SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 128° — Numero 80**

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 6 aprile 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ministero del commercio con l'estero

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1986, n. **1046**.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario orientale di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario orientale di Napoli, approvato con regio decreto 24 ottobre 1941, n. 1616, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Istituto universitario orientale di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario orientale di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 26, all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere, sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

archeologia della Magna Grecia;
archeologia medievale;
filologia egeo-anatolica;
filologia latina medioevale e umanistica;
filologia micenea;
grammatica latina;
letteratura cristiana antica;
papirologia;
sociolinguistica;
storia della critica d'arte;
storia del teatro greco e romano;
storia delle civiltà pre-classiche.

Nell'art. 28, all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia, sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

epistemologia;
estetica;
filosofia della religione;
filosofia della scienza;
filosofia del linguaggio;
storia della pedagogia;
storia della scuola e delle istituzioni educative;
storia del Cristianesimo.

Nell'art. 30, all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne, sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

linguistica applicata;
sociolinguistica;
teoria e storia della traduzione.

Nel medesimo elenco l'insegnamento di «lingua e letteratura ebraica» è soppresso e sostituito con l'insegnamento di «lingua e letteratura ebraica moderna».

Nell'art. 33, nell'elenco degli insegnamenti fondamentali del corso di laurea in lingue e civiltà orientali, per la sezione vicino e medio Oriente, l'insegnamento «lingua e letteratura quadriennale (araba o turca o ebraica o persiana o hindi o lingua e letteratura urdu e letteratura persiana dell'India)» è soppresso e sostituito come segue: «lingua e letteratura quadriennale (araba, o turca, o ebraica biblica e medioevale, e ebraica moderna, o persiana, o hindi, o lingua e letteratura urdu e letteratura persiana dell'India)».

Al medesimo elenco sono aggiunti i seguenti insegnamenti fondamentali:

Per la sezione vicino e medio Oriente:
filologia turca.

Per la sezione Africa:
archeologia e storia dell'arte islamica.

All'elenco degli insegnamenti complementari del medesimo corso di laurea in lingue e civiltà orientali sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

Per la sezione estremo Oriente:
dialettologia cinese;
epigrafia cinese;
geografia regionale dell'Asia;
preistoria e protostoria dell'Asia orientale;
storia della Cina imperiale.

Per la sezione vicino e medio Oriente:
elamico;
epigrafia sumero-arcadica;
filologia anatolica;
geografia regionale dell'Asia;
istituzioni del vicino Oriente antico;
ittitologia;
linguistica indo-aria;
storia contemporanea dei Paesi arabi;
storia dell'arte dell'India islamica;
storia dell'impero ottomano.

Per la sezione Africa:

filologia libico-berbera;
lingua e letteratura dell'Africa meridionale.

Nell'art. 37, all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filologia e storia dell'Europa orientale, sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

linguistica slava;
storia della Russia e dell'Unione sovietica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1987
Registro n. 18 Istruzione, foglio n. 112

87G0237

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1986, n. **1047**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 9, relativo al corso di laurea in giurisprudenza, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

diritto penale comparato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1987
Registro n. 18 Istruzione, foglio n. 107

87G0238

LEGGE 30 marzo 1987, n. **132.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose e di sicurezza stradale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose e di sicurezza stradale, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «31 marzo 1987» *sono sostituite dalle seguenti:* «30 settembre 1987»;

i commi 2 e 3 sono soppressi;

al comma 4, le parole da: «le parole» *fino alla fine del comma sono soppresse;*

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«5-*bis.* All'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Presso ciascun albo è istituita una sezione speciale alla quale sono iscritte le cooperative a proprietà divisa e i consorzi regolarmente costituiti il cui scopo sociale sia quello di esercitare l'autotrasporto anche od esclusivamente con i veicoli in disponibilità delle imprese socie.

I requisiti e le condizioni di cui all'articolo 13 della presente legge, in quanto applicabili alle cooperative e ai consorzi indicati nel precedente comma, si ritengono soddisfatti se posseduti dalle imprese socie.

Con il regolamento di esecuzione saranno stabilite le modalità e la documentazione necessarie alla dimostrazione del rapporto associativo, nonché le norme per l'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente comma".

5-*ter*. All'articolo 3, primo comma, lettera *b)*, della legge 6 giugno 1974, n. 298, la parola: "due" è sostituita dalla seguente: "quattro".

5-*quater*. All'articolo 3, primo comma, lettera *d)*, della legge 6 giugno 1974, n. 298, la parola: "dieci" è sostituita dalla seguente: "dodici".

5-*quinquies*. Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito dal seguente:

"Dei quattro rappresentanti del Ministero dei trasporti, due sono scelti tra i funzionari della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e collocati fuori ruolo, e due tra i funzionari in servizio presso la Direzione generale del coordinamento e degli affari generali".

5-*sexies*. La riserva di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32, a favore delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo è portata da due a tre rappresentanti».

Dopo l'articolo 1, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 1-*bis*. — 1. All'articolo 21, primo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298, è aggiunto il seguente numero:

"6-*bis*) quando, nel caso di attività di trasporto di cose per conto proprio o di terzi, siano state accertate a loro carico violazioni delle norme sull'adozione di idoneo cronotachigrafo di cui agli articoli da 15 a 19 della legge 13 novembre 1978, n. 727, e successive modifiche ed integrazioni, e degli articoli 3, 4, 103 e 127, terzo comma, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle norme sul rapporto tra numero dei veicoli rimorchiati e veicoli idonei al loro traino in disponibilità dell'impresa".

Art. 1-*ter*. — 1. All'articolo 21, secondo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298, all'alinea, le parole: "possono incorrere" sono sostituite dalla seguente: "incorrono"».

All'articolo 3:

al comma 1, al secondo capoverso, le parole: «sino ad una portata utile» *sono sostituite dalle seguenti:* «per autoveicoli aventi portata utile»; *e l'ultimo capoverso è soppresso.*

All'articolo 4:

al comma 1, capoverso 3, le parole: «o di altre imprese iscritte nell'albo degli autotrasportatori ovvero siano nella disponibilità di consorzi o cooperative cui partecipino imprese iscritte nell'albo» *sono sostituite dalle seguenti:* «o di altre imprese iscritte nell'albo degli autotrasportatori e che abbiano ottenuto autorizzazione ovverso siano nella disponibilità di consorzi o cooperative cui partecipino imprese iscritte nell'albo e che abbiano ottenuto autorizzazione»;

al comma 2, le parole: «due anni» *sono sostituite dalle seguenti:* «tre anni»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-*bis*. Le autorizzazioni rilasciate fino alla data del 31 ottobre 1977 e per le quali le imprese abbiano presentato entro la data del 30 settembre 1978 la domanda di conversione ai sensi dell'articolo 62 della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono rinnovate secondo la procedura di cui al primo comma dell'articolo 43 della legge 6 giugno 1974, n. 298. Le domande di rinnovo devono essere presentate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla data del rinnovo, le autorizzazioni per le quali è stata presentata la domanda conservano validità a tutti gli effetti. Trascorsi infruttuosamente tali termini, l'efficacia delle autorizzazioni rimane sospesa fino a quando non si sia provveduto al loro rinnovo.

2-*ter*. L'ultimo periodo del penultimo comma dell'articolo 13 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è abrogato».

All'articolo 5:

al comma 2, secondo capoverso, le parole: «alle rimanenti lettere del medesimo comma» *sono sostituite dalle seguenti:* «alle rimanenti lettere del quarto comma del presente articolo»;

al comma 2, terzo capoverso, sono aggiunte, in fine, le parole: «Le sanzioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al soggetto che ha in disponibilità il veicolo rimorchiato qualora tale soggetto non coincida con il titolare dell'autorizzazione del veicolo trattore»;

al comma 2, quarto capoverso, le parole: «, riguardanti trattore o rimorchio,» *sono soppresse;*

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-*bis*. All'articolo 26, primo comma, lettera *h)*, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, le parole: "L'agganciamento delle due unità è attuato per classi, nel rispetto di quanto stabilito dal quarto comma dell'articolo 58 e secondo le specifiche tecniche stabilite con decreto del Ministro dei trasporti" sono soppresse.

2-*ter*. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto dal 29 luglio 1987».

All'articolo 6, al comma 1, dopo la parola: «motoveicoli» *sono aggiunte le seguenti:* «e autoveicoli»; *e le parole:* «1.500 chilogrammi» *sono sostituite dalle seguenti:* «3.500 chilogrammi».

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. — 1. Le sanzioni previste dall'articolo 58 della legge 6 giugno 1974, n. 298, per l'inosservanza delle tariffe di trasporto, relative a violazioni commesse dopo

l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono applicabili anche ai committenti che concorrono nelle violazioni, a norma dell'articolo 5 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

All'articolo 8:

al comma 1, le parole: «dagli articoli 124 e 127» *sono sostituite dalle seguenti:* «dall'articolo 127»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose che mette in circolazione un veicolo sprovvisto di cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione, ovvero con cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire tre milioni. In tal caso si applicano le norme di cui all'articolo 20 della legge 13 novembre 1978, n. 727»;

al comma 3, le parole: «Alla stessa sanzione soggiace» *sono sostituite dalle seguenti:* «Alla stessa sanzione pecuniaria soggiace»;

il comma 4 è soppresso;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Qualora siano accertate nel corso di un anno tre infrazioni alle norme di cui ai commi 2 e 3, l'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione applica la sanzione accessoria della sospensione della licenza o autorizzazione relativa al veicolo con il quale le infrazioni sono state commesse per la durata di un anno. La sospensione si cumula alle sanzioni pecuniarie previste»;

al comma 7, le parole: «le contestazioni elevate» *sono sostituite dalle seguenti:* «le violazioni accertate»;

i commi 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:

«9. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dai commi precedenti, il funzionario o l'agente che ha accertato la circolazione di veicolo con cronotachigrafo mancante, manomesso o non funzionante, diffida il conducente con annotazione sul verbale a regolarizzare la strumentazione entro un termine di dieci giorni. Qualora il conducente ed il titolare della licenza od autorizzazione non siano la stessa persona, il predetto termine decorre dalla data di ricezione della notifica del verbale, da effettuare al più presto.

10. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni dalla diffida di cui al comma precedente, durante i quali trova applicazione l'articolo 16 del regolamento CEE n. 3821/85, è disposto, in caso di circolazione del veicolo, il sequestro amministrativo dello stesso. Il veicolo verrà restituito dopo un mese al proprietario o all'intestatario del documento di circolazione».

All'articolo 9:

al comma 1, le parole: «quadruplicate per ciascuna classe» *sono sostituite dalle seguenti:* «raddoppiate per ciascuna classe»;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il terzo ed il quarto comma dell'articolo 121 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono sostituiti dai seguenti:

"Chiunque circoli con un autotreno o con un autoarticolato il cui peso complessivo risulti superiore di oltre il cinque per cento a quello indicato nella carta di circolazione, è soggetto ad un'unica sanzione amministrativa uguale a quella prevista nel secondo comma.

La sanzione di cui al comma precedente si applica anche nell'ipotesi di eccedenza di peso di uno solo dei veicoli, anche se non vi fosse eccedenza di peso nel complesso"»;

al comma 6, le parole: «di cui all'articolo 9» *sono sostituite dalle seguenti:* «di cui al presente articolo».

All'articolo 10, ai commi 1 e 3, la parola: «CEE» *è soppressa.*

All'articolo 11:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro dei trasporti, tenendo conto delle raccomandazioni ECE-ONU, adotta, con proprio decreto, per gli autobus, nonché per gli autoveicoli e rimorchi adibiti al trasporto di cose, disposizioni conformi alle direttive CEE relative alla durata dei veicoli, alla costruzione, alle caratteristiche tecniche dei dispositivi di sicurezza, in particolare pannelli con speciali dispositivi retroriflettenti e fluorescenti posteriori e laterali, strumenti di contenimento degli spruzzi di marcia sul bagnato, e dispositivi di frenatura, nonché alle procedure di omologazione dei predetti veicoli, anche ai fini di rendere i veicoli stessi insuscettibili di superare, per azione del propulsore, determinati valori di velocità. Nell'ipotesi di misure non previste espressamente dalle direttive CEE, le disposizioni debbono essere coerenti con lo spirito delle direttive stesse»;

al comma 2, le parole: «di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale» *sono sostituite dalle seguenti:* «di concerto con il Ministro dell'interno»; *e le parole:* «, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,» *sono soppresse;*

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. L'iscrizione in via provvisoria di nuove imprese nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi è comunque consentita, a partire dal 1° giugno 1987, a condizione che vengano soddisfatti i requisiti dell'onorabilità e della capacità finanziaria, di cui alla citata direttiva n. 561/74, con riserva di accertamento, entro diciotto mesi dal predetto termine, del requisito della capacità professionale»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-*bis*. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 124 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono abrogati».

All'articolo 12, al comma 1, l'ultimo capoverso è sostituito dal seguente:

«L'inosservanza delle disposizioni impartite in calce al verbale comporta per il conducente la sospensione della patente di guida per un periodo da tre a sei mesi e, in caso di recidiva, da sei a diciotto mesi. In ogni caso la carta di circolazione viene ritirata immediatamente da chi accerta l'infrazione, e inviata all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che l'ha rilasciata, che, verificata la non recidività, la restituisce».

All'articolo 13, al comma 2, secondo capoverso, la parola: «CEE» è soppressa.

All'articolo 14, al comma 2, la parola: «aumentati» *è sostituita dalla seguente:* «regolati».

L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Art. 16. — 1. Alle violazioni previste dal presente decreto si applicano le norme del titolo IX del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

2. Le stesse norme si applicano alle violazioni della legge 13 novembre 1978, n. 727.

3. Le sanzioni accessorie della sospensione della patente di guida o della carta di circolazione e della licenza o autorizzazione al trasporto di merci su strada sono disposte rispettivamente dal prefetto per la prima e dal direttore dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che le ha rilasciate, per le altre.

4. L'autorità amministrativa competente per le sanzioni pecuniarie è il prefetto competente per territorio, relativamente al luogo dell'accertamento.

5. Le eventuali spese per le operazioni di rimozione e/o custodia del veicolo previste dalle presenti norme sono a carico, in solido, del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto merci su strada e del conducente del veicolo stesso.

6. L'articolo 20, primo comma, della legge 13 novembre 1978, n. 727, è abrogato».

Dopo l'articolo 17, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 17-*bis*. — 1. All'articolo 3, comma 1, della legge 30 luglio 1985, n. 404, dopo le parole: "portata utile maggiore di 70 quintali" la lettera: "e" è sostituita dalla seguente: "o".

Art. 17-*ter*. — 1. Il numero 16) della tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, è sostituito dal seguente:

"16) rilascio o rinnovo di autorizzazioni per il trasporto di merci per conto di terzi per ciascun veicolo: L. 10.000".

2. Al numero 17) della tabella 3 allegata alla suddetta legge 1° dicembre 1986, n. 870, la parola: "autorizzazioni" è sostituita dalla seguente: "licenze".

Art. 17-*quater*. — 1. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno, d'intesa con i Ministri dei trasporti, dei lavori pubblici, della difesa e delle finanze dispone, con proprio decreto, un piano per il potenziamento degli organici delle forze addette ai servizi di polizia stradale».

L'articolo 18 è soppresso.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 3 ottobre 1986, n. 627, e 5 dicembre 1986, n. 818.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 marzo 1987

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NICOLAZZI, *Ministro dei lavori pubblici*

SIGNORILE, *Ministro dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *- serie generale - n. 31 del 7 febbraio 1987.*

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 16 aprile 1987.*

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4421):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CRAXI), dal Ministro dei lavori pubblici (NICOLAZZI) e dal Ministro dei trasporti (SIGNORILE) il 7 febbraio 1987.

Assegnato alle commissioni riunite IX (Lavori pubblici) e X (Trasporti), in sede referente, il 7 febbraio 1987, con pareri delle commissioni I, IV, V e VI.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità l'11 febbraio 1987.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 12 febbraio 1987.

Esaminato dalle commissioni riunite IX e X, in sede referente, il 18, 19 febbraio 1987.

Esaminato in aula il 10, 11 marzo 1987 e approvato il 12 marzo 1987.

Senato della Repubblica (atto n. 2270):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 17 marzo 1987 con pareri delle commissioni 2ª, 5ª, 6ª, 10ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 18 marzo 1987.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 18 marzo 1987.

Esaminato dalla 8ª commissione, in sede referente, il 24 marzo 1987.

Esaminato in aula e approvato il 24 marzo 1987.

87G0259

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1987.

Indizione del referendum popolare per l'abrogazione dell'articolo unico, primo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 856, recante: «Modifica all'articolo 1, comma settimo, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica», limitatamente alle parole: «*b)* la realizzazione e l'esercizio di impianti elettronucleari;».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, e successive modificazioni;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 25 del 16 gennaio 1987 — comunicata in data 3 febbraio 1987 e pubblicata nella 1ª serie speciale della *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 febbraio 1987, a norma dell'art. 33, ultimo comma, della citata legge — con la quale è stata dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'articolo unico, primo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 856, recante: «Modifica all'articolo 1, comma settimo, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica.», limitatamente alle parole: «*b*) la realizzazione e l'esercizio di impianti elettronucleari;»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;

Decreta:

È indetto il referendum popolare per l'abrogazione dell'articolo unico, primo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 856, recante: «Modifica all'articolo 1, comma settimo, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica.», limitatamente alle parole: «*b*) la realizzazione e l'esercizio di impianti elettronucleari».

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 14 giugno 1987.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1987

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCALFARO, *Ministro dell'interno*

ROGNONI, *Ministro di grazia e giustizia*

87A2917

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1987.

Indizione del referendum popolare per l'abrogazione del tredicesimo comma dell'articolo unico della legge 10 gennaio 1983, n. 8.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, e successive modificazioni;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 25 del 16 gennaio 1987 — comunicata in data 3 febbraio 1987 e pubblicata nella 1ª serie speciale della *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 febbraio 1987, a norma dell'art. 33, ultimo comma, della citata legge — con la quale è stata dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del tredicesimo comma dell'articolo unico della legge 10 gennaio 1983, n. 8: «Norme per l'erogazione di contributi a favore dei comuni e delle regioni sedi di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi.», comma in detta sentenza riportato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;

Decreta:

È indetto il referendum popolare per l'abrogazione del tredicesimo comma dell'articolo unico della legge 10 gennaio 1983, n. 8: «Norme per l'erogazione di contributi a favore dei comuni e delle regioni sedi di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi.», comma che reca il seguente testo: «Qualora, entro i termini fissati dall'articolo 2, secondo comma, della legge 2 agosto 1975, n. 393, non sia stata perfezionata la procedura per la localizzazione delle centrali elettronucleari, la determinazione delle aree suscettibili di insediamento è effettuata dal CIPE, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenendo presente le indicazioni eventualmente emerse nella procedura precedentemente esperita.».

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 14 giugno 1987.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1987

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
SCALFARO, *Ministro dell'interno*
ROGNONI, *Ministro di grazia e giustizia*

87A2918

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1987.

Indizione del referendum popolare per l'abrogazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge 10 maggio 1978, n. 170, recante: «Nuove norme sui procedimenti d'accusa di cui alla legge 25 gennaio 1962, n. 20.».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 350, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, e successive modificazioni;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 16 gennaio 1987 — comunicata in data 3 febbraio 1987 e pubblicata nella 1ª serie speciale della *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 febbraio 1987, a norma dell'art. 33, ultimo comma, della citata legge — con la quale è stata dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge 10 maggio 1978, n. 170, recante: «Nuove norme sui procedimenti d'accusa di cui alla legge 25 gennaio 1962, n. 20.», nei termini in detta sentenza indicati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;

Decreta:

È indetto il referendum popolare per l'abrogazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge 10 maggio 1978, n. 170, recante: «Nuove norme sui procedimenti d'accusa di cui alla legge 25 gennaio 1962, n. 20.».

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 14 giugno 1987.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1987

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
SCALFARO, *Ministro dell'interno*
ROGNONI, *Ministro di grazia e giustizia*

87A2919

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1987.

Indizione del referendum popolare per l'abrogazione degli articoli 55, 56 e 74 del codice di procedura civile approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, e successive modificazioni;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 16 gennaio 1987 — comunicata in data 3 febbraio 1987 e pubblicata nella 1ª serie speciale della *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 febbraio 1987, a norma dell'art. 33, ultimo comma, della citata legge — con la quale è stata dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione degli articoli 55, 56 e 74 del codice di procedura civile approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;

Decreta:

È indetto il referendum popolare per l'abrogazione degli articoli 55, 56 e 74 del codice di procedura civile approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443.

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 14 giugno 1987.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Rma, addì 5 aprile 1987

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
SCALFARO, *Ministro dell'interno*
ROGNONI, *Ministro di grazia e giustizia*

87A2920

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1987.

Indizione del referendum popolare per l'abrogazione dell'articolo unico della legge 10 gennaio 1983, n. 8: «Norme per l'erogazione di contributi a favore dei comuni e delle regioni sedi di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi.», limitatamente ai commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo e dodicesimo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, e successive modificazioni;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 25 del 16 gennaio 1987 — comunicata in data 3 febbraio 1987 e pubblicata nella 1ª serie speciale della *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 febbraio 1987, a norma dell'art. 33, ultimo comma, della citata legge — con la quale è stata dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'articolo unico della legge 10 gennaio 1983, n. 8: «Norme per l'erogazione di contributi a favore dei comuni e delle regioni sedi di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi.», limitatamente ai commi dal primo al dodicesimo nel testo in detta sentenza riportato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;

Decreta:

È indetto il referendum popolare per l'abrogazione dell'articolo unico della legge 10 gennaio 1983, n. 8: «Norme per l'erogazione di contributi a favore dei comuni e delle regioni sedi di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi.», limitatamente ai commi 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°,7°, 8°, 9°, 10°, 11° e 12° che recano il seguente testo:

comma primo:

«Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge e fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393, l'ENEL è tenuto a corrispondere complessivamente ai comuni nel cui territorio sono o saranno ubicati i propri impianti di produzione dell'energia elettrica, nonché agli altri comuni limitrofi interessati, i seguenti contributi:

a) lire 0,50 per ogni kWh di energia elettrica prodotta con combustibili diversi dagli idrocarburi;

b) lire 0,25 per ogni kWh di energia elettrica prodotta dagli impianti termici convenzionali previsti ad olio combustibile e carbone, dalla data di autorizzazione alla trasformazione dell'impianto a carbone e fino a quando l'impianto stesso non sarà alimentato a carbone;

c) lire 0,25 per ogni kWh di energia elettrica prodotta dagli impianti in esercizio o in corso di costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge, non previsti per il funzionamento a carbone purché di potenza nominale complessiva superiore a 1.200 MW;

d) un contributo per ciascun kW di potenza nominale degli impianti in corso di costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge o che saranno successivamente autorizzati pari a:

lire/kW 8.000 per gli impianti termici convenzionali a carbone;
lire/kW 12.000 per gli impianti elettronucleari;
lire/kW 2.500 per gli impianti o sezioni di impianti autorizzati alla trasformazione a carbone.»;

comma secondo:

«L'ENEL è altresì tenuto a corrispondere alla regione nel cui territorio sono ubicati i propri impianti di produzione dell'energia elettrica un contributo pari a lire 0,50 per ogni chilowattora di energia elettrica prodotta dagli impianti siti nella regione stessa e alimentati con combustibili diversi dagli idrocarburi ed entrati in esercizio dopo la data del 31 dicembre 1980.»;

comma terzo:

«Dai contributi previsti al comma precedente e alla lettera *d)* del primo comma, sono portati in diminuzione gli oneri sostenuti o assunti dall'ENEL in forza di convenzioni, rispettivamente, con comuni o regioni per la localizzazione e costruzione degli impianti, ad eccezione di quelli previsti dalla legge 2 agosto 1975, n. 393, o da altre disposizioni di legge.»;

comma quarto:

«Per gli impianti termoelettrici alimentati ad olio combustibile, non convertibili e non previsti per il funzionamento a carbone e di potenza nominale non inferiore a 1.200 MW, entrati in esercizio dopo la data del 31 dicembre 1980, l'ENEL è tenuto altresì a corrispondere alla regione interessata un contributo *una tantum* pari a lire 8.000 per kW di potenza installata.»;

comma quinto:

«Gli importi dei contributi di cui al primo comma, lettera *d)*, sono indicizzati sulla base delle disposizioni del secondo comma dell'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393.»;

comma sesto:

«Con decorrenza dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della delibera del CIPE di cui all'articolo 3, primo comma, della legge 18 marzo 1982, n. 85, al comune nel cui territorio è ubicato il reattore PEC per la sperimentazione di centrali elettriche del tipo avanzato, nonché agli altri comuni limitrofi interessati, l'ENEA è tenuto a corrispondere annualmente — per il tempo e sino al limite di costo di completamento dell'impianto previsti dalla stessa delibera — un contributo complessivo pari al 5 per mille delle spese da sostenere per le opere civili e per la fabbricazione di componenti necessari alla realizzazione dell'impianto.»;

comma settimo:

«L'individuazione dei comuni destinatari di detto contributo, nonché la sua ripartizione fra gli stessi, è disposta d'intesa tra le giunte regionali dell'Emilia-Romagna e della Toscana. Ove l'intesa non venga raggiunta, sarà provveduto con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato. I termini e le modalità relativi alla corresponsione del contributo sono regolati da apposita convenzione fra l'ENEA e i comuni interessati.»;

comma ottavo:

«L'individuazione dei comuni destinatari dei contributi e la ripartizione del contributo fra gli stessi, nonché l'accertamento della sussistenza dei requisiti per l'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393, sono disposti con decreto del presidente della giunta regionale.»;

comma nono:

«Nel caso di impianti che interessino comuni o loro consorzi o comprensori siti nel territorio di regioni limitrofe, la ripartizione del contributo verrà effettuata di intesa tra le regioni medesime o, in mancanza di tale intesa, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.»;

comma decimo:

«Il gettito dei contributi di cui alla presente legge sarà destinato dalle regioni e dai comuni alla promozione di investimenti finalizzati al risparmio ed al recupero di energia, all'uso di energie rinnovabili, alla tutela ecologico-ambientale dei territori interessati dall'insediamento degli impianti, nonché al loro riassetto socio-economico, anche nel quadro degli interventi previsti dal piano regionale di sviluppo Le regioni, inoltre, potranno utilizzare i contributi previsti dalla presente legge per la istituzione e il potenziamento dei servizi di prevenzione sanitaria che si rendano necessari in relazione alla installazione e al funzionamento delle centrali a carbone e nucleari.»;

comma undicesimo:

«Le modalità relative alla corresponsione dei contributi di cui alla presente legge ed alla loro finalizzazione sono regolate da apposite convenzioni tra l'ENEL, le regioni ed i comuni interessati, secondo una convenzione tipo approvata dal CIPE su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.»;

comma dodicesimo:

«Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ENEL non può stipulare convenzioni con gli enti locali e con le regioni che prevedano a suo carico oneri finanziari diretti o indiretti aggiuntivi ai contributi di cui al presente articolo e a quelli previsti dalle leggi vigenti.».

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 14 giugno 1987.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1987

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
SCALFARO, *Ministro dell'interno*
ROGNONI, *Ministro di grazia e giustizia*

87A2921

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 28 giugno 1986, n. **1048.**

Approvazione del nuovo statuto dell'Ente di Piacenza e Cremona per l'istruzione agraria, in Piacenza.

N. 1048. Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1986, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto dell'Ente di Piacenza e Cremona per l'istruzione agraria (E.P.I.S.A.), in Piacenza, eretto in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1948, n. 1252.

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1987
Registro n. 18 Istruzione, foglio n. 114

87G0239

DECRETO 4 agosto 1986, n. **1049.**

Autorizzazione all'istituto «Maestre pie Venerini», in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 1049. Decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1986, con la quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, l'istituto «Maestre pie Venerini», in Roma, viene autorizzato ad acquistare, al prezzo di L. 11.500.000, elevato dall'ufficio tecnico erariale di Roma a L. 50.000.000, un immobile al piano terra dell'edificio sito in Anguillara Sabazia (Roma), piazza della Collegiata, 5 e via Ignazio Jacometti, 14, di proprietà del comune, come da atto di compravendita 24 marzo 1980, n. 19903/5989 di repertorio, a rogito dott.ssa Maria Antonia Russo, notaio in Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1987
Registro n. 18 Istruzione, foglio n. 111

87G0240

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 3 marzo 1987, n. 133.

Assoggettamento alla disciplina dei presidi medico-chirurgici dei kit per la rilevazione di anticorpi anti HIV.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto l'art. 189 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 128;

Visto l'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Ritenuta l'opportunità di assoggettare alla disciplina dei presidi medico-chirurgici i reagenti per la rilevazione di anticorpi anti HIV;

Sentiti l'Istituto superiore di sanità e il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli insiemi di reagenti (kit di reagenti) pronti per l'uso per la rilevazione di anticorpi anti HIV sono sottoposti alla disciplina prevista dall'art. 189 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, 1265, e successive modificazioni, e dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 128.

2. I prodotti di cui al precedente comma 1, appartengono alla classe 1 prevista dal terzo comma dell'art. 2 del regolamento citato. Ad essi si applica l'«autorizzazione per prodotto» prevista dall'art. 4 dello stesso regolamento.

Art. 2.

1. La domanda di autorizzazione all'immissione in commercio, indirizzata al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico, deve contenere, oltre agli elementi di cui ai punti 1), 2) e 3) dell'art. 6 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 128, l'indicazione del distributore, se diverso dal richiedente l'autorizzazione.

2. Alla domanda stessa deve essere allegata documentazione concernente:

1) principi biologici del metodo;
2) metodi di produzione e caratterizzazione dei singoli reattivi, ivi compresi gli antigeni e il ceppo di virus impiegato, la metodica di inattivazione e i saggi eseguiti per dimostrarne l'efficacia;
3) elenco dei reagenti;
4) periodo di validità di ciascun reagente e prove effettuate per la valutazione di tale validità;
5) descrizione del procedimento;
6) tipo di calcolo;
7) sensibilità, specificità e precisione, con la documentazione sulla base della quale tali caratteri sono stati valutati.

3. Alla domanda stessa dovranno inoltre essere acclusi:

a) un certificato-tipo del controllo di qualità effettuato dal laboratorio della ditta;

b) un campione del kit, nonché dieci esemplari delle etichette e degli stampati eventualmente annessi al presidio, come previsto dal secondo comma dell'art. 6 del regolamento richiamato;

c) il certificato di autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto, rilasciato dall'autorità sanitaria del Paese di origine, ove si tratti di presidio fabbricato all'estero.

4. Sulla domanda di autorizzazione si esprime l'Istituto superiore di sanità, prima che la stessa sia sottoposta al prescritto parere del Consiglio superiore di sanità.

Art. 3.

1. Per ogni variazione dei componenti, del periodo di validità o del procedimento di produzione dei kit per la rilevazione degli anticorpi anti HIV deve essere presentata domanda in conformità al precedente art. 2.

2. La variazione è autorizzata con atto del Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico, previo parere favorevole dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 4.

1. I kit di reagenti per la rilevazione di anticorpi anti HIV, muniti dell'autorizzazione al commercio prevista dagli articoli precedenti, non possono essere venduti, né comunque distribuiti, se non siano stati sottoposti, lotto per lotto, con esito favorevole, al controllo dell'Istituto superiore di sanità.

2. Ai fini del controllo previsto dal precedente comma 1, le aziende interessate debbono rendere noto al menzionato Istituto:

il numero di lotto dei kit e dei singoli componenti, indicando anche il periodo di validità di entrambi, in conformità, a quanto previsto nel decreto di autorizzazione all'immissione in commercio;

il numero di kit che compongono il lotto;

copia dei protocolli di qualità eseguiti sul lotto dalla ditta;

due campioni del kit nella confezione destinata al commercio.

3. Se trattasi di presidi prodotti all'estero deve essere allegata alla documentazione copia del certificato di controllo sul lotto, rilasciato dalle autorità sanitarie del Paese di origine.

4. Per il primo controllo, e ogni volta che intervengono variazioni nel presidio, l'interessato deve inviare all'Istituto superiore di sanità copia della documentazione prevista dai precedenti articoli 2 e 3.

5. Il controllo previsto dal presente articolo consiste nella valutazione della documentazione relativa alle caratteristiche del lotto, eventualmente integrata da saggi eseguiti su campioni.

Art. 5.

1. I kit di reagenti che risultano già prodotti e messi in commercio alla data di pubblicazione del presente decreto, potranno continuare ad essere venduti o, comunque, distribuiti per l'impiego, purché le aziende interessate facciano pervenire al Ministero della sanità, entro quindici giorni, la domanda di autorizzazione all'immissione in commercio.

2. Sulla domanda di cui al precedente comma 1 il Ministero della sanità si pronuncia entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

3. Durante l'espletamento della procedura di autorizzazione, i lotti dei prodotti di cui al comma 1 devono essere sottoposti al controllo previsto dal precedente art. 4. A tal fine le aziende devono presentare, per ciascun lotto, la documentazione indicata nel predetto articolo.

4. Il diniego di autorizzazione o l'esito non favorevole del controllo comportano l'obbligo di ritiro immediato, rispettivamente, di tutto il prodotto o del lotto controllato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 3 marzo 1987

Il Ministro della sanità
DONAT CATTIN

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
ZANONE

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

87G0286

ORDINANZA 3 aprile 1987, n. **134.**

Modificazioni ed integrazioni all'ordinanza ministeriale 25 settembre 1986 recante disposizioni contingibili ed urgenti in materia di profilassi dell'afta epizootica.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la propria ordinanza del 25 settembre 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 225 del 27 settembre 1986, che detta disposizioni contingibili ed urgenti per la profilassi dell'afta epizootica così come modificata dall'ordinanza del 24 gennaio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 19 del 24 gennaio 1987;

Visto l'art. 10 della predetta ordinanza del 25 settembre 1986 che disciplina la macellazione degli animali recettivi all'afta epizootica nelle zone infette e di protezione;

Ritenuto necessario apportare modifiche al suddetto articolo allo scopo di rendere compatibili le disposizioni di polizia veterinaria con le esigenze di rifornimento carneo di dette zone e con le imprescindibili necessità e situazioni derivanti dai cicli produttivi degli allevamenti zootecnici;

Ordina:

Art. 1.

L'art. 10 dell'ordinanza 25 settembre 1986, citata in premessa, è sostituito dal seguente:

I provvedimenti sanitari adottati nella zona infetta sono revocati trascorsi trenta giorni dall'ultimo caso di malattia, secondo le modalità stabilite dal primo comma dell'art. 16 del vigente regolamento di polizia veterinaria.

Nelle zone infette e di protezione non è consentita l'introduzione di animali vivi delle specie sensibili all'afta epizootica né nazionali né di provenienza estera per tutto il periodo di cui al precedente comma.

Nella zona di protezione, trascorsi quindici giorni dall'ultimo caso di malattia, può essere consentita la ripresa della macellazione ordinaria degli animali appartenenti agli allevamenti della zona stessa, con le procedure ed i controlli sanitari previsti dall'art. 14 del vigente regolamento di polizia veterinaria e a condizione che l'esito del controllo veterinario dell'allevamento e la visita veterinaria degli animali prima del carico siano risultati nettamente favorevoli e che gli animali stessi siano trasportati per essere macellati senza ritardo direttamente in un macello situato entro la zona di protezione o nell'ambito della stessa unità sanitaria locale o di quelle contermini della stessa provincia a condizione che i macelli stessi siano dotati di convenienti strutture per la pulizia e la disinfezione degli automezzi.

Nel caso che gli animali debbano essere spostati per la macellazione in altra unità sanitaria locale le modalità ed i controlli per lo spostamento devono essere concordati con l'unità sanitaria locale sede del mattatoio prescelto.

Nella zona di protezione può essere consentita dall'autorità regionale competente l'introduzione, al solo scopo di macellazione, degli animali purché di provenienza nazionale sempreché non siano oggetto di misure restrittive di polizia veterinaria alle seguenti condizioni:

a) che gli animali siano fatti confluire in determinati macelli della stessa zona di protezione;

b) che gli stessi dispongano di idonee e capienti stalle di sosta;

c) che siano dotati di un'adeguata struttura che consenta una razionale pulizia e disinfezione degli automezzi.

Nella stessa giornata non possono affluire ai macelli suddetti animali delle specie ricettive provenienti dalla zona infetta o di protezione e animali di cui al precedente quinto comma.

L'introduzione degli stessi animali deve essere preventivamente autorizzata di volta in volta dall'autorità sanitaria dell'unità sanitaria locale dove ha sede l'impianto di macellazione.

L'autorizzazione deve contenere tra l'altro l'indicazione:

della precisa ubicazione del macello;

della targa e degli estremi dell'autorizzazione dell'automezzo destinato al trasporto degli animali;

delle generalità del conducente che effettua il trasporto;

della data in cui dovrà essere effettuato il trasporto;

del percorso che dovrà essere effettuato dopo l'ingresso nella zona di protezione e ciò al fine di consentire i necessari controlli.

L'autorizzazione di cui al precedente comma deve accompagnare il trasporto ed essere esibita a richiesta dell'autorità preposta ai controlli.

La predetta autorizzazione è consegnata all'arrivo degli animali al veterinario responsabile dei servizi di ispezione presso il macello di destinazione degli animali.

Nella zona infetta, trascorsi sette giorni dalla constatazione dell'ultimo caso di malattia, l'autorità regionale può consentire nei macelli, eventualmente compresi in tale zona e situati a conveniente distanza dal focolaio, l'introduzione al solo scopo di macellazione, degli animali recettivi, purché di provenienza nazionale sempreché non siano oggetto di misure di polizia veterinaria e alle condizioni previste dal quinto al decimo comma precedenti.

Gli automezzi impiegati nei trasporti di cui al presente articolo non potranno allontanarsi dal macello se non dopo che siano stati sottoposti alle prescritte operazioni di pulizia e disinfezione.

Tutti gli animali introdotti nei macelli non possono essere allontanati per nessun motivo dallo stabilimento di macellazione e di norma debbono essere abbattuti non oltre le ventiquattro ore dopo il loro arrivo, previa accurata visita veterinaria *ante mortem*.

Allo scopo di evitare l'inoltro nelle zone infette e di protezione degli animali delle specie sensibili all'afta epizootica provenienti dall'estero, gli uffici veterinari di confine, porto e aeroporto debbono essere tempestivamente informati dalle autorità competenti dei provvedimenti di zona infetta e di protezione con la precisa indicazione dei comuni o delle parti dei territori comunali compresi nei provvedimenti stessi.

Art. 2.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

La presente ordinanza, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Data a Roma, addì 3 aprile 1987

Il Ministro: DONAT CATTIN

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

87G0288

ORDINANZA 3 aprile 1987, n. **135**.

Divieto cautelativo nel territorio nazionale dell'impiego di presidi sanitari contenenti i principi attivi atrazina e molinate.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visti gli articoli 6 e 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica degli alimenti e delle bevande;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, recante la disciplina della produzione, del commercio e della vendita di fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate;

Vista la direttiva CEE n. 80/778 del 15 luglio 1980;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1985, concernente le caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano;

Viste le indicazioni diramate alle regioni con proprie circolari 1° dicembre 1982, n. 75, 18 giugno 1986, n. 41 e 17 marzo 1987, n. 12, sull'esigenza di un'indagine conoscitiva riguardo ai risultati dei controlli da effettuarsi sull'impiego degli antiparassitari agricoli atrazina e molinate e sulla istituzione del quaderno di campagna presso le aziende agricole;

Considerata la situazione di contaminazione delle falde acquifere da diserbanti, denominati atrazina e molinate, emersa attraverso i risultati dei controlli analitici effettuati in dette acque nei territori di diversi comuni;

Ritenuto che tale situazione debba considerarsi strettamente correlata e conseguente anche all'impiego prevalente, sistematico e ripetuto nel tempo, soprattutto in talune aree agricole a monocoltura permanente, di presidi sanitari contenenti tali sostanze attive diserbanti;

Ravvisata la necessità di sospendere cautelarmente, laddove vengono segnalate determinate concentrazioni, l'impiego dei presidi sanitari comunque contenenti le sostanze attive atrazina e molinate in tutte le aree del territorio nazionale coinvolte da detto fenomeno di contaminazione, demandandone l'individuazione a provvedimenti dei presidenti delle giunte delle regioni competenti per territorio;

Ritenuto inoltre necessario mantenere circoscritto il campo d'impiego dell'atrazina alle sole colture di mais e sorgo ed a dosi da 0,5 ad 1 kg per ettaro;

Considerato opportuno, per una più completa acquisizione di dati specifici preordinati alla tutela igienico-sanitaria del territorio idrico, confermare temporaneamente e sino a nuovo ordine per i rivenditori interessati la comunicazione periodica dei quantitativi di presidi sanitari a base di diserbanti complessivamente venduti, nonché l'istituzione del quaderno di campagna presso le aziende agricole interessate;

Ritenuto che l'approvvigionamento idrico con modalità di emergenza possa comportare contaminazione delle acque destinate al consumo umano con conseguente rischio igienico-sanitario per le popolazioni servite;

Ritenuto opportuno aggiornare le precedenti ordinanze del 25 giugno 1986 e 22 dicembre 1986 alla luce dei risultati di una consultazione dell'Organizzazione mondiale della sanità sugli erbicidi atrazina e molinate;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 30 marzo 1987 in base al quale, in particolare, il valore indifferenziato di 0,1 microgrammi per litro indicato per tutti gli antiparassitari dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1985, non è basato su una valutazione specifica del rischio sanitario ma su obiettivi tendenziali di qualità per le acque di uso umano; pertanto la non conformità rispetto a tali obiettivi non è necessariamente correlabile alla presenza di rischi tossicologici; mentre le linee guida emesse dal gruppo internazionale di esperti sull'acqua potabile dell'Organizzazione mondiale della sanità si basano invece su valutazioni tossicologiche specifiche per i singoli contaminanti, adottando margini di sicurezza assolutamente prudenziali idonei ad indicare ordini di grandezza accettabili con ampia garanzia per la tutela della salute;

ORDINA:

Art. 1.

Le ordinanze del 25 giugno 1986 e del 22 dicembre 1986, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del

26 giugno 1986 e n. 298 del 24 dicembre 1986, concernenti il divieto cautelativo nel territorio nazionale dell'impiego di presidi sanitari contenenti il principio attivo atrazina, sono revocate.

Art. 2.

Con effetto immediato è cautelarmente vietato in tutte le aree del territorio nazionale per le quali le analisi di laboratorio abbiano accertato la presenza di residui di atrazina e molinate nelle acque di falda destinate al consumo umano in quantità rispettivamente superiori ad un microgrammo per litro ed a 3,5 microgrammi per litro l'impiego di presidi sanitari comunque contenenti tali sostanze attive.

Art. 3.

Con provvedimenti dei presidenti delle giunte regionali vengono indicate per ciascuna regione interessata le aree agricole cui deve applicarsi il divieto cautelare previsto dall'art. 2.

Art. 4.

In relazione alle specifiche realtà locali nonché alla necessità di procedere all'indispensabile recupero della situazione, i presidenti delle giunte regionali sulla base degli elementi conoscitivi delle realtà locali riguardanti il tipo di approvvigionamento idrico, la natura idrogeologica del terreno, l'entità della popolazione insediata ed il tipo di economia agricola, con propri provvedimenti possono individuare ulteriori zone nelle quali limitare o vietare l'impiego dei prodotti diserbanti.

Art. 5.

Le etichette ed i fogli illustrativi dei presidi sanitari contenenti atrazina. devono contenere, tra l'altro:

a) per il campo d'impiego: l'indicazione delle colture limitatamente al mais e/o sorgo;

b) per la dose d'impiego: l'indicazione dei quantitativi di prodotto da impiegare in modo da non distribuire più di 1 kg di sostanza attiva per ettaro.

È fatto divieto di commercializzare presidi sanitari non rispondenti alle prescrizioni di cui sopra.

Art. 6.

È confermato l'obbligo, già stabilito a decorrere dal trimestre scadente il 30 settembre 1986, per i titolari o responsabili degli esercizi di vendita di presidi sanitari, di comunicare trimestralmente all'unità sanitaria locale competente per territorio i quantitativi complessivi venduti di presidi sanitari contenenti comunque sostanze attive ad azione diserbante, distinti per preparati.

Art. 7.

Fino al 31 marzo 1988, per l'approvvigionamento idrico destinato al consumo umano è ammessa la utilizzazione di acque in cui il residuo di atrazina e molinate non superi rispettivamente il limite di 1,7 microgrammi per litro ed il limite di 6,0 microgrammi per litro, nelle aree che saranno individuate dal presidente della giunta regionale competente per territorio, con provvedimento da comunicarsi al Ministero della sanità.

Art. 8.

A decorrere dal 1° luglio 1987 è istituito a carattere obbligatorio, su tutto il territorio nazionale, il quaderno di campagna di cui alla circolare n. 12 del 17 marzo 1987 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 1987, integrato da una scheda riguardante gli acquisti di presidi sanitari.

Tale quaderno di campagna deve essere conforme al modello stabilito dal Ministero della sanità e deve essere vidimato dall'unità sanitaria locale per territorio.

La presente ordinanza entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente ordinanza, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Roma, addì 3 aprile 1987

Il Ministro: DONAT CATTIN

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

87G0289

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 27 marzo 1987.

Norme sull'afflusso degli autoveicoli sull'isola di Capri.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

D'INTESA CON

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la legge 20 giugno 1966, n. 599, concernente limitazioni alla circolazione stradale nelle piccole isole, che attribuisce al Ministero dei lavori pubblici di intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, sentite le amministrazioni comunali interessate e la locale azienda autonoma, di cura, soggiorno e turismo, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, che autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire nelle isole stesse;

Vista la delibera della giunta comunale di Capri in data 27 ottobre 1986, n. 763;

Vista la delibera della giunta comunale di Anacapri in data 19 novembre 1986, n. 437;

Vista la nota della prefettura di Napoli n. 010442/GAB del 21 febbraio 1987;

Vista la delibera dell'azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo dell'isola di Capri in data 19 dicembre 1986, n. 96;

Ritenuto opportuno adottare i proposti provvedimenti limitativi per le ragioni espresse nei menzionati atti;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 1° marzo 1987 al 31 ottobre 1987 è vietato l'afflusso nell'isola di Capri degli autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile dei comuni di Capri e Anacapri.

Art. 2.

Deroghe

Nel periodo di cui all'art. 1 possono affluire nei comuni di Capri e Anacapri:

a) gli autoveicoli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile residente;

b) gli autoveicoli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate nei comuni suddetti ma non residenti purché iscritti nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana limitatamente ad una sola autovettura per nucleo familiare;

c) ambulanze, servizi di polizia, carri funebri, automezzi trasporto merci, di qualsiasi provenienza sempreché non in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola;

d) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno di cui al decreto n. 1176 dell'8 giugno 1979 del Ministero dei lavori pubbblici e dei trasporti, regolarmente rilasciato da una autorità italiana o estera;

e) autoveicoli con targhe estere sempreché siano condotti dal proprietario o da componente della famiglia del proprietario stesso.

Art. 3.

Sanzioni

I contravventori ai divieti sono puniti con la sanzione amministrativa da L. 150.000 a L. 1.500.000 così come previsto dal secondo comma dell'articolo unico della legge 20 giugno 1966, n. 599, e modificato dal terzo comma dell'art. 113 e dall'art. 114 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 4.

Controllo

Il prefetto di Napoli è incaricato di assicurare la esecuzione del presente decreto e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti suddetti per tutto il periodo considerato.

Roma, addì 27 marzo 1987

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
CAPRIA

87A2831

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 4 giugno 1986.

Corresponsione del 20% del canone da parte dei titolari dei permessi di pesca in acque jugoslave, concessi in applicazione delle leggi 29 novembre 1980, n. 842, 27 aprile 1981, n. 243 e 6 aprile 1982, n. 183.

IL MINISTRO
DELLA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi n. 842/1980, n. 243/1981 e n. 183/1982, recanti proroghe dell'accordo di pesca firmato a Belgrado il 15 giugno 1973 tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia;

Considerato che ai sensi dell'art. 3, terzo comma, di dette leggi devesi procedere al recupero a carico dei titolari dei permessi di pesca del 20% dei canoni corrisposti dal Governo italiano;

Decreta:

Art. 1.

Ai titolari dei permessi di pesca in acque jugoslave concessi in applicazione della legge 29 novembre 1980, n. 842, fa carico l'obbligo di corrispondere la quota del 20% del canone versato dal Governo italiano alla controparte jugoslava in relazione alla proroga concessa fino al 31 dicembre 1978.

La quota di cui al comma precedente, complessivamente determinata in lire 114 milioni, è ripartita tra i titolari dei permessi di pesca beneficiari nelle distinte quote individuali indicate nell'allegato *A* che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Ai titolari dei permessi di pesca in acque jugoslave, concessi in applicazione della legge 27 aprile 1981, n. 243, fa carico l'obbligo di corrispondere la quota del 20% del canone versato dal Governo italiano alla controparte jugoslava in relazione alla proroga concessa fino al 31 dicembre 1979.

La quota di cui al comma precedente, complessivamente determinata in lire 160 milioni, è ripartita tra i titolari dei permessi di pesca beneficiari nelle distinte quote individuali indicate nell'allegato *B* che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Ai titolari dei permessi di pesca in acque jugoslave, concessi in applicazione della legge 6 aprile 1982, n. 183, fa carico l'obbligo di corrispondere la quota del 20% del canone versato dal Governo italiano alla controparte jugoslava in relazione alla proroga concessa fino al 31 dicembre 1980.

La quota di cui al comma precedente, complessivamente determinata in lire 160 milioni, è ripartita tra i titolari dei permessi di pesca beneficiari nelle distinte quote individuali indicate nell'allegato *C* che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

Le competenti capitanerie di porto, indicate negli allegati elenchi, notificano nei modi rituali agli interessati, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'intimazione di pagamento della somma da ciascuno di essi dovuta.

Art. 5.

Agli interessati è fatto obbligo:

a) di versare, entro sessanta giorni dalla data di notifica dell'intimazione di pagamento, l'importo dovuto sul conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, competente per territorio, con l'indicazione della causale del versamento, disposto a favore dell'entrata del bilancio dello Stato, capo X, cap. 2368;

b) di consegnare alla competente capitaneria di porto, entro quindici giorni dal termine utile per l'effettuazione del versamento, l'attestazione dell'avvenuto versamento.

Art. 6.

Le competenti capitanerie di porto provvedono, in assenza della prova di cui alla lettera *b)* del precedente articolo, ad attivare la procedura per il recupero coattivo della quota dovuta, secondo le modalità di legge vigenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, addì 4 giugno 1986

Il Ministro della marina mercantile
CARTA

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1986
Registro n. 6 Marina Mercantile, foglio n. 103

PREMESSA

Le somme individuali indicate negli allegati elenchi, dovute dai titolari dei permessi di pesca in acque jugoslave concessi in applicazione delle leggi n. 842/80, n. 243/81 e n. 183/82 sono state ricavate dividendo la quota del 20% di canone previsto da ciascuna delle leggi suindicate, per il tonnellaggio complessivo dei natanti che hanno ottenuto i permessi in questione.

Il risultato è stato poi moltiplicato per il tonnellaggio di ciascun battello autorizzato all'esercizio della pesca in acque jugoslave.

Legge n. 842/80
1978

Ancona	2.288,96
Rimini	804,74
Pescara	1.073,38
Molfetta	1.852,37
Manfredonia	741,14
Totale t.s.l.	6.760,59

Canone complessivo dovuto 20%: L. 114.000.000.

L. 114.000.000 : 6.760,59 = L. 16.862,44 (canone t.s.l.).

Legge n. 243/81
1979

Ancona	1.963,74
Rimini	780,00
Pescara	458,60
Molfetta	2.899,11
Manfredonia	1.741,50
Totale t.s.l.	7.842,95

Canone complessivo dovuto 20%: L. 160.000.000.

L. 160.000.000 : 7.842,95 = L. 20.400,49 (canone t.s.l.).

Legge n. 183/82
1980

Ancona	2.214,40
Rimini	847,59
Pescara	509,48
Molfetta	2.667,89
Manfredonia	765,20
Totale t.s.l.	7.004,56

Canone complessivo dovuto 20%: L. 160.000.000.

L. 160.000.000 : 7.004,56 = L. 22.842,27 (canone t.s.l.).

ALLEGATO A

ANCONA 1978

M/p	T.S.L.	Matricola	Armatore	Somma dovuta (Lire)
Dino S.	78,39	691	Giommi Gauro	1.321.846,68
Corriere (Arcobaleno II Bonci)	78,01	664	Giommi Gauro	1.315.438,95
Roby (Antonina Marino II Mimmo C.).	78,83	708	Rinaldi Rinaldo	1.329.266,15
Pasquale Carlo (Dante P.)	89,59	475	Paoletti Evandro	1.510.706,00
Adamo Padre (Paola Ciavaglia, Caterina Valeria)	89,17	637	Ciavaglia Valerio	1.503.623,78
Fontamara (Serpillo)	79,80	721	Celani Antonio	1.345.622,72
Luca Celani (Tugnon Ligustro Biancamaria Timo)	78,86	720	Celani Antonio	1.329.772,02
Mari II (Federico Giommi Giannina II Piramide)	79,52	624	Giommi Gauro	1.340.901,23
Francesca Adriana (Roberto T Tommaso A.)	79,79	638	Palazzi Alfredo	1.345.454,09
Belo (Ariete El Frel Belvale)	89,20	716	·Ferri Guido	1.504.129,65
Artide (Acero Rovere)	79,06	452	Omiccioli Maurizio	1.333.144,51
Regina Maris II (Antartide Aconito).	79,74	715	Omiccioli Maurizio	1.344.610,97
Ivetta	76,86	677	Omiccioli Maurizio	1.296.047,14
Vitaliano II (Audaste Giada I)	79,47	566	Bargnesi Augusto	1.340.058,11
Regina Maris II (Antartide Aconito).	79,74	715	Omiccioli Maurizio	1.344.610,97
Artide (Acero Rovere)	79,06	452	Omiccioli Maurizio	1.333.144,51
Mari II (Federico Giommi Giannina II Piramide)	79,52	624	Giorgi Guido	1.340.901,23
Vitaliano II (Audaste Giada I)	79,47	566	Bargnesi Augusto	1.340.058,11
Pasquale Carlo (Dante P.)	89,59	475	Paoletti Evandro	1.510.706,00
Francesco Adriana (Roberto T. Tommaso A.)	79,79	638	Palazzi Alfredo	1.345.454,09
Corriere (Arcobaleno II Bonci)	78,01	664	Giommi Gauro	1.315.438,95
Dino S.	78,39	691	Giommi Gauro	1.321.846,68
Adamo Padre (Paolo Ciavaglia Caterina Valeria)	89,17	737	Ciavaglia Valerio	1.503.623,78
Belo (Ariete El Frel Belvale)	89,20	716	Ferri Guido	1.504.129,65
Luca Celani (Tugnon Ligustro Biancamaria Timo)	78,86	720	Celani Antonio	1.329,772,02
Fontamara (Serpillo)	79,80	721	Celani Antonio	1.345.622,72
Giorgia R.	82,16	684	Mazzanti Duilio	1.385.418,08
Fortunale II (Lissandron Maddalena Ferrante R.)	89,91	585	Giommi Giulio	1.516.101,99
	2.288,96			

MANFREDONIA 1978

M/p	T.S.L	Matricola	Armatore	Somma dovuta (Lire)
Millescudi (Sipontum).	86,32	230 (MF 2857)	Balsamo Michele, Antonio e Matteo	1.455.565,83
Nuova Antonietta Madre (Antonietta B.)	71,20	185 (MF 2856)	Balsamo Michele, Antonio e Matteo	1.200.605,73
Filomena De Cristofaro	91,33	160 (MF 2835)	De Cristofaro Michele	1.540.046,65
Teresa De Cristofaro	92,47	166 (MF 2837)	De Cristofaro Michele e Matteo	1.559.269,83
Dora	78,48	193 (MF 2836)	De Cristofaro Michele e Matteo	1.323.364,30
Perla del Golfo	85,56	231 (MF 2854)	De Fabritiis Grieco Paolo e Grieco Donato	1.442.750,37
Maria Rosaria I.	78,26	200 (MF 2858)	Colletta Donato	1.319.654,56
Nuova Antonietta Madre (Antonietta B.)	71,20	185 (MF 2856)	Balsamo Michele, Antonio e Matteo	1.200.605,73
Millescudi (Sipontum).	86,32	230 (MF 2857)	Balsamo Michele, Antonio e Matteo	1.455.565,83
	741,14			

MOLFETTA 1978

M/p	T.S.L.	Matricola	Armatore	Somma dovuta (Lire)
Ambra	95,77	1298	Armenio Giovanni	1.614.915,88
Madre Teresa	86,43	1281	Pansini Vito, Donato, Antonio, Giuseppe e Binetti Pasquale	1.457.420,69
Romina	70,40	1274	Pansini Vito, Donato, Antonio, Giuseppe e Binetti Pasquale	1.187.115,78
Maria Dora	58,18	1251	Pansini Francesco e Messina Maria	981.056,76
Saverio Padre	99,93	1279	De Ceglia Nicolò e Antonio e Pansini Ottavia e Spaccavento Grazia	1.685.063,63
Stella dei Mari	82,47	1299	Altomare Antonio e Altomare Antonio Secondo	1.390,645,43
Achille Vescovo	71,02	1267	Farinato Salvatore	1.197.570,49
Mandingo	90,72	1307	De Pinto Pasquale	1.529.760,56
Paolo Sarpi	40,41	1071	Salvemini Mauro e De Pinto Anna	681.411,21
Marconi Primo	93,63	1313	De Pinto Raffaele	1.578.830,26
Domenico Sebastiano	88,84	1277	Salvemini Giacomo	1.498.059,17
Angela Lucrezia	52,60	1213	Mezzina Sergio	886.964,35
Maria Dora	58,18	1251	Pansini Francesco e Messina Maria	981.056,76
Kiki	73,51	1325	Amato Caputo Damiana	1.239.557,97
Papa Giovanni	92,29	1295	De Candia Antonio, Saverio, Biagio e Mauro	1.556,234,59
Madre Teresa	86,43	1281	Pansini Vito, Donato, Antonio e Giuseppe e Binetti Pasquale	1.457.420,69
Romina	70,40	1274	Pansini Vito, Donato, Antonio e Giuseppe e Binetti Pasquale	1.187.115,78
Corrado Padre	92,10	1331	Coppolecchia Domenico, Raffaele e Francesco	1.553.030,73
Saverio Padre	99,93	1279	De Ceglia Nicolò e Antonio e Pansini Ottavia e Spaccavento Grazia	1.685.063,63
Stella dei Mari	82,47	1299	Altomare Antonio e Altomare Antonio Secondo	1.390.645,43
Fiera del Levante	80,17	1283	Mezzina Marino e Giuseppe	1.351.861,82
Mandingo	90,72	1307	De Pinto Pasquale	1.529.760,56
Ambra	95,77	1298	Armenio Giovanni	1.614.915,88
	1.852,37			

PESCARA 1978

M/p	T.S.L.	Matr. iniz.	Matr. succ.	Armatore	Somma dovuta (Lire)
Cudisa (Crescentino II)	78,72	471		Balestrini Gianfranco	1.327.411,28
Vittorio S. (Massimo S. - Oreste P. - Sugina)	77,28	439	(746 AN)	Pirani Romeo	1.303.129,37
Girolamo S. (Pipeta)	73,57	381		Facchini Aldo	1.240.569,72
Crescentino	76,74	378		Bernacchia Giuliano	1.294.023,65
Edoardo Padre	67,21	319		Recchi Antonio, Domenico, Federico, Giuseppe, Roberto	1.133.324,60
Elisabetta	82,79	404		Guidotti Giovanni, Giacomo e Francesco	1.396.041,41
Francesco Crispi	107,04	507		Soc. coop. «Pesce Azzurro»	1.804.955,58
Nuovo Rio della Plata	96,68	443		D'Antonio Ornello, Otello Stella e Giacinta	1.630.260,70
Girolamo S. (Pipeta)	73,57	381		Facchini Aldo	1.240.569,72
Vittorio S. (Massimo S. - Oreste T. - Sugina)	77,28	439	(746 AN)	Pirani Romeo	1.303.129,37
Crescentino	76,74	378		Bernacchia Giuliano	1.294.023,65
Francesco Crispi	107,04	507		Soc. coop. «Pesce Azzurro»	1.804.955,58
Cudisa (Crescentino II)	78,72	471		Balestrini Gianfranco	1.327.411,28
	1.073,38				

RIMINI 1978

M/p	T.S.L.	Matricola	Armatore	Somma dovuta (Lire)
Fumeta	38,40	1070	Giuliani Lorenzo	647.517,70
Folgore II (Andrea II - Arno I - Riri II - Elvetico - Orata)	78,24	1133	Giorgi Guido	1.319.317,31
Vitalba	79,66	1203	Andreoni Gino	1.343.261,98
Gregorio II (Enrica M.)	89,82	1201	Piccoli Albano	1.514.584,37
Giannetto	30,41	926	Amati Aldo	512.786,81
Vitalba	79,66	1203	Andreoni Gino	1.343.261,98
Fumeta	38,40	1070	Giuliani Lorenzo	647.517,70
Barbara Ferri (Cigalin)	81,97	1195	Ciavaglia Giorgio	1.382.214,21
Folgore II (Andrea II - Arno I - Riri II - Elvetico - Orata)	78,24	1133	Giorgi Guido	1.319.317,31
Palazzi Ermenegildo	41,47	1094	Belardi Enzo	699.285,39
Gregorio II (Enrica M.)	89,82	1201	Piccoli Albano	1.514.584,37
Monimar	78,65	1210	Ciavaglia Valerio	1.326.230,91
	804,74			

ALLEGATO *B*

ANCONA 1979

M/p	T.S.L.	Matricola	Armatore	Somma dovuta (Lire)
Regina Maris II (Antartide - Aconito)	79,74	715	Omiccioli Maurizio	1.626.735,08
Artide (Acero - Rovere)	79,06	452	Omiccioli Maurizio	1.612.862,74
Mari II (Federico Giommi - Giannina II - Piramide)	79,52	624	Giorgi Guido	1.622.246,97
Vitaliano II (Audaste - Giada I)	79,47	566	Bargnesi Augusto	1.621.226,95
Pasquale Carlo (Dante P.)	89,59	475	Paoletti Evandro	1.827.679,90
Corriere (Arcobaleno II - Bonci)	78,01	664	Giommi Gauro	1.591.442,23
Dino S.	78,39	691	Giommi Gauro	1.599.194,42
Adamo Padre (Paola Ciavaglia - Caterina Valeria)	89,17	637	Ciavaglia Valerio	1.819.111,70
Belo (Ariete - El Frel - Belvale)	89,20	716	Ferri Guido	1.819.723,71
Luca Celani (Tugnon - Ligustro - Biancamaria - Timo)	78,86	720	Celani Antonio	1.608.782,65
Fontamara (Serpillo)	79,80	721	Celani Antonio	1.627,959,11
Giorgia R.	82,16	684	Mazzanti Duilio	1.676.104,26
Federico Giommi (Giannina II - Piramide)	79,52	624	Giorgi Guido	1.622.246,97
Dino S.	78,39	691	Giommi Gauro	1.599.194,42
Corriere (Arcobaleno II - Bonci)	78,01	664	Giommi Gauro	1.591.442,23
Antartide (Aconito)	79,74	715	Omiccioli Maurizio	1.626.735,08
Acero (Rovere)	79,06	452	Omiccioli Maurizio	1.612.862,74
Adamo Padre (Paola Ciavaglia - Caterina Valeria)	89,17	637	Ciavaglia Valerio	1.819.111,70
Tugnon (Ligustro - Biancamaria - Timo)	78,86	720	Celani Antonio	1.608.782,65
Ariete (El Frel - Belvale)	89,20	716	Ferri Guido	1.819.723,71
Audaste (Giada I)	79,47	566	Bargnesi Augusto	1.621.226,95
Massimo S. (Oreste P. - Sugina)	77,28	746	Pirani Romeo	1.576.549,87
Lissandron (Maddalena - Ferrante R.)	89,91	585	Giommi Giulio	1.834.208,06
Giorgia R.	82,16	684	Mazzanti Duilio	1.676.104,26
	1.963,74			

MANFREDONIA 1979

M/p	T.S.L.	Matricola	Armatore	Somma dovuta (Lire)
Piccolo Fiore	66,90	235 (MF 2849)	Castriotta - Castigliego Matteo e Castigliego Maria	1.364.792,78
Lady Anastasia	90,11	233	Gambardella Giuseppina	1.838.288,15
Clementina Madre I	90,73	228 (MF 2849)	Castigliego Matteo S.	1.850.936,46
Nuovo Giuseppe e Figli	60,20	216	Di Candia - Castigliego Clementina e Castigliego F. Saverio, Aldo Michele e Mario	1.228.109,50
Rischiatutto	55,47	210 (MF 2842)	Castriotta Vittorio	1.131.615,19
Filippo e Teresa	59,96	195 (MF 2850)	Azzalone Antonio	1.223.213,39
Perla del Gargano	54,30	170 (MF 2844)	Gramazio Pietro e Troiano Michelina	1.107.746,61
Luna Marinara	48,94	142 (MF 2827)	Castriotta - Castigliego Michele e Castigliego Antonietta	998.399,99
San Giovanni Martire	84,03	201 (MF 2839)	Olivieri Pasquale e Balsamo Sipontina	1.714.253,18
Luce del Mare	80,55	171	Castigliego M. Francesco	1.643.259,47
Perla del Golfo	85,56	231 (MF 2854)	De Fabritiis - Grieco Paolo e Grieco Donato	1.745.465,93
Città di Crotone	40,33	241 (MF 2860)	D'Ascanio F. Paolo e D'Ascanio Cosimo	822.751,77
Antonietta B.	71,20	185 (MF 2856)	Balsamo Michele, Antonio e Matteo	1.452.514,89
Sipontum	86,32	230 (MF 2857)	Balsamo Michele, Antonio e Matteo	1.760.970,30
Prima Sant'Anna	75,71	197 (MF 2861)	Muscatiello Michele	1.544.521,10
San Giovanni Martire	84,03	201 (MF 2839)	Olivieri Pasquale e Balsamo Sipontina	1.714.253,18
Rischiatutto	55,47	210 (MF 2842)	Castriotta Vittorio	1.131.615,19
Nuovo Giuseppe e Figli	60,20	216	Di Candia Clementina e Castigliego F. Saverio, Aldo, Michele, Mario	1.228.109,50
Clementina Madre I	90,73	228 (MF 2849)	Castigliego Matteo F. e Castigliego Francesco S.	1.850.936,46
Luce del Mare	80,55	171	Castigliego F. Matteo	1.643.259,47
Piccolo Fiore	66,90	235 (MF 2848)	Castriotta Matteo e Castigliego Maria	1.364.792,79
Lady Anastasia	90,11	233	Gambardella Giuseppina	1.838.288,16
Perla del Gargano	54,30	170 (MF 2844)	Gramazio Pietro e Troiano Michelina	1.107.746,61
Luna Marinara	48,94	142 (MF 2827)	Castriotta Michele, Castigliego Antonietta	998.399,99
Filippo e Teresa	59,96	195 (MF 2850)	Azzarone Antonio	1.223.213,39
	1.741,50			

MOLFETTA 1979

M/p	T.S.L.	Matr.	Armatore	Somma dovuta (Lire)
Paolo Sarpi	40,41	1071	Salvemini Mauro e De Pinto Anna	824.383,81
Marconi Primo	93,63	1313	De Pinto Raffaele	1.910.097,88
Domenico Sebastiano	88,84	1277	Salvemini Giacomo	1.812.379,54
Angela Lucrezia	52,60	1213	Mezzina Sergio	1.073.065,78
Maria Dora	58,19	1251	Pansini Francesco e Messina Maria	1.187.104,52
Kiki	73,51	1325	Amato Caputo Damiana	1.499.640,02
Papa Giovanni	92,29	1295	De Candia Antonio, Saverio, Biagio e Mauro	1.882.761,23
Madre Teresa	86,43	1281	Pansini Vito, Donato, Antonio e Giuseppe e Binetti Pasquale	1.763.214,36
Romina	70,40	1274	Pansini Vito, Donato, Antonio e Giuseppe e Binetti Pasquale	1.436.194,50
Corrado Padre	92,10	1331	Coppolecchia Domenico, Raffaele e Francesco	1.878.885,13
Saverio Padre	99,93	1279	De Ceglia Nicolò e Antonio, Pansini Ottavia e Spaccavento Grazia	2.038.620,97
Stella dei Mari	82,47	1299	Altomare Antonio e Altomare Antonio Secondo	1.682.428,42
Fiera del Levante	80,17	1283	Mezzina Marino e Giuseppe	1.635.507,29
Mandingo	90,72	1307	De Pinto Pasquale	1.850.732,46
Ambra	95,77	1298	Armenio Giovanni	1.953.754,93
Gregorio Pompeo	52,41	1343	Azzolini Luigi	1.069.189,69
Saverio Padre	99,93	1279	De Ceglia Nicolò e Antonio, Pansini Ottavia e Spaccavento Grazia	2.038.620,97

M/p	T.S.L.	Matricola	Armatore	Somma dovuta (Lire)
Kiki	73,51	1325	Mezzina Antonio	1.499.640,02
Ambra	95,77	1298	Armenio Giovanni	1.953.754,93
Fratelli Camporeale	99,43	1290	Camporeale Vito	2.028.420,73
Stella dei Mari	82,47	1299	Altomare Antonio e Altomare Antonio Secondo	1.682.428,42
Diana Prima	95,13	1291	Veneziano Ferdinando	1.940.698,62
Angela Pasquale	92,10	1287	Tedesco Domenico	1.878.885,13
Mandingo	90,72	1307	De Pinto Pasquale	1.850.732,46
Davide	90,40	1260	De Candia Antonio, Saverio, Biagio e Mauro	1.844.204,30
Papa Giovanni	92,29	1295	De Candia Antonio, Saverio, Biagio e Mauro	1.882.761,23
Paolo Sarpi	40,41	1071	Salvemini Mauro e De Pinto Anna	824.383,81
N. Santa Fedele	79,08	867	Mezzina Sergio	1.613.270,75
Angela Lucrezia	52,60	1213	Mezzina Sergio	1.073.065,78
Marconi Primo	93,63	1313	De Pinto Raffaele	1.910.097,88
Romina	70,40	1274	Pansini Vito, Donato, Antonio e Giuseppe e Binetti Pasquale	1.436.194,50
Madre Teresa	86,43	1281	Pansini Vito, Donato, Antonio e Giuseppe e Binetti Pasquale	1.763.214,36
Domenico Sebastiano	88,84	1277	Salvemini Giacomo	1.812.379,54
Maria Dora	58,19	1251	Pansini Francesco e Messina Maria	1.187.104,52
Gino Sciarretta I	75,81	1319	Romano Vito	1.546.561,15
Corrado Padre	92,10	1331	Coppolecchia Domenico	1.878.885,13
	2.899,11			

RIMINI 1979

M/p	T.S.L.	Matricola	Armatore	Somma dovuta (Lire)
Fumeta	38,40	1070	Giuliani Lorenzo	783.378,82
Barbara Ferri (Cigalin)	81,97	1195	Ciavaglia Giorgio	1.672.228,17
Folgore II (Andrea II, Arno I, Riri II, Elvetico, Orata)	78,24	1133	Giorgio Guido	1.596.134,34
Palazzi Ermenegildo	41,47	1094	Berardi Renzo	846.008,33
Gregorio II (Enrica M.)	89,82	1201	Piccoli Albano	1.832.372,02
Andrea II (Arno I, Rirri II, Elvetico, Orata)	78,24	1133	Giorgi Guido	1.596.134,34
Palazzi Ermenegildo	41,47	1094	Berardi Renzo	846.008,33
Vitellone (Claudio M.)	79,95	1175	Mauri Bruna	1.631.019,18
Enrica M.	89,82	1201	Piccoli Albano	1.832.372,02
Alessandro C.	78,65	1210	Ciavaglia Valerio	1.604.498,54
Barbara Ferri (Cigalino)	81,97	1195	Ciavaglia Giorgio	1.672.228,17
	780,00			

ALLEGATO *C*

ANCONA 1980

M/p	T.S.L.	Matricola	Armatore	Somma dovuta (Lire)
Federico Giommi (Giannina II - Piramide)	79,52	624	Giorgi Guido	1.816.417,32
Oreste P. (Sugina)	77,28	746	Pirani Romeo	1.765.250,63
Ligustro (Biancamaria - Timo)	78,86	720	Celani Antonio	1.801.341,42
Serpillo	79,80	721	Celani Antonio	1.822.813,15
Audaste (Giada I)	79,47	566	Bargnesi Augusto	1.815.275,20
Dante P.	89,59	475	Paoletti Evandro	2.046.438,97
Maddalena (Ferrante R.)	89,91	585	Giommi Giulio	2.053.748,50
Rovere	73,06	452	Omiccioli Maurizio	1.668.856,25
Aconito	79,74	715	Omicciolí Maurizio	1.821.442,61
El Frel (Belvale)	89,20	716	Ferri Guido	2.037.530,49
Paola Ciavaglia (Caterina Valeria)	89,17	637	Ciavaglia Valerio	2.036.845,22
Aconito	79,74	715	Omicciolí Maurizio	1.821.442,61
Rovere	79,06	452	Omicciolí Maurizio	1.805.909,87
Serpillo	79,80	721	Celani Antonio	1.822.813,15
Ligustro (Biancamaria - Timo)	78,86	720	Celani Antonio	1.801.341,42
Sugina	77,28	746	Pirani Romeo	1.765.250,63

M/p	T.S.L.	Matricola	Armatore	Somma dovuta (Lire)
Giada I	79,47	566	Bargnesi Augusto	1.815.275,20
Giannina II (Piramide)	79,52	624	Giorgi Guido	1.816.417,32
Dino S.	78,39	691	Giommi Gauro	1.790.605,55
Bonci	78,01	664	Giommi Gauro	1.781.925,49
Dante P.	89,59	475	Paoletti Evandro	2.046.438,97
Maddalena (Ferrante R.)	89,91	585	Giommi Giulio	2.053.748,50
Paola Ciavaglia	89,17	637	Ciavaglia Valerio	2.036.845,22
Belvale	89,20	716	Ferri Guido	2.037.530,49
Tommaso A.	79,79	638	Palazzi Alfredo	1.822.584,73
Giorgia R.	82,16	684	Mazzanti Duilio	1.876.720,91
Telli (Mimmo C.)	78,85	708	Marino Diego	1.801.112,99
	2.214,40			

MANFREDONIA 1980

M/p	T.S.L.	Matricola	Armatore	Somma dovuta (Lire)
Filomena De Cristofaro	91,33	160 (MF 2835)	De Cristofaro Michele	2.086.184,52
Domenico Olivieri	93,69	189 (MF 2833)	Facciorusso Serafina	2.140.092,28
Città di Crotone	40,33	241 (MF 2860)	D'Ascanio F. Paolo e D'Ascanio Cosimo	921.228,75
Prima Sant'Anna	75,71	197 (MF 2861)	Muscatiello Michele	1.729.388,27
Sipontum	86,32	230 (MF 2857)	Balsamo Michele, Antonio, Matteo	1.971.744,75
Antonietta B.	71,20	185 (MF 2856)	Balsamo Michele, Antonio, Matteo	1.626.369,63
Prima Sant'Anna	75,71	197 (MF 2861)	Muscatiello Michele	1.729.388,27
Antonietta B.	71,20	185 (MF 2856)	Balsamo Michele, Antonio, Matteo	1.626.369,63
Sipontum	86,32	230 (MF 2857)	Balsamo Michele, Antonio, Matteo	1.971.744,75
Portofino	73,39	205 (MF 2852)	Gambardella Andrea	1.676.394,20
	765,20			

MOLFETTA 1980

M/p	T.S.L.	Matricola	Armatore	Somma dovuta (Lire)
Papa Giovanni	92,29	1295	De Candia Antonio, Biagio, Saverio e Mauro	2.108.113,10
Mandingo	90,62	1307	De Pinto Pasquale	2.069.966,51
Vega di Lira	75,38	868	Spadavecchia Giovannangelo	1.721.850,32
Paolo Sarpi	40,41	1071	De Pinto Anna	923.056,14
Marconi Primo	93,63	1313	De Pinto Raffaele	2.138.721,75
Kiki	73,51	1325	Mezzina Antonio	1.679.135,27
Diana Prima	95,35	1291	Veneziano Ferdinando	2.178.010,45
Angela Pasquale	43,49	1287	Tedesco Domenico	993.410,33
Ambra	95,77	1298	Armenio Giovanni	2.187.604,20
Stella dei Mari	82,47	1299	Altomare Antonio e Altomare Antonio Secondo	1.883.802,01
Fratelli Camporeale	99,43	1290	Camporeale Vito	2.271.206,91
Corrado Padre	92,10	1331	Coppolecchia Domenico, Raffaele e Francesco	2.103.773,07
Angela Lucrezia	52,60	1213	Mezzina Sergio	1.201.503,41
Saverio Padre	99,93	1279	De Ceglia Nicolò, Antonio e Pansini Ottavia e Spaccavento Grazia	2.282.628,05
N. Santa Fedele	79,08	867	Mezzina Sergio	1.806.366,72
Maria Dora	58,19	1251	Pansini Francesco, Messina Maria	1.329.191,70
Domenico Sebastiano	88,84	1277	Salvemini Giacomo	2.029.307,27

M/p	T.S.L.	Matricola	Armatore	Somma dovuta (Lire)
Davide	90,40	1260	De Candia Biagio, Antonio, Saverio e Mauro	2.064.941,21
Papa Giovanni	92,29	1295	De Candia Biagio, Antonio, Saverio e Mauro	2.108.113,10
Kiki	73,51	1325	Mezzina Antonio	1.679.135,27
Diana Prima	95,35	1291	Veneziano Ferdinando	2.178.010,45
Paolo Sarpi	40,41	1071	Salvemini Mauro e De Pinto Anna	923.056,14
Stella dei Mari	82,77	1299	Altomare Antonio e Altomare Antonio Secondo	1.890.654,69
Angela Pasquale	43,49	1287	Tedesco Domenico	993.410,33
Ambra	95,77	1298	Armenio Giovanni	2.187.604,20
Marconi Primo	93,63	1313	De Pinto Raffaele	2.138.721,75
Angela Lucrezia	52,60	1213	Mezzina Sergio	1.201.503,41
N. Santa Fedele	79,08	867	Mezzina Sergio	1.806.366,72
Vega di Lira	75,38	868	Spadavecchia Giovannangelo	1.721.850,32
Saverio Padre	99,93	1279	De Ceglia Nicolò e Antonio e Pansini Ottavia e Spaccavento Grazia	2.282.628,05
Maria Dora	58,19	1251	Pansini Francesco, Giovannangelo, Agostino, Antonio e Dorotea	1.329.191,70
Gino Sciarretta I	75,81	1319	Romano Vito	1.731.672,49
Dobermann	75,47	1305	Carvatore Francesco, Testini Leonardo e Corrieni Antonio	1.723.906,12
Mandingo (dal 15-12)	90,72	1307	De Pinto Pasquale	2.072.250,74
	2.667,89			

PESCARA 1980

M/p	T.S.L.	Matricola	Armatore	Somma dovuta (Lire)
Cudisa (Crescentino II)	78,72	471	Balestrini Gianfranco	1.798.143,50
Pipeta	73,57	381	Facchini Aldo	1.680.505,81
Danubio (Missouri)	102,57	455	Omiccioli Ermes	2.340.190,57
Crescentino II	78,72	471	Balestrini Gianfranco	1.798.143,50
Pipeta	73,57	381	Facchini Aldo	1.680.505.81
Missouri	102,45	455	Omiccioli Ermes	2.340.190,57
	509,48			

RIMINI 1980

M/p	T.S.L.	Matricola	Armatore	Somma dovuta (Lire)
Arno I (Riri II - Elvetico - Orata)	78,24	1133	Giorgi Guido	1.787.179,21
Palazzi Ermenegildo	41,47	1094	Berardi Renzo	947.268,94
Enrica M.	89,82	1201	Piccoli Albano	2.051.692,70
Cigalin	81,97	1195	Ciavaglia Giorgio	1.872.380,88
Alessandro C.	78,65	1210	Ciavaglia Valerio	1.796.544,54
Riri II (Elvetico - Orata)	78,24	1133	Giorgi Guido	1.787.179,21
Cigalin	81,97	1195	Ciavaglia Giorgio	1.872.380,88
Enrica M.	89,82	1201	Piccoli Albano	2.051.692,70
Alessandro C.	78,65	1210	Ciavaglia Valerio	1.796.544,54
Isabella	68,81	1215	Brogagna Walter	1.571.776,60
Vitellone (Claudio M.)	79,95	1175	Mauri Bruna	1.826.239,49
	847,59			

87A2556

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 25 febbraio 1987.

Criteri e modalità per la concessione o la locazione di beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato in favore di enti pubblici territoriali, delle unità sanitarie locali, nonché di enti ecclesiastici, civilmente riconosciuti, della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 11 luglio 1986, n. 390, che disciplina le concessioni e le locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato in favore di enti o istituti culturali, degli enti pubblici territoriali, delle unità sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici;

Ritenuto che la predetta legge, all'art. 2, comma secondo, prevede che il Ministro delle finanze, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione o la locazione di beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato in favore di enti pubblici territoriali, delle unità sanitarie locali, nonché di enti ecclesiastici, civilmente riconosciuti, della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato siano regolati per legge sulla base delle intese di cui all'art. 8 della Costituzione;

Decreta:

Le concessioni o le locazioni degli immobili demaniali o patrimoniali dello Stato in favore dei soggetti indicati all'art. 2, comma 2, della legge n. 390/86, sono assentite con i criteri e le modalità di cui appresso:

1) accertamento preliminare, da parte dell'Amministrazione finanziaria, che l'immobile non sia idoneo né suscettibile di utilizzazione, anche temporanea, per uso governativo. Qualora un immobile idoneo e/o suscettibile di soddisfare esigenze governative viene, per motivi contingenti, assentito in concessione o in locazione all'ente richiedente, non potrà prescindersi, per la sua utilizzazione, dall'applicazione di un canone determinato sulla base dei valori locativi in comune commercio;

2) espressa indicazione, nell'atto di concessione o di locazione, degli specifici fini per i quali l'immobile viene concesso o locato;

3) attestazione del commissario del Governo presso la regione interessata, o del prefetto della provincia, che l'uso cui l'ente locale intende destinare il bene di proprietà dello Stato rientri tra i compiti istituzionali dell'ente medesimo a norma delle vigenti disposizioni di legge;

4) verifica periodica — da effettuarsi almeno ogni tre anni a cura dell'intendenza di finanza — per accertare che l'immobile concesso o locato sia effettivamente destinato alle finalità indicate nell'atto di concessione o di locazione;

5) la concessione o la locazione, da assentire in ogni caso su disposizione della Direzione generale del demanio, ha di regola una durata non superiore ai sei anni; qualora l'amministrazione ne ravvisi la necessità, in considerazione di particolari finalità da perseguire dall'ente richiedente o nel caso in cui si imponga al concessionario o locatario l'obbligo di eseguire opere di ripristino, restauro o ristrutturazione particolarmente onerose, la concessione o la locazione può avere una durata superiore, comunque non eccedente i diciannove anni; in tale ultimo caso, nei relativi atti, va previsto il periodo di tempo entro il quale le opere stesse devono essere ultimate;

6) assunzione, da parte del concessionario o del locatario, degli oneri della manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché degli oneri delle contribuzioni di qualsiasi natura gravanti sull'immobile;

7) verifica periodica triennale, da parte dell'ufficio tecnico erariale, per accertare lo stato manutentivo dell'immobile concesso o locato e per indicare le eventuali opere di manutenzione di cui l'immobile necessiti. L'esito della verifica viene portato a conoscenza sia dell'intendenza di finanza che della Direzione generale del demanio;

8) applicazione di un canone pari al dieci per cento di quello determinato dall'ufficio tecnico erariale sulla base dei valori locativi in comune commercio;

9) adeguamento annuale del canone stesso in proporzione diretta alla media dei valori della lira calcolati distintamente dall'Istituto centrale di statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso;

10) revoca o risoluzione in qualsiasi momento, con preavviso di sei mesi, della concessione o della locazione, per sopravvenute esigenze di carattere governativo;

11) acquisizione alla proprietà statale, al termine della concessione o della locazione, di tutte le addizioni e/o migliorie apportate all'immobile concesso o locato, senza diritto a rimborso o indennizzo di sorta;

12) divieto assoluto di subconcessione;

13) inapplicabilità delle disposizioni agevolative previste dalla legge n. 390/86 in caso di occupazione abusiva o, comunque, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione finanziaria;

14) decadenza o risoluzione della concessione o della locazione in caso di mancata osservanza di una qualsiasi delle prescrizioni di cui al presente decreto, con l'obbligo, da parte del concessionario o del locatario, della restituzione immediata dell'immobile libero da persone e cose nonché della corresponsione di una penale pari all'intero ammontare del canone annuo a suo tempo determinato dall'ufficio tecnico erariale in regime di libero mercato, dovuto per tutto il periodo di occupazione, maggiorato delle percentuali annue di aggiornamento ISTAT, secondo i criteri di cui al punto 9, con detrazione di quanto già corrisposto.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1987

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1987
Registro n. 15 Finanze, foglio n. 333

87A2896

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 12 marzo 1987.

Controllo della filettatura del bocchello, in aggiunta alle operazioni di collaudo previste nel paragrafo I dell'art. 11 del decreto ministeriale 12 settembre 1925, per le bombole in acciaio di capacità compresa da 1 e 1000 litri.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 10 luglio 1970, n. 579;

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1971;

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 12 settembre 1925, e successive serie di norme integrative;

Ritenuta la necessità di prescrivere, alla luce delle esperienze acquisite, ulteriori controlli ai fini della sicurezza in occasione delle verifiche e prove per l'approvazione delle bombole in acciaio in un sol pezzo;

Sentito il parere favorevole della commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, espresso nella seduta del 24 ottobre 1986;

Decreta:

Art. 1.

Il presente decreto ministeriale si applica alle bombole in acciaio in un sol pezzo, di capacità compresa tra 1 e 1000 litri.

Art. 2.

Le operazioni di collaudo comuni a tutte le categorie di recipienti previste nel paragrafo I dell'art. 11 del decreto ministeriale 12 settembre 1925 comprendono anche il controllo della filettatura del bocchello.

Tale controllo ha lo scopo di verificare il rispetto delle tolleranze previste. Esso va effettuato a campionatura sul 10% dei recipienti del lotto e va esteso a tutti i recipienti qualora si riscontri la mancata osservanza delle tolleranze indicate dal costruttore, sia anche in un solo recipiente.

Art. 3.

Il presente decreto andrà in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1987

Il Ministro: SIGNORILE

NOTE

Note alle premesse:

— La legge n. 579/1970, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 10 agosto 1970, concerne: «Trasporto su strada di merci pericolose».

— Il D.M. 5 giugno 1971 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 30 giugno 1971.

— Il D.M. 12 settembre 1925 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 6 ottobre 1925.

Nota all'art. 2:

Per quanto concerne il D.M. 12 settembre 1925, vedi note alle premesse.

87A2855

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 2 marzo 1987

Determinazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi a carico dello Stato e delle regioni sulle operazioni di credito turistico-alberghiero.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica;

Visto l'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto in data 30 dicembre 1986, registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1987, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 167, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 11 del 15 gennaio 1987, con il quale il tasso massimo da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi sulle operazioni di credito turistico-alberghiero effettuate con fondi non provenienti dal collocamento di titoli obbligazionari (casse di risparmio) è stato determinato nella misura del 12,35% annuo posticipato con riserva di modificare tale misura ove le condizioni del mercato finanziario subissero variazioni nel corso dell'anno 1987;

Ritenuto che per effetto del mutamento della situazione del mercato finanziario si rende necessario modificare la predetta misura massima del tasso di interesse sulle operazioni di credito turistico-alberghiero;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive integrazioni, in relazione alla necessità di determinare tale tasso con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella prossima adunanza;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 12 marzo 1968, n. 326, nonché dell'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il tasso massimo da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi sulle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni sopra richiamate e dalle leggi regionali recanti agevolazioni creditizie a favore del settore turistico-alberghiero è determinato nella misura del 12,30% annuo posticipato a decorrere dalla data del presente decreto.

Il suddetto tasso massimo di interesse si applica alle operazioni effettuate con fondi non provenienti dal collocamento di titoli obbligazionari (casse di risparmio) e potrà essere modificato in relazione alle variazioni delle condizioni del mercato finanziario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 marzo 1987

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1987
Registro n. 7 Tesoro, foglio n. 328

87A2801

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 15 ottobre 1986.

Regolamento di esecuzione della legge 3 agosto 1985, n. 429, recante norme per la gestione dei contributi versati dagli studenti delle università e degli istituti superiori.

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 11, ultimo comma, della legge 18 dicembre 1951, n. 1551;

Vista la legge 3 agosto 1985, n. 429, recante norme per la gestione dei contributi versati dagli studenti delle università e degli istituti superiori ai sensi dell'art. 11, ultimo comma, della citata legge 18 dicembre 1951, n. 1551;

Visto il comma 5 dell'articolo unico della citata legge n. 429/1985 il quale prevede l'emanazione del relativo regolamento di esecuzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 10 luglio 1986;

EMANA

il seguente decreto:

Capo I

INIZIATIVE ED ATTIVITÀ CULTURALI E SOCIALI

Art. 1.

Commissione

1. Per l'utilizzazione dei fondi destinati ad iniziative ed attività culturali e sociali, di cui alla legge 3 agosto 1985, n. 429, è costituita una apposita commissione del consiglio di amministrazione composta:

a) dai rappresentanti degli studenti nel consiglio di amministrazione ovvero nelle libere università nelle quali non è prevista la partecipazione degli studenti al consiglio di amministrazione, dai rappresentanti degli studenti nel consiglio di amministrazione dell'Opera universitaria o di altro ente avente analoghi compiti;

b) da docenti scelti dal consiglio di amministrazione fra i propri componenti, in numero pari a quello dei rappresentanti degli studenti.

2. Il presidente è eletto nel proprio seno dalla commissione fra i rappresentanti dei professori universitari.

3. La commissione ha la stessa durata del consiglio di amministrazione. I compiti della commissione cessano qualora perdano la qualità di componenti del consiglio stesso.

4. La commissione è convocata dal presidente ordinariamente almeno due volte all'anno e straordinariamente sempre che occorra o su richiesta di almeno la metà dei suoi componenti.

5. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno quattro componenti; per la validità delle delibere è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 2.

Soggetti richiedenti

La richiesta di utilizzazione del fondo destinato ad iniziative ed attività culturali e sociali, può essere presentata da:

a) associazioni studentesche che hanno rappresentanze nei consigli di facoltà;

b) altre associazioni studentesche universitarie che abbiano come associati almeno cinquanta studenti in corso o fuori corso da non più di un anno;

c) gruppi di studenti universitari composti da almeno cinquanta studenti in corso o fuori corso da non più di un anno.

Art. 3.

Procedimento

1. Le iniziative ed attività culturali e sociali da svolgere nel corso di un anno accademico vanno finanziate sulla base delle disponibilità di bilancio iscritte nell'apposito capitolo dell'anno finanziario in corso al momento della presentazione delle richieste ai sensi del successivo comma 4.

2. La commissione, subito dopo l'approvazione del bilancio preventivo da parte del consiglio di amministrazione e comunque non oltre il 30 gennaio di ciascun anno, determina i criteri di massima per la distribuzione del fondo a disposizione e ne dà idonea pubblicità nell'ambito dell'ateneo indicando l'ammontare del fondo stesso.

3. La commissione, può stabilire, tra i criteri di massima, l'accantonamento di una quota parte del fondo, non superiore al 15% del suo ammontare, per finanziare attività per esigenze sopravvenute o per modifiche od integrazioni di piani già approvati.

4. Le richieste di finanziamento per le iniziative ed attività da svolgere nell'anno accademico successivo vanno presentate entro il 30 maggio di ciascun anno e devono contenere:

a) l'indicazione dettagliata delle iniziative per cui si chiede il contributo delle relative spese e dei periodi di svolgimento e delle modalità di pubblicità intese a promuovere la partecipazione degli studenti;

b) il preventivo di spesa per ciascuna iniziativa;

c) la designazione di un delegato e di un supplente, quale responsabile nei confronti dell'università e dei terzi per tutto quanto attiene alla regolare esecuzione ed attuazione delle iniziative.

5. Entro il 30 giugno di ciascun anno la commissione di cui al precedente art. 1 delibera sulle richieste presentate.

6. Nel caso sia stato disposto l'accantonamento di cui al precedente comma 3, le richieste vanno presentate entro il 31 gennaio dell'anno successivo e la commissione delibera sulle stesse entro il 15 febbraio dello stesso anno.

Art. 4.

Espletamento

1. Tutte le iniziative ed attività finanziate inerenti a ciascun anno accademico, devono essere espletate e completate entro l'anno accademico cui si riferiscono.

2. Il relativo finanziamento è revocato per le parti non espletate e incrementa le disponibilità dell'apposito capitolo di bilancio dell'esercizio successivo.

3. Al termine di ciascun anno accademico le associazioni o gruppi di studenti sono tenuti a presentare alla commissione di cui al precedente art. 1 una relazione illustrativa delle iniziative svolte e delle forme di pubblicità adottate che va allegata alla eventuale richiesta per l'anno successivo.

Art. 5.

Liquidazione dei contributi

1. I contributi sono liquidati su richiesta del delegato di cui all'art. 3, comma 4, lettera *c*), dal competente ufficio dell'università, in base alla documentazione delle spese e nei limiti del finanziamento approvato.

2. Per le piccole spese, che singolarmente non eccedono le L. 20.000 e nel limite massimo di L. 200.000 per l'attuazione di ciascun piano, il responsabile è esentato sotto la sua personale responsabilità dall'obbligo di documentazione.

Capo II

INIZIATIVE ED ATTIVITÀ SPORTIVE UNIVERSITARIE

Art. 6.

Utilizzazione del fondo

1. L'utilizzazione del fondo, pari al 50%, di cui alla legge n. 429/85 destinato alla gestione, alla manutenzione, al potenziamento ed alla costruzione di impianti sportivi e a manifestazioni sportive universitarie è affidata dal consiglio di amministrazione, ad enti legalmente riconosciuti che perseguano come finalità la pratica e la diffusione dello sport universitario e l'organizzazione di manifestazioni sportive universitarie a carattere nazionale ed internazionale.

2. A tal fine il consiglio di amministrazione, sentito il comitato per lo sport di cui alla legge 28 giugno 1977, n. 394, delibera sulle modalità di utilizzo del fondo, tenuto conto dell'esigenza di coordinare l'utilizzazione stessa con il programma di sviluppo delle attività sportive elaborato ai sensi dell'art. 1 della predetta legge n. 394/1977 e provvede alla relativa realizzazione mediante convenzione da stipulare con gli enti di cui al comma 1, sulla base di uno schema tipo predisposto dal Ministero della pubblica istruzione.

Capo III

NORME COMUNI

Art. 7.

Fondi accantonati

1. Le università che hanno accantonato in precedenza, fino alla data del 31 dicembre 1985, i fondi derivanti dall'applicazione dell'art. 11 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, li utilizzano per le finalità previste dalla legge 3 agosto 1985, n. 429, in base a piani pluriennali approvati dal consiglio di amministrazione.

2. A tal fine, il consiglio di amministrazione determina preventivamente l'ammontare della quota da riservare alle iniziative ed attività sportive universitarie, in misura non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento. La predetta quota va utilizzata con le modalità di cui al precedente art. 6.

3. Per l'utilizzazione della quota destinata alle attività culturali e sociali, la commissione di cui all'art. 1 propone piani pluriennali che possono prevedere la destinazione di tutto o in parte del fondo disponibile ad integrazione in un arco temporale stabilito dei fondi annuali destinati a finanziare in via ordinaria le predette attività o a finanziare piani di attività presentati dagli aventi diritto da svolgere oltre un anno accademico. Per quest'ultimo caso la commissione determina le modalità di presentazione delle domande, tempi e i modi di attuazione delle iniziative.

4. Le proposte della commissione sono sottoposte per l'approvazione al consiglio di amministrazione, che adotta le conseguenti delibere dandone idonea pubblicità nell'ambito dell'ateneo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1986

Il Ministro: FALCUCCI

87A2854

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 23 marzo 1987.

Estinzione di quindici enti ecclesiastici della diocesi di Bovino.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 20 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 7 gennaio 1986, con il quale ha acquistato la personalità giuridica l'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Foggia, di Bovino e di Troia ed hanno perso la personalità giuridica le mense vescovili, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nelle diocesi stesse;

Visto il decreto in data 13 agosto 1986 con il quale il vescovo diocesano di Bovino elenca i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi, estintisi unitamente alla mensa vescovile;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta efficacia civile al decreto del vescovo diocesano di Bovino richiamato in premessa.

Art. 2.

L'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Bovino estintisi unitamente alla mensa vescovile, è il seguente:

PROVINCIA DI FOGGIA

1. Comune di Bovino, mensa vescovile della diocesi di Bovino, con sede in 71023 Bovino, piazza Duomo, 6.
2. Comune di Bovino, dieci benefici canonicali e cinque mansionariali del capitolo cattedrale di Bovino, aventi sede in 71023 Bovino, piazza Duomo, presso la cattedrale di Bovino.
3. Comune di Bovino, beneficio parrocchiale dei SS.AA. Pietro e Paolo, sito in 71023 Bovino, via S. Pietro.
4. Comune di Bovino, beneficio parrocchiale di Sant'Antonio, sito in 71023 Bovino presso villa comunale.
5. Comune di Bovino, beneficio parrocchiale di Santa Maria di Valleverde, sito in 71023 Bovino, località Valleverde.
6. Comune di Bovino, beneficio parrocchiale di San Lorenzo, sito in 71023 Bovino, località Bovino-Ponte.
7. Comune di Accadia, beneficio parrocchiale dei SS.AA. Pietro e Paolo, sito in 71021 Accadia, Piazza Santi Pietro e Paolo.
8. Comune di Castelluccio de' Sauri, beneficio parrocchiale del SS. Salvatore, sito in 71025 Castelluccio de' Sauri, Vico I Chiesa.
9. Comune di Deliceto, beneficio parrocchiale del SS. Salvatore, sito in 71026 Deliceto, via Pietro Perrone.
10. Comune di Deliceto, beneficio parrocchiale di San Rocco, sito in 71026 Deliceto, largo San Rocco.
11. Comune di Monteleone di Puglia, beneficio parrocchiale di San Giovanni, Battista, sito in 71020 Monteleone di Puglia, piazza Regina Margherita.
12. Comune di Panni, beneficio parrocchiale di Maria SS. Assunta in Cielo, sito in 71020 Panni, largo Mons. Senerchia.
13. Comune di S. Agata di Puglia, beneficio parrocchiale di S. Nicola, sito in 71028 S. Agata di Puglia, via Roma.
14. Comune di S. Agata di Puglia, beneficio parrocchiale di S. Andrea, sito in 71028 S. Agata di Puglia, largo S. Andrea.
15. Comune di S. Agata di Puglia, beneficio parrocchiale di S. Michele Arcangelo, sito in 71028 S. Agata di Puglia, via S. Angelo.

Roma, addì 23 marzo 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A2779

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 25 marzo 1987

Ulteriori integrazioni all'ordinanza n. 6/219/ZA del 23 luglio 1984, concernente: «Comitato consultivo per l'esame delle questioni tecniche amministrative connesse all'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219». (Ordinanza n. 74/219/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

(DELEGATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 21 E 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219)

Visto l'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 settembre 1986;

Viste le proprie ordinanze n. 6/219/ZA del 23 luglio 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 10 agosto 1984, n. 8/219/ZA, del 7 agosto 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 14 agosto 1984, n. 16/219/ZA del 10 ottobre 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 22 ottobre 1984, n. 18/219/ZA del 19 ottobre 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 26 ottobre 1984, n. 20/219/ZA del 2 novembre 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 308 dell'8 novembre 1984, n. 21/219/ZA dell'8 novembre 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 315 del 15 novembre 1984 e n. 34/219/ZA del 26 aprile 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 9 maggio 1985 con le quali è stato costituito un comitato consultivo per l'esame delle questioni tecniche ed amministrative connesse all'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Ravvisata l'opportunità di integrare il predetto comitato con un esperto per l'esame dei progetti relativi agli interventi previsti dai citati articoli 21 e 32 della legge n. 219/81;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

Dispone:

Il prof. Anacleto Morelli, professore di gestione urbanistica dell'Università di Reggio Calabria, a decorrere dalla data della presente ordinanza entra a far parte — quale componente — del comitato di cui in premessa.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A2729

ORDINANZA 25 marzo 1987.

Norme dirette a snellire le procedure relative al pagamento delle indennità espropriative nonché allo svincolo delle indennità depositate nella Cassa depositi e prestiti. (Ordinanza n. 75/219/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

(DELEGATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 21 E 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219)

Visto l'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, con il quale, tra l'altro, sono state attribuite al Ministro delegato tutte le competenze per le procedure di occupazione e di esproprio da svolgersi secondo le modalità indicate dall'art. 80 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 settembre 1986;

Vista la legge 9 agosto 1986, n. 472;

Vista l'ordinanza 21 marzo 1984;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Viste le convenzioni con le quali sono stati affidati ai concessionari gli interventi di cui al citato art. 32 della legge n. 219/81;

Considerata la necessità, nell'interesse generale, di accelerare le procedure relative alle espropriazioni delle aree occorrenti alla realizzazione degli interventi in parola, in modo tale che esse siano definite entro il periodo di vigenza delle leggi regolatrici degli interventi medesimi;

Considerato che gli espropriati, che hanno accettato l'indennità incontrano notevoli difficoltà procedurali per la riscossione delle medesime e, pertanto, si rende necessario provvedere al pagamento diretto od allo svincolo delle indennità;

Considerato, altresì, che in molti casi gli espropriandi non possono riscuotere la residua aliquota indennitaria del 20%, in quanto non possono dimostrare il loro titolo di proprietà poiché posseggono il cespite in esproprio a seguito di successione o altro titolo non trascritti;

Visto il parere espresso dal comitato tecnico amministrativo nella seduta del 5 marzo 1987;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

Dispone:

Art. 1.

I concessionari, che in conformità alla normativa vigente abbiano provveduto a corrispondere acconti sulle indennità accettate entro la misura massima prevista dall'80%, potranno corrispondere, in via diretta, la residua aliquota indennitaria allorquando da parte degli aventi diritto ne venga formulata richiesta e venga prodotto atto notorio attestante la proprietà e libertà del bene in esproprio e l'impegno di soddisfare eventuali terzi aventi diritto.

Art. 2.

I concessionari potranno corrispondere in via diretta e sotto la propria responsabilità le residue aliquote indennitarie, quando l'indennità non superi l'importo massimo di otto milioni, ai possessori di beni ablandi — che posseggano detti beni in virtù di successione o altro titolo non trascritti — a seguito di presentazione di atto notorio ove gli stessi dichiarino, sotto la propria responsabilità, di essere pieni e liberi proprietari del cespite in esproprio, di assumere ogni responsabilità in ordine ad eventuali diritti reali di terzi e producano, altresì, atto di malleveria — reso alla presenza di ufficiale rogante — sottoscritto da quattro soggetti proprietari di fondi limitrofi al cespite in esproprio, con il quale i medesimi sollevano il Ministro delegato da ogni eventuale rivendica di terzi avente ad oggetto il bene suddetto, e infine si rendano fideiussori della restituzione al Ministro delle somme indebitamente percepite dal prezzo proprietario.

Art. 3.

La Cassa dei depositi e prestiti, senza alcuna responsabilità, provvederà al pagamento delle indennità accettate e depositate, senza uopo di ulteriori accertamenti, previa presentazione da parte dell'avente diritto di domanda in carta semplice, volta ad ottenere la corresponsione della somma depositata, corredata della autorizzazione allo svincolo rilasciata dal concessionario, sotto la propria responsabilità, contenente menzione degli estremi dell'atto notorio di cui ai precedenti articoli 1 e 2.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A2730

ORDINANZA 25 marzo 1987.

Disciplina degli interventi di riparazione e di ricostruzione degli immobili dei comuni della Basilicata, Calabria e Campania danneggiati dal terremoto del 21 marzo 1982. (Ordinanza n. 933/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il comma 11 dell'art. 6 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8;

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1982, con cui sono stati individuati i comuni della Basilicata, della Calabria e della Campania colpiti dal terremoto del 21 marzo 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982;

Vista l'ordinanza n. 5 del 12 maggio 1982 pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 38 del 14 giugno 1982;

Vista l'ordinanza n. 230/FPC/ZA del 5 giugno 1984 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'11 giugno 1984;

Visti i decreti del Ministro dei lavori pubblici del 2 luglio 1981 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 21 luglio 1981 e del 31 ottobre 1981 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 308 del 9 novembre 1981, emanati in attuazione del quarto comma dell'art. 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Considerato che il comma 11 dell'art. 6 del citato decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, conferisce al Ministro per il coordinamento della protezione civile la facoltà di derogare ai termini, alle procedure, alle modalità di erogazione dei contributi e alle norme tecniche previste dalla predetta legge 14 maggio 1981, n. 219;

Ritenuta l'opportunità di ripetere in un unico testo la disciplina relativa agli interventi disposti con il sopra citato decreto-legge n. 8/1987, integrati e modificati da norme introdotte in vari provvedimenti legislativi emanati in progresso di tempo sulla materia, allo scopo di fornire agli interessati un provvedimento coordinato di più facile applicazione;

Ravvisata la necessità, avvalendosi della facoltà di cui al comma 11 dell'art. 6 del più volte citato decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, di modificare taluni aspetti procedurali e formali della legge n. 219/81;

Dispone:

Art. 1.

Salvo quanto previsto nei successivi articoli, all'attività di riparazione e di ricostruzione degli edifici colpiti dal terremoto del 21 marzo 1982 nei comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1982, si applicano le disposizioni di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 2.

Le unità immobiliari che hanno goduto dei benefici disposti con l'ordinanza n. 5 del 12 maggio 1982, citata in premessa, sono escluse dai benefici di cui alla presente ordinanza.

Art. 3.

1. Per la ricostruzione di unità immobiliari, distrutte o da demolire nei comuni della Basilicata, Calabria e Campania colpiti dal terremoto del 21 marzo 1982 destinate ad uso di abitazione, ai soggetti che risultavano titolari dei diritti di proprietà alla data dal sisma è assegnato:

a) limitatamente ad una sola unità immobiliare, un contributo in conto capitale pari alla intera spesa necessaria per la ricostruzione da determinarsi sulla base di quanto previsto dai successivi commi del presente articolo;

b) per le unità immobiliari appartenenti allo stesso proprietario, oltre quella di cui alla precedente lettera *a)*, un contributo in conto capitale pari al 30 per cento della spesa necessaria per la ricostruzione delle stesse unità immobiliari, da determinarsi sulla base di quanto previsto dai successivi commi del presente articolo.

2. Il contributo è pari al costo di intervento moltiplicato per la superficie utile abitabile dell'unità immobiliare nei limiti previsti dai successivi commi.

3. Il costo di intervento è fissato annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici che si applica a tutte le assegnazioni disposte nell'anno di riferimento.

4. La superficie è pari:

a) per il caso di cui al primo comma, lettera *a)*, alla superficie utile abitabile dell'unità immobiliare distrutta o da demolire e fino ad un massimo di 110 metri quadrati utili abitabili, ovvero, qualora la superficie distrutta o da demolire risulti inadeguata alle esigenze abitative del proprietario e del suo nucleo familiare che occupava stabilmente o abitualmente l'unità immobiliare alla data del sisma, alla superficie utile abitabile occorrente per la ricostruzione di un alloggio adeguato a dette esigenze abitative;

b) per il caso di cui al primo comma, lettera *b)*, alla superficie utile abitabile dell'unità immobiliare distrutta o da demolire fino ad un massimo di 95 metri quadrati utili abitabili.

5. La superficie utile abitabile occorrente per adeguare l'alloggio al nucleo familiare è stabilita in 18 metri quadrati utili abitabili per ogni componente del medesimo nucleo, con un minimo di 45 metri quadrati utili abitabili per alloggio.

6. I contributi indicati nel presente articolo sono maggiorati delle somme occorrenti per la realizzazione, a servizio dell'alloggio, di superfici non residenziali, anche se non preesistenti all'evento sismico, nei limiti del 40 per cento della superficie residenziale utile ammessa a contributo.

7. I predetti contributi sono altresì maggiorati delle somme necessarie alla realizzazione di una superficie non superiore a 18 metri quadrati per autorimessa o posto macchina coperto.

8. La spesa ammissibile a contributo per la realizzazione delle superfici non residenziali di cui ai commi 6 e 7 non può essere superiore, per ogni metro quadrato, al sessanta per cento del costo d'intervento come definito dal comma 3.

9. Per la ricostruzione delle parti comuni di un edificio con più unità immobiliari, limitatamente alle quote non riferibili alle unità ammesse a contributo, è assegnato un contributo nella misura massima del 25 per cento del costo di intervento, come determinato nel presente articolo, moltiplicato per la superficie complessiva di detta quota.

10. Ai proprietari di edifici distrutti o da demolire, che non possono ricostruire in sito, il comune assegna in proprietà l'area occorrente, nell'ambito delle aree individuate e da individuare per l'edilizia economica e popolare. In tal caso, il contributo di cui al presente articolo è aumentato della somma corrispondente al prezzo di cessione dell'area da parte del comune e le aree di sedime degli edifici non ricostruibili sono acquisite al patrimonio del comune stesso.

11. Nei casi di cui ai precedenti commi le ipoteche iscritte sugli immobili distrutti o da demolire sono trasferite di diritto sugli immobili costruiti in altro sito.

Art. 4.

1. Per la riparazione di immobili non irrimediabilmente danneggiati dal sisma e destinati ad uso di abitazione è assegnato ai soggetti che risultavano titolari del diritto di proprietà alla data del sisma:

a) limitatamente ad una sola unità immobiliare, un contributo in conto capitale pari all'intera spesa necessaria per le opere di riparazione quale risultante da progetti esecutivi approvati e comunque nei limiti di quanto disposto dai successivi commi;
b) per le unità immobiliari appartenenti allo stesso proprietario, oltre quella di cui alla precedente lettera *a)*, un contributo in conto capitale pari al 30 per cento della spesa necessaria per le relative opere, quale risultante dai progetti esecutivi approvati e comunque nei limiti di quanto disposto dai successivi commi.

2. Il contributo massimo per la riparazione è pari:

a) al 60 per cento del contributo massimo previsto per la ricostruzione;
b) all'80 per cento dello stesso contributo per gli interventi di riparazione che necessitano di opere di adeguamento antisismico in zone classificate con indice di sismicità da S = 9 a S = 12;
c) all'intero contributo medesimo per l'esecuzione di interventi di restauro e di risanamento conservativo individuati negli strumenti urbanistici, nonché di interventi su immobili di proprietà privata non utilizzati per fini pubblici e riconosciuti di interesse storico e artistico ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

3. La normativa tecnica per le riparazioni e il rafforzamento degli edifici danneggiati dal sisma è definita dal decreto ministeriale in data 2 luglio 1981 del Ministro dei lavori pubblici.

4. Il limite di convenienza per gli interventi di riparazione è quello stabilito dal decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 31 ottobre 1981 emanato ai sensi del quarto comma dell'art. 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Art. 5.

I contributi di cui ai precedenti articoli 2 e 3 sono maggiorati dalle seguenti percentuali fra loro cumulabili:

a) del 15 per cento per gli interventi su unità immobiliari da ricostruire o da riparare nelle aree classificate con indice di sismicità da S = 9 a S = 12 per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione di strutture edilizie sismoresistenti;
b) del 10 per cento per le unità aventi superfici residenziali fino a metri quadrati 46;
c) del 5 per cento per le unità aventi superfici residenziali da metri quadrati 46,01 a metri quadrati 70.

Art. 6.

1. In caso di inerzia del proprietario, il conduttore entro i sessanta giorni successivi al termine di scadenza, di cui al comma 4 del successivo art. 10, può presentare la domanda di contributo e rimane legittimato alla presentazione del progetto, alla esecuzione dei lavori e alla riscossione del contributo.

2. In caso di inerzia del proprietario nella presentazione del progetto esecutivo, il conduttore può provvedervi entro i successivi sessanta giorni. In tal caso diviene titolare del contributo.

3. Il proprietario può delegare il conduttore alla presentazione della domanda, del progetto ed alla esecuzione dell'intervento con dichiarazione da cui risulti esplicita rinuncia ai benefici della presente ordinanza.

4. Gli aventi diritto ai contributi di cui agli articoli 2 e 3, limitatamente alla prima casa, possono rinunciarvi, delegando al comune o ad altri enti pubblici la progettazione, esecuzione e gestione dei lavori.

5. Nel caso che si ledano interessi di terzi aventi diritto il comune si sostituisce al proprietario per la progettazione, direzione dei lavori e gestione dell'intervento limitatamente alla parte strutturale.

6. Il comune si sostituisce, altresì, agli aventi diritto nel caso in cui l'immobile sia stato colpito da ordinanza di sgombero e vi sia l'inerzia da parte degli aventi diritto.

Art. 7.

1. Qualora l'immobile appartenga in comproprietà a più titolari, i contributi di cui ai precedenti articoli 2 e 3 vengono assegnati al titolare, il cui nucleo familiare, alla data del sisma, occupava l'abitazione, salvo il diritto degli altri proprietari sul bene.

2. I titolari di diritti reali di godimento che occupavano l'immobile alla data anzidetta e tutti coloro che dimostrino con atto notorio il possesso non violento né clandestino alla data del 21 marzo 1982, possono richiedere l'assegnazione dei contributi di cui ai precedenti articoli 2 e 3 e procedere alla ricostruzione o ripristino del medesimo immobile, fatto comunque salvo il diritto di proprietà, ove il proprietario non vi abbia, per qualsiasi motivo, provveduto nel termine stabilito dalle apposite ordinanze. I titolari dei predetti diritti reali di godimento possono presentare le domande entro i successivi sessanta giorni dalla data di scadenza.

3. Le deliberazioni condominiali relative all'opera di ricostruzione o riparazione sono valide se approvate con la maggioranza di cui al secondo comma dell'art. 1136 del codice civile.

4. Nell'ipotesi in cui non si sia raggiunta la maggioranza prevista dal precedente comma, ovvero nell'ipotesi in cui non esistano le tabelle millesimali, le deliberazioni condominiali relative agli edifici da ricostruire o da riparare sono assunte in conformità dell'art. 30, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457. È a tal fine sufficiente la maggioranza semplice calcolata in base all'imponibile catastale.

5. Ove gli immobili non risultino interamente accatastati, le delibere condominiali sono valide se approvate da proprietari che rappresentino la maggioranza semplice delle superfici nette complessive.

6. La disposizione del comma precedente si applica anche nelle ipotesi di unità strutturali di intervento. In tal caso i proprietari delle unità immobiliari procedono alla costituzione convenzionale del condominio al fine di adottare le delibere necessarie per l'esecuzione dei lavori di ricostruzione o riparazione.

Art. 8.

1. I contributi previsti dalla presente ordinanza sono assegnati al discendente in linea retta del proprietario dell'unità danneggiata il quale dimostri con atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che alla data del sisma occupava l'unità immobiliare da solo o con il proprio nucleo familiare.

2. I contributi vengono assegnati al discendente sempre che non siano stati già erogati all'ascendente.

Art. 9.

1. Il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento che, avendo beneficiato dei contributi di cui ai precedenti articoli 2 e 3, aliena il suo diritto sull'immobile ricostruito o riparato prima dei cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori o dall'atto di acquisto è dichiarato decaduto dalle provvidenze accordate ed è tenuto al rimborso dei contributi riscossi maggiorati degli interessi legali.

2. Sono consentite donazioni fra parenti entro il quarto grado e fra affini entro il secondo grado.

3. Il conduttore dell'alloggio ceduto in locazione prima del terremoto ha diritto alla prelazione in caso di vendita delle unità immobiliari ricostruite o riparate e può esercitare tale diritto entro cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori.

Art. 10.

1. I contributi di cui ai precedenti articoli sono concessi, unitamente all'autorizzazione o alla concessione ad edificare con provvedimento del sindaco, su domanda dell'interessato, previo parere delle commissioni comunali.

2. Tali commissioni, nominate dal consiglio comunale entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*, sono composte da quattro membri, di cui almeno due tecnici, e sono presiedute dal sindaco o da un suo delegato; uno dei tecnici dovrà essere ingegnere civile.

3. Per ogni parere definitivamente reso dalle commissioni a ciascun componente che vi abbia partecipato è attribuito un compenso a carico del fondo per la protezione civile nella misura di L. 15.000.

4. La domanda di contributo da prodursi a pena di decadenza entro il 30 giugno 1987 è corredata da perizia redatta dal tecnico incaricato contenente:

a) dichiarazione di causalità del danno dal terremoto del 21 marzo 1982, giurata;

b) la planimetria dello stato di fatto preesistente al terremoto;

c) la valutazione provvisoria del contributo relativo, con allegato atto notorio, o dichiarazione sostitutiva dello stesso, o titolo di proprietà, o preliminare di divisione e, nel caso di adeguamento abitativo, di stato di famiglia aggiornato.

5. La domanda di cui al precedente comma è integrata entro il termine del 31 dicembre 1987 da:

elaborati grafici rappresentativi dello stato di fatto;

progetto esecutivo dei lavori di ricostruzione o di riparazione, relativo all'intera unità strutturale;

computo metrico estimativo redatto sulla base dei prezzi unitari desunti dalle tariffe ufficiali aggiornate al 1° gennaio di ogni anno riguardanti l'esecuzione di opere pubbliche;

calcolo, relativo al limite di convenienza a riparare, di cui al comma 4 dell'art. 3;

eventuale rideterminazione del relativo contributo;

relazione sulla stabilità delle aree anche ai fini del rischio sismico e dei calcoli statici per gli interventi di ricostruzione; per gli interventi di riparazione i predetti elaborati possono essere presentati successivamente alla documentazione di cui sopra ma comunque prima dell'inizio dei lavori.

6. Gli atti indicati ai commi precedenti sono redatti da tecnici professionisti, secondo i limiti delle rispettive competenze.

7. Le commissioni di cui al primo comma sostituiscono a tutti gli effetti di cui alla presente ordinanza la commissione edilizia. Esse esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di presentazione di ciascuna perizia.

8. L'approvazione dei progetti da parte delle commissioni esaurisce ogni obbligo derivante dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64.

9. Per l'osservanza delle norme per le costruzioni in zona sismica resta ferma la responsabilità del progettista, del direttore e dell'esecutore dei lavori.

10. Nel caso di edifici ricadenti in aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, dovrà essere richiesto il previsto nulla osta all'amministrazione competente che è tenuta ad esprimersi entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta; in caso di silenzio il parere è da intendersi favorevole.

11. La domanda di autorizzazione o concessione ad edificare, di cui al primo comma, si intende accolta qualora il sindaco non si pronunci nel termine di quindici giorni dal parere della commissione. In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori dandone comunicazione al sindaco.

12. L'erogazione delle provvidenze ha luogo in conformità alle disposizioni dei successivi articoli.

13. I provvedimenti concessivi di cui al primo comma sono formati in duplice esemplare di cui uno viene conservato dal segretario comunale rubricato in ordine alfabetico dopo l'affissione al pubblico per dieci giorni.

14. Le commissioni di cui al presente articolo esaminano le perizie relative alla riparazione e ricostruzione con le seguenti priorità:

a) unità strutturale ove ci sia almeno un residente al momento del sisma con ordinanza di sgombero;
b) unità strutturali abitate da residenti e non residenti;
c) unità strutturali occupate saltuariamente.

A parità di priorità prevale l'ordine di presentazione dei progetti.

Art. 11.

1. I lavori di riparazione e ricostruzione devono essere iniziati entro quattro mesi dal rilascio del buono contributo, pena la decadenza dello stesso, e devono essere terminati entro ventiquattro mesi dalla medesima data.

2. L'erogazione del contributo ha luogo:

a) in ragione del 25 per cento dell'importo concesso, all'inizio dei lavori certificato dal sindaco;
b) in ragione dell'ulteriore 60 per cento dell'importo concesso, in base a stati di avanzamento sottoscritti, con responsabilità solidale, dal proprietario, dal direttore dei lavori e dall'impresa, da presentarsi all'azienda di credito;
c) in ragione del residuo 15 per cento dell'importo concesso, dopo l'ultimazione dei lavori e l'accertamento della regolare esecuzione degli stessi a cura del comune.

3. Con il provvedimento di assegnazione viene disposta una apertura di credito presso l'azienda di credito indicata dall'avente diritto, il quale effettua i prelevamenti in conformità a quanto disposto dal comma precedente.

4. I rapporti con le aziende di credito sono disciplinati con convenzione del Dipartimento della protezione civile.

5. Ai fini della liquidazione del saldo del contributo, di cui alla lettera *c)*, secondo comma, l'accertamento di regolarità della documentazione amministrativo-contabile è effettuato da parte dell'amministrazione comunale a mezzo di proprio tecnico, secondo l'ordine cronologico di presentazione degli atti giurati di contabilità finale, nonché del certificato di collaudo statico, del certificato di collaudo tecnico-amministrativo in caso di lavori di importo superiore a un miliardo, ovvero del certificato di regolare esecuzione e del certificato di abitabilità.

6. Sono ammesse perizie di variante e suppletive in corso d'opera che non comportino variazioni in aumento superiori al dieci per cento del contributo concesso. Tale eventuale eccedenza è liquidata, previo accertamento, con lo stato finale. Non possono essere superati, in ogni caso, i limiti di cui agli articoli 2, 3 e 4.

Art. 12.

Fermi restando tutti gli adempimenti previsti dalla presente ordinanza relativi alla presentazione ed approvazione dei progetti, i lavori possono essere iniziati, a domanda, da quei cittadini che, avendo diritto ai benefici, intendano procedere subito ai lavori, anticipando le spese, senza pregiudizio al diritto al contributo e sempre che i lavori siano eseguiti nel rispetto della presente ordinanza; l'esecuzione dei lavori non modifica la priorità, né costituisce titolo per l'accesso al contributo qualora questo non sia dovuto. I lavori comunque devono sempre riguardare l'intera unità strutturale.

Art. 13.

In pendenza di lavori di riparazione o di ricostruzione sono sospesi i contratti di locazione che riprendono efficacia dopo l'ultimazione dei lavori.

Art. 14.

1. Per gli interventi di riparazione degli edifici colpiti dall'evento sismico, la concessione prevista dall'art. 9, lettere *a)* e *b)*, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è sostituita da una autorizzazione del sindaco ad eseguire i relativi lavori.

2. Alle opere eseguite in dipendenza del terremoto del 21 marzo 1982 non si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 15.

1. I finanziamenti per le esigenze della riparazione e ricostruzione, disposti dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, affluiscono ai comuni tramite le relative prefetture.

2. Per il rilascio del buono-contributo valgono le procedure disposte con l'allegato *B* all'ordinanza numero 230/FPC/ZA del 5 giugno 1984, salvo quanto espressamente modificato dalla presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A2726

ORDINANZA 27 marzo 1987.

Autorizzazione alla prefettura di Firenze a procedere alla liquidazione delle spese straordinarie oltre il 31 marzo 1987 in deroga alle disposizioni di cui all'art. 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. (Ordinanza n. 936/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il proprio decreto n. 201 in data 16 maggio 1986, con il quale è stata impegnata a favore del Ministero dell'interno la somma di L. 1.513.176.000 per far fronte agli oneri derivanti dall'improrogabile necessità di procedere all'adeguamento e ristrutturazione dei centri di pronto intervento ubicati in sedi demaniali, allo scopo di garantirne la dovuta ricettività e funzionalità;

Vista la propria ordinanza 27 ottobre 1986, n. 820/FPC/ZA, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 5 novembre 1986, con la quale, per l'aggiudicazione dei lavori di cui trattasi, il Ministero dell'interno è stato autorizzato, in deroga alle procedure previste dalla contabilità generale dello Stato e da altre norme procedurali, ad avvalersi del sistema di esecuzione a trattativa privata o in economia;

Vista l'apertura di credito n. 72 del 26 novembre 1986 di L. 450.000.000 emessa dal Ministero dell'interno a favore del prefetto di Firenze per l'esecuzione, in economia, dei lavori di ristrutturazione della sede demaniale del centro di pronto intervento di Barberino del Mugello in provincia di Firenze;

Considerato che la prefettura di Firenze si trova nella impossibilità di rispettare il tempo tecnico previsto dall'art. 61 della legge di contabilità generale dello Stato, che determina nel 31 marzo il termine ultimo per effettuare pagamenti di spese riferibili all'esercizio scaduto;

Atteso che tale impossibilità è scaturita:

a) dai tempi tecnici, particolarmente lunghi, richiesti dalla progettazione esecutiva ed operazioni connesse, che si sono rivelate oltremodo complesse a causa sia dell'ubicazione del Centro, in zona appenninica esposta alle intemperie, che delle particolari caratteristiche morfogeologiche del terreno;

b) da avversità atmosferiche e nevicate, che hanno colpito la zona appenninica in questione;

Ritenuta la necessità di assicurare entro l'anno la piena funzionalità del centro di pronto intervento di Barberino del Mugello e di evitare il notevole danno economico che deriverebbe dalla mancata utilizzazione di detto finanziamento straordinario;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Per la ristrutturazione della sede demaniale del centro di pronto intervento di Barberino del Mugello in provincia di Firenze, di cui in narrativa, il prefetto di Firenze è autorizzato ad erogare, entro il corrente anno finanziario, il finanziamento straordinario di L. 450.000.000, concesso sul cap. 3158 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1986, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A2805

ORDINANZA 27 marzo 1987.

Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica determinata dall'inquinamento dell'acquedotto comunale di Trino. (Ordinanza n. 937/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 6, comma 7, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

Visto il telegramma n. 1372.15.4/1 GAB. in data 25 marzo 1987 con il quale il prefetto di Vercelli ha rappresentato la grave situazione di crisi idrica determina-

tasi nel comune di Trino a seguito di un esteso inquinamento da bentazone all'acquedotto comunale con grave pregiudizio per le condizioni igienico-sanitarie della popolazione;

Ravvisata la necessità di provvedere con urgenza per assicurare il rifornimento idrico della popolazione di Trino;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il prefetto di Vercelli è autorizzato a promuovere e coordinare ogni iniziativa diretta a risolvere nel più breve tempo possibile l'emergenza derivata dall'inquinamento da bentazone nella rete di distribuzione idrica del comune di Trino.

Art. 2.

Ai fini di cui al precedente articolo il prefetto di Vercelli si avvale dell'opera degli organi statali, regionali e comunali e svolge l'attività anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese le norme di contabilità generale dello Stato.

Art. 3.

Per l'attuazione della presente ordinanza è assegnato al prefetto di Vercelli un primo finanziamento di lire 300 milioni.

Art. 4.

L'onere derivante dall'applicazione della presente ordinanza è posto a carico del fondo per la protezione civile.

La somma sopra indicata sarà recuperata sul mutuo che il comune di Trino dovrà richiedere alla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A2806

ORDINANZA 27 marzo 1987.

Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica determinata da inquinamento negli acquedotti di alcuni comuni nella provincia di Pavia. (Ordinanza n. 938/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 6, comma 7, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

Visto il tele n. 1/100P.C.GAB. in data 26 marzo 1987 con il quale il prefetto di Pavia ha rappresentato la grave situazione determinatasi a seguito dell'inquinamento da bentazone nelle falde acquifere dei comuni di Vigevano, Mede, Sannazzaro de' Burgondi, Sartirana Lomellina, Confienza, Cassolnovo e Mezzana Bigli;

Considerato che, secondo i primi esiti delle analisi disposte sui campioni di acque prelevate in altri comuni della stessa provincia, la situazione è suscettibile di aggravamento;

Ravvisata la necessità di provvedere con urgenza per assicurare il rifornimento idrico della popolazione nei comuni della provincia interessati dall'inquinamento da bentazone;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il prefetto di Pavia è autorizzato a promuovere e coordinare ogni iniziativa diretta a risolvere, nel più breve tempo possibile, l'emergenza derivata dall'inquinamento da bentazone nelle falde acquifere dei comuni di Vigevano, Mede, Sannazzaro de' Burgondi, Sartirana Lomellina, Confienza, Cassolnovo e Mezzana Bigli nonché negli altri comuni della stessa provincia ancora in corso di accertamento.

Art. 2.

Ai fini di cui al precedente articolo il prefetto di Pavia si avvale dell'opera degli organi statali, regionali e comunali e svolge l'attività anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese le norme di contabilità generale dello Stato.

Art. 3.

Per l'attuazione della presente ordinanza è assegnata la somma di lire 1.500 milioni al prefetto di Pavia il quale, con proprio decreto, ne dispone l'assegnazione ai singoli comuni in relazione alle necessità.

Art. 4.

L'onere derivante dall'applicazione della presente ordinanza è posto a carico del fondo per la protezione civile.

Le somme assegnate ai singoli comuni saranno recuperate sui mutui che i comuni stessi dovranno richiedere alla Cassa depositi e prestiti ai sensi del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A2807

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'emendamento al paragrafo 3 dell'art. XI della convenzione di Washington del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, adottato a Bonn il 22 giugno 1979.

Il 18 novembre 1982, in base ad autorizzazione disposta con legge 10 luglio 1982, n. 558, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 16 agosto 1982, è stato depositato a Berna presso il Governo elvetico lo strumento di accettazione dell'emendamento al paragrafo 3 dell'art. XI della convenzione di Washington del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, adottato a Bonn il 22 giugno 1979.

Conformemente all'art. XVII, paragrafo 3, della convenzione, il suddetto emendamento entrerà in vigore sul piano internazionale e per l'Italia il 13 aprile 1987.

La convenzione di Washington del 3 marzo 1973 era entrata in vigore per l'Italia il 31 dicembre 1979 come da comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 350 del 27 dicembre 1979.

87A2741

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di un posto di ruolo di professore universitario di prima fascia presso la facoltà di giurisprudenza della seconda Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza della seconda Università di Roma, è vacante un posto di ruolo di professore universitario di prima fascia per la disciplina istituzioni di diritto di procedura penale (biennale), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

87A2900

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 24 maggio 1985. Approvazione della normativa concernente l'istituzione presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni degli albi nazionale e compartimentali delle ditte di trasporto e scambio degli effetti postali.

Con il decreto ministeriale 18 marzo 1987 sono stati istituiti gli albi nazionale e compartimentali delle ditte per i servizi di trasporto urbano ed interurbano degli effetti postali e di scambio degli stessi nell'ambito delle stazioni delle ferrovie dello Stato.

La competenza risulta così stabilita:

le direzioni compartimentali - Ufficio IV per le prime 4 classi, cioè fino a lire 300 milioni annui;

la Direzione centrale patrimonio ed approvvigionamenti - Divisione III per le restanti 6 classi, cioè oltre lire 300 milioni annui.

Le ditte interessate, pertanto, giusta quanto indicato al punto 6) delle sotto descritte istruzioni per la compilazione della dichiarazione sostitutiva, dopo aver preso cognizione dei parametri di classificazione, dovranno inoltrare istanza di iscrizione agli organi competenti per limite di classe.

Le ditte in parola, quindi, per ottenere l'iscrizione dovranno presentare i documenti di cui all'allegato *A*, compilare la dichiarazione sostitutiva redatta sulla base dell'allegato *B*, seguendo le istruzioni di cui all'allegato *C*.

ALLEGATO *A*

ELENCO DEI DOCUMENTI

necessari per l'iscrizione agli albi nazionale e compartimentali presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, limitatamente al settore relativo ai servizi di trasporto urbano ed interurbano degli effetti postali e di scambio degli effetti postali nell'ambito delle stazioni delle ferrovie dello Stato.

1) Domanda in carta legale.

2) Certificato d'iscrizione alla camera di commercio. Per le ditte individuali e per le società di fatto, da tale certificato dovrà risultare che, alla data del rilascio, non è stato comunicato al predetto ente, da parte della cancelleria del competente tribunale, che la ditta è in stato di fallimento, sottoposta a procedura di concordato preventivo o di liquidazione coatta amministrativa.

3) Certificato della cancelleria del tribunale, contenente l'indicazione nominativa delle persone che hanno la rappresentanza legale agli effetti di impegnare, rilasciare procedure, quietanzare, riscuotere, nonché l'attestazione che la ditta non è in stato di fallimento né sottoposta a procedura di concordato preventivo o di liquidazione coatta amministrativa. Le ditte individuali, in luogo di tale certificato, potranno produrre quello del casellario giudiziale del titolare della ditta. Le società di fatto dovranno produrre quello del casellario giudiziale per ciascun componente la società.

4) Certificato (in bollo) di residenza degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o di chi determini abitualmente, in qualità di socio o in altro modo, le scelte e gli indirizzi della ditta o società.

5) Certificato (in bollo) di stato di famiglia degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o di chi determini abitualmente, in qualità di socio o in altro modo, le scelte e gli indirizzi della ditta o società.

6) Idonee referenze bancarie, rilasciate da uno o più istituti di credito, dirette all'organo centrale o periferico dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni competente.

7) Certificato (in bollo) di iscrizione all'albo degli autotrasportatori per conto terzi.

8) Copia conforme del libretto di circolazione, con annesso foglio complementare, relativo ad ogni autofurgone, autotreno, autoarticolato.

9) Copia conforme mod. DM-10 oppure copia conforme della dichiarazione finale IVA relativa all'anno precedente.

10) Relazione sulla consistenza operativa della ditta, redatta sulla base del fac-simile di dichiarazione sostitutiva.

Tutti i predetti documenti dovranno essere di data non anteriore a 3 mesi rispetto a quella della loro presentazione.

ALLEGATO *B*

FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Al Ministero delle poste e delle telecomunicazione (specificare l'organo centrale o periferico competente)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

per la dimostrazione della capacità tecnico-produttiva dell'impresa

Io sottoscritto ...., nella mia qualità di..........., della ditta (esatta ragione - denominazione sociale)........................., codice fiscale................................, partita IVA ...., avente sede legale in...

(c a p e località), via.., telefono ....
telex ...., indirizzo telegrafico...................................,
ed amministrativa in............ (c a p e località), via ....,
telefono ...., telex ...., indirizzo telegrafico................... (1),
al fine di dimostrare la capacità tecnico-produttiva della ditta stessa, dichiaro, sotto la mia personale responsabilità, quanto segue:

A) Filiali, succursali, centri operativi, uffici, autorimesse, magazzini, depositi, sono siti in..., come risulta dall'elenco allegato (2);

B) N. dirigenti ....; n. impiegati ....; n. operai........ (3);

C) Per la voce 8D01003 - trasporto urbano ed interurbano degli effetti postali (4); per la voce 8D01004 - scambio degli effetti postali nell'ambito delle stazioni delle ferrovie dello Stato (5);

D) 8D01003 - trasporto urbano ed interurbano degli effetti postali - classe ../8D01004 - scambio degli effetti postali nell'ambito delle stazioni delle ferrovie dello Stato - classe .... (6);

E) Nei confronti del dichiarante e degli amministratori - soci, e di chiunque sia munito di poteri di rappresentanza, non è stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari;

F) La ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori, nonché con quelli relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;

G) La ditta ha effettuato (o non ha effettuato) i seguenti servizi: (7);

H) La ditta è iscritta (o non è iscritta) presso l'albo dei fornitori tenuto da .... (amministrazioni o enti pubblici).

Mi impegno, inoltre, a comunicare tempestivamente qualsiasi mutamento che si dovesse verificare nella situazione giuridico-patrimoniale e tecnico-produttiva della ditta (es. aumento o diminuzione parco macchine), nonché le eventuali variazioni intervenute nelle persone dei soci (o degli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza) rispetto ai nominativi risultanti dai certificati contestualmente trasmessi, nonché dei dati forniti con la presente dichiarazione.

Firma ....
(sottoscrizione del dichiarante)

Ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attesto che il sig..
identificato a mezzo di...
nella sua qualità di...
della ditta...,
preventivamente ammonito sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, ha sottoscritto, in mia presenza, la suestesa dichiarazione sostitutiva.

................, lì ....

Nome e cognome, qualifica e firma per esteso del pubblico ufficiale addetto all'autentica della sottoscrizione della dichiarazione.

N.B. — L'autentica della sottoscrizione sconta il bollo di L. 3.000 ai sensi dell'art. 1 della tariffa - parte I, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

ALLEGATO *C*

ISTRUZIONI

per la compilazione della dichiarazione sostitutiva, di cui al punto 10) dell'allegato A:

(1) Indicare l'indirizzo presso il quale dovrà essere inviata la corrispondenza ordinaria (compresi gli inviti a gare), se diverso da quello della sede amministrativa.

(2) Indicare per ciascun immobile (e cioè sede legale, sede amministrativa, uffici, autorimesse, magazzini, depositi) relativa ubicazione, destinazione, superficie (sia totale che coperta), precisando nel contempo se di proprietà o in affitto.

(3) Tali dati debbono riferirsi alla data in cui viene sottoscritta la dichiarazione, con l'avvertenza che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, punto *c)*, n. 5, del decreto ministeriale 24 maggio 1985, l'Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire controlli nonché di richiedere la documentazione a comprova di quanto dichiarato (es. copia conforme del mod. DM 10).

(4) Dovranno essere descritti, direttamente sulla dichiarazione o su apposito elenco, sottoscritto dallo stesso dichiarante e facente parte integrante della dichiarazione, gli automezzi di proprietà a disposizione per l'espletamento del servizio, precisando di ognuno targa e portata ed allegando copie conformi del libretto di circolazione e del relativo foglio complementare.

(5) Dovranno essere indicati, direttamente sulla dichiarazione o su apposito elenco, sottoscritto dallo stesso dichiarante e facente parte integrante della dichiarazione, il numero dei carrelli e dei relativi copertoni impermeabili a disposizione, idonei ed efficienti per l'espletamento del servizio.

(6) Le classi economiche previste dal decreto ministeriale 24 maggio 1985 sono le seguenti:

I classe fino a lire 45 milioni annui (competenza compartimentale);

II classe fino a lire 75 milioni annui (competenza compartimentale);

III classe fino a lire 150 milioni annui (competenza compartimentale);

IV classe fino a lire 300 milioni annui (competenza compartimentale);

V classe fino a lire 750 milioni annui (competenza centrale);

VI classe fino a lire 1.500 milioni annui (competenza centrale);

VII classe fino a lire 3.000 milioni annui (competenza centrale);

VIII classe fino a lire 6.000 milioni annui (competenza centrale);

IX classe fino a lire 9.000 milioni annui (competenza centrale);

X classe oltre lire 9.000 milioni annui (competenza centrale).

Pertanto, le ditte, che sulla base dei sottoelencati criteri di valutazione, individueranno la classe economica di iscrizione, dovranno rivolgere istanza ai seguenti competenti organi:

alle direzioni compartimentali/Ufficio IV nei cui territori sono ubicati sede legale, amministrativa, filiali, succursali, centri operativi delle ditte dalla I alla IV classe, e cioè fino al limite massimo di lire 300 milioni annui;

alla Direzione centrale patrimonio ed approvvigionamenti - Divisione III - Albo fornitori - Viale Europa n. 175 - 00100 Roma-Eur, le ditte dalla V alla X classe. Le ditte iscritte all'albo nazionale, di competenza centrale, hanno titolo a partecipare anche alle gare di classe inferiore indette dal compartimento sede della ditta.

Ai fini dell'individuazione della classe economica di iscrizione per il servizio di trasporto urbano ed interurbano degli effetti postali, la ditta ha facoltà di scegliere fra i due seguenti parametri: 1) proprietà di autofurgoni (la cui valutazione convenzionale è stabilita in lire 120 milioni annui cadauno) e/o di autotreni ed autoarticolati (la cui valutazione convenzionale è stabilita in lire 240 milioni annui cadauno); 2) importo complessivo annuo dell'IVA. Le ditte in possesso di mezzi diversi da quelli di cui al punto 1) dimostreranno la propria capacità produttiva esclusivamente basandosi sul parametro dell'IVA. *(N.B.:* per l'iscrizione negli albi tenuti da compartimenti diversi da quello nel cui territorio ha sede la ditta, quest'ultima, oltre a dimostrare di avere filiali, succursali o centri operativi, dovrà allegare al punto *B)* della dichiarazione copia conforme del DM 10 relativo al personale ivi applicato, nonché allegare al punto *C)* della dichiarazione medesima copia conforme delle fatture emesse per trasporti effettuati per conto di privati e/o di enti pubblici nell'ambito del territorio compartimentale). Per il servizio di scambio degli effetti postali nell'ambito delle stazioni delle ferrovie dello Stato, invece, la valutazione convenzionale per 1 ora di servizio è stabilita in L. 6.900.000 annue e comprende il costo della manodopera e quello dei mezzi strumentali di esecuzione, che si identificano negli idonei ed efficienti carrelli a mano, e relativi copertoni impermeabili, di cui al punto *C)* della dichiarazione. Per l'iscrizione alla I classe di tale servizio la presentazione della documentazione in parola è facoltativa.

(7) In tale elenco dovranno essere riportati analiticamente i servizi più rilevanti effettuati nell'ultimo triennio, indicando, per ciascuno, data, importo e destinatario, con l'avvertenza che, per ciascun anno, dovrà essere specificato il relativo fatturato complessivo.

87A2674

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Ripartizione di somme del Fondo sanitario nazionale - parte corrente e parte in conto capitale 1987. (Deliberazione 12 febbraio 1987).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto il primo comma dell'art. 6 del citato decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, che prevede che dal 1° gennaio 1980 le assegnazioni trimestrali di fondi alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano saranno effettuate con le modalità previste dal secondo comma dell'art. 51 della citata legge n. 833/1978;

Visto l'art. 51, secondo comma, della legge n. 833/1978, che demanda a questo Comitato la ripartizione tra tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, della somma stanziata per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale;

Vista la legge 23 ottobre 1985, n. 595, recante norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-1988;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910, che determina lo stanziamento relativo al Fondo sanitario nazionale 1987 in lire 46.200 miliardi per la parte corrente e in lire 1.680 miliardi per la parte in conto capitale;

Visto l'art. 2, sesto comma, del decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 921, che determina in lire 385 miliardi l'aumento del Fondo sanitario nazionale - parte corrente 1987, utilizzando lo specifico accantonamento «Revisione ticket in materia sanitaria»;

Visto l'art. 4, primo comma, del citato decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 921, che stabilisce che le disposizioni sulla programmazione sanitaria e il piano sanitario triennale di cui alla citata legge 23 ottobre 1985, n. 595, si applicano con riferimento al triennio 1987-1989;

Considerato di dover porre a base della ripartizione del Fondo sanitario nazionale 1987 i criteri proposti dal Ministro della sanità armonizzati con gli obiettivi indicati nella richiamata legge n. 595/85;

Tenuto conto che la suddetta ripartizione, nelle more dell'approvazione delle norme di attuazione della legge n. 595/85 e del decreto-legge n. 921/86 deve avere carattere di provvisorietà;

Considerato che, in attesa del decreto di scorporo della Croce rossa italiana dai servizi di assistenza sanitaria, occorre provvedere anche per il 1987 all'assegnazione di una quota di parte corrente del Fondo sanitario nazionale in favore dell'ente;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 22 gennaio 1987;

Visto il parere espresso dal Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 9 gennaio 1987;

Delibera:

1. Dallo stanziamento del Fondo sanitario nazionale 1987 - parte corrente, pari a 46.585 miliardi di lire è accantonata la somma di lire 973 miliardi in attesa dell'approvazione del piano sanitario nazionale triennale 1987-1989 e del decreto-legge n. 921/1986.

La somma di lire 45.546 miliardi è ripartita, in via provvisoria, tra le regioni e province autonome e Trento e Bolzano come indicato nell'allegata tabella *A* che fa parte integrante della presente deliberazione.

È assegnata alla Croce rossa italiana, per l'anno 1987, la somma di lire 66 miliardi a valere sulla quota di parte corrente 1987 del Fondo sanitario nazionale.

Il Ministro della sanità, entro il 30 giugno 1987 e, comunque, prima dell'erogazione del terzo trimestre 1987, proporrà al CIPE le eventuali variazioni nella ripartizione del Fondo che si rendessero necessarie a seguito dell'approvazione del piano sanitario triennale 1987-1989 e del decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 921.

2. Dallo stanziamento del Fondo sanitario nazionale 1987 - parte in conto capitale, pari a 1.680 miliardi di lire è accantonata la somma di lire 48,6 miliardi.

È assegnata alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano la somma di lire 1.631,400 miliardi per le esigenze di manutenzione, trasformazione e innovazione del patrimonio edilizio e strumentale secondo la ripartizione riportata nell'allegata tabella *B* che fa parte integrante della presente deliberazione.

Le quote relative alle esigenze di manutenzione possono essere immediatamente erogate in base alle delibere regionali di ripartizione tra le unità sanitarie locali, da inviarsi al Ministero della sanità ai fini dello svincolo ai sensi dell'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

Roma, addì 12 febbraio 1987

Il Presidente delegato: ROMITA

TABELLA *A*

RIPARTIZIONE FONDO SANITARIO NAZIONALE
PARTE CORRENTE 1987

Regione	In milioni di lire
Piemonte	3.495.103
Valle d'Aosta	86.268
Lombardia	6.750.935
Provincia autonoma di Bolzano	333.745
Provincia autonoma di Trento	386.099
Veneto	3.595.045
Friuli-Venezia Giulia	1.131.351
Liguria	1.613.883
Emilia-Romagna	3.508.219
Toscana	3.095.311
Umbria	665.863
Marche	1.197.875
Lazio	4.503.785
Abruzzo	974.206
Molise	246.568
Campania	4.114.295
Puglia	2.982.290
Basilicata	421.125
Calabria	1.513.318
Sicilia	3.717.151
Sardegna	1.213.565
Totale . . .	45.546.000

TABELLA *B*

RIPARTIZIONE FONDO SANITARIO NAZIONALE
PARTE IN CONTO CAPITALE 1987

Regione	Somme assegnate (in milioni di lire)	Di cui per manutenzione (in milioni di lire)
Piemonte	124.018	47.200
Valle d'Aosta	2.533	913
Lombardia	235.163	84.405
Provincia autonoma di Bolzano	11.410	4.314
Provincia autonoma di Trento	15.092	5.916
Veneto	160.189	63.241
Friuli-Venezia Giulia	50.159	19.891
Liguria	62.818	25.113
Emilia-Romagna	118.768	45.653
Toscana	114.885	45.059
Umbria	23.118	9.264
Marche	46.482	16.732
Lazio	143.784	48.952
Abruzzo	39.275	14.615
Molise	7.781	2.919
Campania	123.627	42.087
Puglia	123.909	44.575
Basilicata	13.797	4.977
Calabria	46.995	16.363
Sicilia	124.240	46.668
Sardegna	43.357	15.943
Totale . . .	(1) 1.631.400	604.800

(1) Le assegnazioni sono comprensive delle quote per innovazione e trasformazione.

87A2436

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 20 marzo 1987, n. **28/87.**

Importazione di taluni prodotti tessili originari della Repubblica araba d'Egitto. Plafonds di autolimitazione per il 1987.

Con riferimento al nuovo accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la CEE e la Repubblica araba d'Egitto parafato a Bruxelles il 26 gennaio 1987, applicabile dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1991, si comunicano nell'allegato I le quote di autolimitazione concernenti l'Italia per l'anno 1987.

Si fa riserva di comunicare le quote per gli anni successivi, non appena la commissione CEE avrà provveduto a ripartire le quote comunitarie per gli anni dal 1988 al 1991.

Si fa presente che i quantitativi indicati potranno subire variazioni per effetto dell'utilizzo, da parte delle autorità della Repubblica araba d'Egitto degli strumenti di flessibilità previsti dall'accordo.

Il Ministro: FORMICA

ALLEGATO I

Cat. AMF	V.D.	Voce stat.	Denominazione sint. della merce	Quota 1987
1	55.05	Da 130 a 870	Filati di cotone	T. 1.050
2	55.09	Da 090 a 990	Tessuti di cotone	T. 2.093
			di cui per i tessuti denim dei greggi ed imbianchiti non più di	T. 418

T = Tonnellate.

87A2903

CIRCOLARE 30 marzo 1987, n. **29.**

Fidejussioni bancarie prestate per ottenere l'autorizzazione all'importazione di banane fresche originarie da taluni Paesi terzi ed in libera pratica nella CEE.

A seguito di circolare n. 27/87 relativa alle modalità di importazione delle banane fresche provenienti da taluni Paesi terzi ed in libera pratica nella CEE, si comunica che questo Ministero, d'intesa con l'A.B.I., è venuto nella determinazione di consentire che le fidejussioni bancarie prestate per le richieste di autorizzazioni all'importazione di banane fresche in libera pratica nella CEE possano essere automaticamente ridotte sulla base dei quantitativi di cui venga autorizzata l'importazione.

A tale scopo gli istituti bancari fidejussori, onde poter procedere alla riduzione delle fidejussioni dall'originario importo garantito a quello della cauzione dovuta per il quantitativo di cui venga effettivamente autorizzata l'importazione, dovranno inserire nell'atto fidejussorio la seguente clausola:

«Resta inteso, tuttavia, che, ove l'autorizzazione collegata al presente atto fidejussorio venga rilasciata per un quantitativo ridotto rispetto alla richiesta avanzata dalla ditta ...., la sottoscritta Banca è autorizzata, a presentazione dell'autorizzazione stessa, a ridurre proporzionalmente l'importo fidejussorio, commisurando la garanzia alla quantità indicata nel titolo emesso da codesto Ministero a fronte della richiesta in parola; di tale riduzione verrà data formale comunicazione a codesto Ministero - Direzione generale importazioni-esportazioni - Div. II, facendo esplicito richiamo al numero dell'autorizzazione».

* * *

Per le fidejussioni bancarie già in corso, prestate per le domande di autorizzazione alle importazioni di banane fresche in libera pratica nella CEE relative al mese di marzo 1987, gli istituti bancari sono parimenti autorizzati ad operare la riduzione dell'importo garantito a quello della cauzione dovuta il cui ammontare risulta indicato su ciascuna autorizzazione rilasciata ai singoli operatori.

Il Ministro: FORMICA

87A2902

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso speciale, per esami, a venti posti di ingegnere nella carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette - ruolo del personale tecnico degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 365;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto interministeriale 28 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1973, registro n. 36 Finanze, foglio n. 201, che stabilisce le piante organiche e le denominazioni delle qualifiche risultanti, con effetto dal 12 dicembre 1972 e per ciascun ruolo delle carriere direttive del Ministero delle finanze, dall'applicazione del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Visto il decreto ministeriale 11 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 1974, registro n. 76 Finanze, foglio n. 332, con il quale è stato stabilito il programma di esame per i concorsi per la nomina ad ingegnere in prova nella carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette - uffici tecnici delle imposte di fabbricazione;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397;

Vista la legge 19 luglio 1977, n. 412;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 24 aprile 1980, n. 146;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 agosto 1980, n. 466;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la legge 13 luglio 1984, n. 302, concernente le disposizioni per il potenziamento dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462, concernente il potenziamento organico dei ruoli degli U.T.I.F. e dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, relativo allo snellimento delle procedure dei concorsi di ammissione agli impieghi nelle amministrazioni statali;

Dato atto che a norma dell'art. 1 della predetta legge n. 302/1984, richiamata dalla legge n. 462/86, è esclusa ogni riserva prevista da disposizioni anche speciali;

Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958;

Considerato che a norma del quinto, comma dell'art. 1 della legge 16 maggio 1984, n. 138, non opera la riserva in favore degli idonei dell'esame di idoneità, indetto ai sensi dell'art. 26-*ter* della legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso speciale, per esami, a venti posti di ingegnere in prova nella carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette - ruolo del personale tecnico degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, da ripartire tra le regioni sottoindicate nel modo seguente:

Campania	posti	1
Emilia-Romagna	»	4
Liguria	»	1
Lombardia	»	5
Marche	»	1
Piemonte	»	3
Puglia	»	2
Provincia autonoma di Trento	»	1
Veneto	»	2

I candidati al concorso dovranno produrre domanda di partecipazione per l'assegnazione agli uffici siti nell'ambito di una sola regione tra quelle sopra specificate.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici della regione cui saranno destinati per un periodo non inferiore a dieci anni, a decorrere dalla data di immmissione in servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto:

A) Il possesso, con esclusione di altri titoli di studio, della laurea in ingegneria conseguita presso una università statale o presso il Politecnico di Torino. Gli aspiranti debbono essere forniti, altresì, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere.

B) Età non superiore ai 35 anni. Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono elevazione di detto limite, l'età non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni o i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra o per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

C) Cittadinanza italiana.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Non aver riportato condanne penali per reati che a norma dell'art. 85 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, comportino la destituzione di diritto.

F) Idoneità fisica all'impiego;

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico o coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Ufficio concorsi - 00100 Roma, devono essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio ed il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale ovvero del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio stesso;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nell'ambito delle regioni indicate nell'art. 1;

9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) di voler partecipare per l'assegnazione agli uffici siti in una delle regioni indicate nell'art. 1 del presente bando.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al precedente comma comportano l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dal Ministero, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio dovranno presentare o far pervenire direttamente al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 01000 Roma, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno in cui hanno sostenuto la suddetta prova orale, i documenti attestanti gli eventuali titoli di preferenza, a parità di valutazione, per l'ammissione all'impiego.

Art. 7.

I candidati dichiarati vincitori saranno nominati in prova e dovranno assumere servizio nell'ufficio di destinazione entro il termine indicato nell'apposito invito che verrà loro formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, entro il primo mese di servizio, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) diploma originale di laurea in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestante il possesso di uno dei titoli di studio prescritti dall'art. 2, lettera *A*); qualora il diploma originale non sia stato ancora rilasciato potrà essere prodotto un certificato attestante il possesso del titolo e la circostanza del mancato rilascio dell'originale.

Deve, altresì, essere prodotto il certificato attestante il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, devono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato dall'unità sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre. Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra ed assimilati dovrà attestare che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo od operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a)* e *g)*, nonché una copia integrale dello stato matricolare.

I vincitori assunti in servizio saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c)*, *d)* e *g)* dell'art. 7, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 7.

I certificati di cui alle lettere *c)* e *d)* dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento ai documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 10.

La prova d'esame consiste in un colloquio in base al seguente programma:

principi di termologia con particolare riguardo ai cambiamenti di stato ed alla distillazione;

principi fondamentali di termodinamica con particolare riguardo alle macchine termiche;

principi fondamentali di elettrotecnica;

nozioni sugli impianti relativi ai prodotti dell'industria soggetti ad imposta di fabbricazione od erariale di consumo e sui processi di fabbricazione dei diversi prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione od erariale di consumo;

criteri di valutazione degli impianti industriali; determinazione dei costi di produzione relativi ai prodotti dell'industria soggetti ad imposta di fabbricazione od erariale di consumo;

nozioni di diritto amministrativo;

nozioni di diritto tributario;

nozioni di chimica inerenti ai processi di fabbricazione dei prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione od erariale di consumo;

nozioni di contabilità di Stato;

nozioni di legislazione sociale e norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

nozioni sulla gestione amministrativa e sui bilanci economici delle industrie in genere.

Art. 11.

I candidati saranno invitati a sostenere la prova stessa con comunicazione che verrà effettuata a mezzo di lettera raccomandata almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerla.

L'ammissione viene effettuata con riserva di accertamento del possesso dei prescritti requisiti.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata, con firma dell'aspirante autenticata;
b) tessera postale;
c) patente automobilistica;
d) passaporto;
e) carta d'identità;
f) porto d'armi;
g) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente dalla Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 12.

Per lo svolgimento della prova d'esame e per gli adempimenti ad essa inerenti saranno osservate le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 13.

Il colloquio avrà luogo in Roma.

Tale colloquio non s'intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di ventuno trentesimi.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti complessivamente messi a concorso, tenuto conto delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

I vincitori del concorso saranno assegnati a prestare servizio nelle regioni di cui all'art. 1 del presente bando, rispettando nel limite dei posti spettanti a ciascuna regione, la preferenza indicata dagli interessati.

I vincitori che non abbiano indicato la regione in cui essere assegnati in caso di nomina, o che pur avendola indicata, in relazione al posto occupato in graduatoria ed ai posti complessivamente messi a concorso, non possono essere assegnati nella regione richiesta, verranno destinati d'ufficio a prestare servizio in una regione con posti disponibili dopo l'accoglimento, secondo l'ordine della graduatoria, della preferenza espressa dagli altri vincitori.

Art. 14.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei, sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 15.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno nominati in prova e immessi in servizio, nell'ordine della graduatoria stessa, ai sensi dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto; in tal caso le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto devono essere comunque compensate.

Art. 16.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 7, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina.

Art. 17.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina prevista dal precedente art. 16, possono essere conferiti entro il termine di due anni, dalla data di approvazione della graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria medesima ed anche indipendentemente dalla regione richiesta ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1987

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1987
Registro n. 14 Finanze, foglio n. 360

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 3.000)

Al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 ROMA

Il sottoscritto...
nato il .... a...
(provincia di ....) e residente in ....
c.a.p. .... (provincia di ....) via ....
chiede di essere ammesso al concorso speciale, per esami, a venti posti di ingegnere in prova nella carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette - ruolo del personale tecnico degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione per la regione di .... (1).

Fa presente di avere diritto all'elevazione dei limiti di età perché ....

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ...., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, né nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio ....

....

conseguito presso ....

in data .... e del diploma di abilitazione all'esercizio professionale conseguito in data .... e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di ....

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque sede nell'ambito delle regioni indicate all'art. 1 del bando di concorso ed a permanere dieci anni negli uffici siti nella regione di assegnazione.

Data,

Firma ....

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni ....

Visto per l'autenticità della firma del signor ....

(1) Indicare una sola regione fra quelle elencate nell'art. 1 del presente bando.

87A2685

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Graduatoria di merito del concorso, per esami e titoli, a ottantanove posti di direttore didattico

Nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale n. 7-8 del 14-21 febbraio 1985, parte seconda, e nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale n. 33-34 del 14-21 agosto 1986, parte seconda (errata-corrige), del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 13 luglio 1984, registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1984, registro n. 76, foglio n. 124, con il quale viene approvata la graduatoria di merito del concorso, per esami e titoli, a ottantanove posti di direttore didattico in prova.

Dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

87A2756

MINISTERO DELLA DIFESA

Posti d'impiego civile nel ruolo della ex carriera esecutiva dei coadiutori dattilografi del Ministero del commercio con l'estero, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia in servizio permanente effettivo.

Sono disponibili nel ruolo della ex carriera esecutiva dei coadiutori dattilografi del Ministero del commercio con l'estero, sette posti di coadiutore dattilografo spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia, dipendenti dalle Amministrazioni di grazia e giustizia, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei requisiti di cui è cenno nell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta bollata da L. 3.000 nella quale essi dovranno dichiarare anche di essere disposti a raggiungere la sede di Roma.

Saranno considerate fuori termine e pertanto irricevibili, le domande che perverranno oltre il termine stabilito ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce a ciascuna domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dovranno essere, immediatamente dopo la loro presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio, corredate del documento (elenco notizie) di cui alla circolare 1019/A del 24 settembre 1963 direttamente alla Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, alla Direzione generale per il personale militare della Marina, ai comandi di regione aerea, all'ufficio dell'ispettore dell'Aviazione per la Marina e al reparto servizi centrale Aeronautica militare che a loro volta, rimetteranno, entro trenta giorni le domande stesse alla Direzione generale per gli impiegati civili 3ª Divisione - 3ª Sezione - Ministero della difesa, via XX settembre, 123/A, Roma.

Le domande prodotte dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive amministrazioni centrali che provvederanno, entro trenta giorni, a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno alla già citata Direzione generale per gli impiegati civili di questo Ministero.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio da più di cinque anni ovvero siano incorsi nella perdita del grado, nonché per una delle cause indicate nelle norme che rispettivamente li riguardano (primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599; primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460; primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173; primo comma dell'art. 1 e art. 5 della legge 17 aprile 1957, n. 260 e articoli 50 e seguenti della legge 3 agosto 1961, n. 833; art. 10 della legge 18 febbraio 1963, n. 301).

I sottufficiali prescelti, che all'atto della comunicazione dell'avvenuta nomina nel ruolo in argomento, risultino già cessati dal servizio permanente effettivo per i seguenti motivi:

non idoneità alle attribuzioni del grado o scarso rendimento;
a domanda,

saranno esclusi dal passaggio all'impiego civile.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete il trattamento economico corrispondente al quarto livello, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344 e l'eventuale differenza, tra lo stipendio percepito e lo stipendio assegnato nel suddetto livello.

Visto il decreto ministeriale 6 agosto 1986 concernente la delega di firma del Ministro al sottosegretario di Stato.

Roma, addì 9 marzo 1987

p. *Il Ministro:* BISAGNA

Elenco notizie

Grado, cognome e nome e matricola ....

Se in servizio o in congedo (in quest'ultima ipotesi specificare la causa) ....

....

Data e luogo di nascita ....

Servizio prestato in altre amministrazioni dello Stato ....

Data conseguimento pensione vitalizia ....

Situazione di famiglia (se ammogliato indicare il numero dei figli)

Indicare eventuali titoli di cui all'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato

Eventuali sedi di gradimento ....

Data, ...

Firma ....

Visto del comando: ....

87A2816

Avviso concernente la pubblicazione di eventuali modificazioni al diario e alla sede delle prove scritte dei concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di centotrentasei tenenti in servizio permanente del ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri e del ruolo tecnico-amministrativo delle altre Armi e dei Corpi dell'Esercito.

Con eventuale avviso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 maggio 1987, saranno rese note le modificazioni della sede e delle date di svolgimento delle prove scritte di uno o di entrambi i sottonotati concorsi:

concorso, per titoli ed esami, per la nomina di centouno tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico-amministrativo delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e dei Corpi dell'Esercito, riservato ai marescialli maggiori in servizio permanente delle Armi e Corpi stessi, indetto con decreto ministeriale 9 gennaio 1987;

concorso, per titoli ed esami, per la nomina di trentacinque tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri, riservato ai marescialli maggiori in servizio permanente dell'Arma stessa, indetto con decreto ministeriale 9 gennaio 1987.

La mancata pubblicazione dell'avviso predetto avrà carattere di conferma del precedente diario delle prove e della sede di svolgimento delle stesse, già indicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 1987, con la quale sono stati indetti i concorsi di cui sopra.

La pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* ha valore di notifica a tutti gli effetti.

87A2815

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Avviso relativo alla pubblicazione dell'esito del concorso, per esami, a trenta posti di collaboratore della sesta qualifica funzionale, riservato a ragionieri e periti commerciali, per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Marche, Umbria, Toscana, Lazio, Abruzzo e Sardegna.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento al Bollettino ufficiale parte II dell'11 febbraio 1987 dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 00/66600 del 25 luglio 1986, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1986, registro n. 7 Monopoli, foglio n. 132, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso citato in epigrafe, indetto con decreto ministeriale n. 00/70210 del 14 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 27 settembre 1984.

87A2689

Avviso relativo alla pubblicazione dell'esito del concorso, per esami, a ventiquattro posti di vice dirigente tecnico, della settima qualifica funzionale, riservato a laureati in ingegneria civile o meccanica o elettrotecnica o elettronica.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento al Bollettino ufficiale parte II dell'11 febbraio 1987 dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 00/68494 del 22 settembre 1986, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1986, registro n. 7 Monopoli, foglio n. 88, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati soltanto venti vincitori del concorso citato in epigrafe, indetto con decreto ministeriale n. 00/68000 del 19 ottobre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 27 settembre 1984.

87A2692

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami, a cinquanta posti di collaboratore tecnico

La prova scritta del concorso pubblico, per esami, a cinquanta posti di collaboratore tecnico (ruolo tecnico), il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica (parte II) n. 259 del 7 novembre 1986, avrà luogo in Roma il giorno 30 aprile 1987, con inizio alle ore 8, presso la Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, via Ciro il Grande, 21 (quartiere EUR).

87A2817

UNIVERSITÀ DI UDINE

Concorso ad un posto di ricercatore universitario presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali

IL RETTORE

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista l'ordinanza ministeriale n. 60 del 20 febbraio 1982, prot. n. 1100, e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la nota del Ministero della pubblica istruzione prot. n. 5805 del 13 novembre 1985, con cui viene assegnato, tra gli altri, un posto di ricercatore universitario alla facoltà di scienze;

Vista la delibera del consiglio di facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali del 9 aprile 1986 con cui si chiede di avviare le procedure per il bando di concorso;

Vista l'autorizzazione ministeriale prot. n. 4013 del 29 luglio 1986;

Vista la delibera del consiglio di facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali del 5 settembre 1986 relativa all'emissione del bando di concorso per un posto di ricercatore per il gruppo di discipline n. 85;

Decreta:

Art. 1.

È indetto il concorso libero, per titoli ed esami, per gruppi di discipline, ad un posto di ricercatore universitario presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, come di seguito specificato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

gruppo n. 85 posti 1

sottosettori:

1) fisica sperimentale;
2) esperimentazioni di fisica;
3) didattica della fisica;
4) storia della fisica;
5) fisica medica.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione ai concorsi

Per la partecipazione al concorso sono richiesti, pena l'esclusione, i seguenti requisiti:

a) il possesso di un diploma di laurea conseguito presso una università italiana o un titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto equipollente alla laurea italiana in base ad accordi internazionali, ovvero con le modalità di cui all'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

b) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3

Domande di ammissione e titoli — Modalità per la presentazione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, dovranno essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Udine e presentate o fatte pervenire all'ufficio personale — Via Antonini, 8 — 33100 Udine, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando. Ad esso sarà allegato, per ogni utile fine, lo schema di domanda di cui all'allegato *A*.

Le domande di ammissione ai concorsi si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il candidato dovrà indicare con chiarezza e precisione la facoltà, il gruppo di discipline e il sottosettore per il quale intende essere ammesso al concorso, nonché la lingua o le due lingue straniere nelle quali intende sostenere la seconda parte della prova orale.

La mancanza nella domanda di tali indicazioni comporta l'esclusione dal concorso.

Nella domanda l'interessato dovrà inoltre dichiarare, sotto la propria responsabilità:

1) di essere cittadino italiano (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) di essere iscritto nelle liste elettorali indicando il relativo comune;

3) di non aver riportato condanne penali;

4) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari;

5) il diploma di laurea posseduto, indicandone la data del conseguimento e l'Università che lo ha rilasciato.

Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio che il candidato elegge ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente comunicata all'ufficio cui è stata indirizzata l'istanza di partecipazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o eventualmente dal funzionario responsabile ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390.

Gli aspiranti che siano in possesso di eventuali titoli didattici e scientifici dovranno inoltre allegare alla domanda:

1) *curriculum* in duplice copia della propria attività scientifica e didatica;

2) documenti e titoli ivi comprese le pubblicazioni, in una unica copia che si ritengano utili ai fini del concorso;

3) elenco in duplice copia delle pubblicazioni. Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660;

4) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami del profitto e in quello di laurea.

I documenti ed i certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo. Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni già presentati all'Università.

Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

Art. 4.

Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti è disposta con decreto motivato del rettore.

Art. 5.

Prove di esame

I concorsi sono per esami e titoli.

La valutazione dei titoli precede le prove d'esame.

Gli esami consistono in due prove scritte ed una orale, in un giudizio su eventuali titoli scientifici o nella valutazione di quelli didattici. Una delle prove scritte, a seconda del raggruppamento prescelto, è sostituita da una prova pratica. La prova orale sarà in genere articolata in una prima parte relativa alla discussione delle prove scritte e degli eventuali titoli e in una seconda parte atta a verificare la conoscenza di una o due lingue straniere su argomenti riguardanti le materie del raggruppamento. Ulteriori specificazioni della prova orale sono indicate nel presente bando per ciascun sottosettore. I titoli didattici sono valutati sulla base della documentazione presentata dall'interessato e certificate dai competenti organi accademici. Sono valutati tutti i titoli scientifici presentati, con particolare riferimento a quelli afferenti alle discipline dei raggruppamento. Le prove predette sono intese ad accertare l'attitudine alla ricerca degli aspiranti con riferimento alle discipline del raggruppamento in cui il candidato intende specializzarsi.

Il programma relativo al concorso prescelto e la ripartizione del punteggio assegnato ad ogni singola prova sono indicati nell'allegato *B*.

Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che avranno riportato in ciascuna prova scritta un voto non inferiore ai sei decimi rapportato al punteggio assegnato a ciascuna delle due prove scritte con una media non inferiore ai sette decimi del medesimo punteggio. La prova orale non si intenderà superata se il candidato non riporterà un voto di almeno sei decimi rapportato al punteggio assegnato alla prova orale medesima.

La valutazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, il punteggio riportato nelle prove scritte e il punteggio ottenuto nella prova orale.

Le prove di esame si svolgeranno nella sede che l'Università riterrà di stabilire; il diario delle prove scritte, con l'indicazione del giorno, del mese e dell'ora in cui le medesime avranno luogo, sarà notificato agli interessati tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, non meno di quindici giorni prima dello svolgimento delle prove stesse. Del diario delle prove è dato avviso nello stesso termine nella *Gazzetta Ufficiale*.

La convocazione per la prova orale avverrà ugualmente a mezzo raccomandata non meno di venti giorni prima dello svolgimento delle prove stesse.

Per lo svolgimento delle prove scritte è concesso ai candidati un tempo massimo di 8 ore.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso; il rettore può disporre, in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti.

Art. 6.

Commissioni esaminatrici

Per ciascuna facoltà e ciascun raggruppamento disciplinare sono nominate, con decreto del rettore, apposite commissioni giudicatrici composte di tre membri, di cui un professore ordinario designato dal consiglio di facoltà tra i titolari delle discipline afferenti al gruppo disciplinare, uno ordinario ed uno associato, ovvero un incaricato, estratti a sorte tra due terne di docenti del gruppo di discipline designate dal Consiglio universitario nazionale.

In caso di rinuncia per motivati impedimenti dei docenti sorteggiati, il Consiglio universitario nazionale procede alla sostituzione mediante sorteggio tra i restanti designati.

Art. 7.

Formulazione delle graduatorie

Al termine delle prove d'esame la commissione compila una circostanziata relazione e formula, per ogni gruppo di discipline, una graduatoria sulla base della somma dei voti riportati dai candidati nelle prove scritte e nella prova orale, e del punteggio assegnato per i titoli, e designa i vincitori, nell'ordine della graduatoria, in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso.

Gli atti del concorso sono approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione e pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

I vincitori sono nominati, con decreto del rettore, per le facoltà e per i gruppi di discipline messi a concorso.

È facoltà dell'amministrazione di procedere a nomine secondo l'ordine di graduatoria nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori (art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, modificato dalla legge n. 305 dell'8 luglio 1975.

Art. 8.

Documenti di rito

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire all'Università entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) originale del diploma, di laurea o copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dall'Università in sostituzione del diploma;

2) certificato di nascita;

3) certificato rilasciato dal comune di residenza comprovante che il vincitore è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale;

5) certificato medico rilasciato da un medico militare, provinciale o ufficiale sanitario del comune di residenza da cui risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre ed è esente da imperfezioni che possano comunque influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione che il candidato è esente da malattie che possano mettere in pericolo la salute pubblica;

6) certificato da cui risulti che il vincitore gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcune delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso;

7) copia dello stato di servizio militare, del foglio matricolare o del certificato di esito di leva nel caso che il candidato sia stato dichiarato riformato e rivedibile;

8) dichiarazione attestante che il candidato non ricopre altri impieghi alle dipendenze dello Stato, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici o privati, e, in caso affermativo, dichiarazione di opzione per il nuovo impiego (art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 311).

I documenti predetti dovranno essere tutti conformi alle leggi sul bollo: quelli di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) devono essere inoltre di data non anteriore a tre mesi dalla data di comunicazione dell'esito del concorso.

Art. 9.

Nomine dei vincitori

I vincitori del concorso conseguono la nomina a. ricercatore.

Ad essi spetta il trattamento economico previsto dal terzo comma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell'11 luglio 1980 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 571/1984.

Dopo tre anni dall'immissione in ruolo essi saranno sottoposti ad un giudizio di conferma da parte di una commissione nazionale composta, per ogni raggruppamento di discipline, da tre professori di ruolo, di cui due ordinari e uno associato, estratti a sorte su un numero triplo di docenti, designati dal Consiglio universitario nazionale, tra i docenti del gruppo di discipline.

La commissione valuta l'attività scientifica e didattica integrativa svolta dal ricercatore nel triennio, anche sulla base di una motivata relazione del consiglio di facoltà e dell'istituto o del dipartimento, ove costituito, cui il ricercatore è assegnato.

A seguito del giudizio favorevole il ricercatore sarà immesso nella fascia dei ricercatori confermati; ad esso spetta il trattamento economico previsto dal primo comma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 571/1984.

Nel caso l'attività del ricercatore sia valutata sfavorevolmente, il medesimo può essere nuovamente sottoposto a giudizio dopo un biennio.

Se anche il secondo giudizio è sfavorevole, il ricercatore cessa di appartenere al ruolo.

Il presente decreto sarà inviato alla delegazione regionale della Corte dei conti tramite la ragioneria regionale dello Stato per le registrazioni di competenza.

Udine, addì 2 ottobre 1986

Il rettore

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Trieste, addì 26 gennaio 1987
Registro n. 1 Università, foglio n. 38

ALLEGATO *A*

Modello di domanda
(in carta legale da L. 3.000)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi - UDINE

Il sottoscritto.. nato a .... il ...., residente in.. via ...., chiede, ai sensi dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, di essere ammesso a sostenere per il gruppo di discipline.. sottosettore .... presso la facoltà di................................ il concorso a n. .... posti di ruolo dei ricercatori universitari di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica.

Il sottoscritto dichiara di scegliere come lingue straniere le seguenti ....

Il sottoscritto dichiara:

a) di essere cittadino italiano (1);

b) di non aver riportato condanne penali (2);

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (3);

d) di trovarsi nella seguente condizione nei riguardi degli obblighi militari...;

e) di aver conseguito il diploma di laurea in .... il .... presso l'Università di ....;

f) di eleggere domicilio agli effetti del giudizio di idoneità in .... via .... n. .... riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso.

Il sottoscritto, dichiara sotto la sua responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite nel bando.

Il sottoscritto allega alla presente domanda:

1) documenti e titoli in unica copia, che ritiene utili ai fini del giudizio;

2) *curriculum* in duplice copia della propria attività scientifica e didattica;

3) elenco in duplice copia delle pubblicazioni allegate alla domanda ai fini del giudizio;

4) certificato in carta legale delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea.

Data, ...

Firma (4) ....

---

(1) Ovvero di essere equiparato ai cittadini dello Stato in quanto italiano non appartenente alla Repubblica.

(2) Dichiarare le eventuali condanne penali riportate.

(3) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione.

(4) La firma deve essere autenticata ai sensi dell'art. 3, quinto comma, del bando.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA D'ESAME RIPARTIZIONE DEI PUNTEGGI TRA LE PROVE SCRITTE E ORALI, I TITOLI SCIENTIFICI E QUELLI DIDATTICI.

PROGRAMMA GENERALE

Prima prova scritta:

La commissione propone tre temi (o elaborati scritti) per ogni sottosettore individuato dal Consiglio universitario nazionale, avendo cura di privilegiare gli aspetti generali della disciplina. Viene quindi sorteggiato un tema (o un elaborato scritto) per ogni sottosettore.

Il candidato svolge il tema sorteggiato per il sottosettore da lui prescelto nella domanda.

Seconda prova:

La commissione propone tante prove (temi o esercitazioni numeriche o esercitazioni di laboratorio) quanti sono i sottosettori (una per sottosettore).

Il candidato svolge la prova proposta dalla commissione per il sottosettore prescelto dal candidato medesimo.

Prova orale:

prima parte: discussione delle prove scritte e degli eventuali titoli.

seconda parte: prova di conoscenza di una o due lingue straniere su argomenti riguardanti le materie del raggruppamento.

Titoli didattici:

Valutati sulla base della documentazione presentata dall'interessato e certificata dai competenti organi accademici.

Titoli scientifici:

Devono essere valutati tutti i titoli, con particolare riferimento a quelli afferenti alle discipline del raggruppamento.

Gruppo n. 85

Sottosettori:

1) fisica sperimentale;
2) esperimentazioni di fisica;
3) didattica della fisica;
4) storia della fisica;
5) fisica medica.

Prima prova scritta caratteristiche:

elaborato su esperimenti di fisica di particolare interesse in uno dei settori indicati e/o risoluzione di un problema — punti 20/100

Seconda prova caratteristiche:

esecuzione di una prova pratica di laboratorio — » 20/100

Prova orale caratteristiche:

a) discussione della prova scritta e degli eventuali titoli; *b)* prova di conoscenza della lingua inglese ed eventualmente di un'altra a scelta del candidato — » 20/100

Titoli scientifici — » 30/100

Titoli didattici — » 10/100

Gruppo n. 85

* Fisica medica
Fisica sperimentale
Fisica generale
Fisica
* Fisica (facoltà medicina veterinaria)
Fisica superiore
Fondamenti della fisica
Complementi di fisica
Complementi di fisica generale
Complementi di fisica (generale)
Laboratorio di fisica
Esercitazioni di fisica sperimentale
Esperimentazioni di fisica
Tecnologie fisiche
Didattica della fisica
Preparazioni di esperienze didattiche
Storia della fisica
Metodi di osservazione e misure
Strumentazione fisica
Elettrologia
Metrologia
* Termodinamica

87A2697

UNIVERSITÀ DI VENEZIA

Concorso a cinque posti di ricercatore universitario

IL RETTORE

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, concernente la delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione e per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1982 con il quale, su parere vincolante del Consiglio universitario nazionale, sono stati determinati i gruppi di discipline per lo svolgimento dei concorsi liberi di ricercatore universitario ed è stato ripartito tra le università e le facoltà un primo contingente di posti da destinare ai concorsi predetti;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale in ordine ai programmi delle prove di esame (scritte e orali) e alla ripartizione del punteggio riservato alle commissioni per la valutazione delle prove medesime e dei titoli scentifici e didattici;

Vista l'ordinanza ministeriale n. 60, prot. n. 1100 del 20 febbraio 1982, recante norme sull'espletamento dei concorsi a posti di ruolo di ricercatore universitario e sull'emanazione dei relativi bandi da parte dei rettori delle università;

Visti i telegrammi del Ministero della pubblica istruzione prot. numeri 1733 e 1727 rispettivamente del 31 marzo 1982 e 2 aprile 1982 concernenti modifiche ed integrazioni alla sopracitata ordinanza ministeriale del 20 febbraio 1982 e ai relativi allegati;

Viste le delibere con le quali, a seguito di assegnazione ministeriale di posti di ricercatore universitario con nota prot. n. 1135 del 23 febbraio 1982, la facoltà di economia e commercio in data 10 marzo 1982 ha attribuito tre posti al raggruppamento n. 20 e quattro posti al raggruppamento n. 21 e la facoltà di chimica industriale in data 24 marzo 1982 ha attribuito tre posti al raggruppamento n. 81;

Visto il decreto rettorale n. 501/R.G./103 del 25 marzo 1982, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1982, registro n. 3, foglio n. 187, così come modificato ed integrato con decreto rettorale n. 525/R.G./104 del 7 aprile 1982, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1982, registro n. 3, foglio n. 190, con il quale è stato bandito,

secondo le modalità di cui alla sopracitata ordinanza ministeriale, il concorso pubblico, per titoli ed esami, a trentasei posti di ricercatore universitario presso questa Università, così come ripartiti tra i gruppi di discipline dai consigli di facoltà;

Visto il decreto rettorale n. 506/R.G./44 del 7 maggio 1983, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1984, registro n. 6, foglio n. 163, con il quale il dott. Birolo Adriano è stato inquadrato nel ruolo dei ricercatori universitari della facoltà di economia e commercio di questa Università, gruppo di discipline n. 20, a decorrere dal 16 maggio 1983;

Visto il decreto rettorale n. 130/R.G./17 del 2 gennaio 1984, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1985, registro n. 2, foglio n. 161, con il quale la dott.ssa Golfetto Francesca è stata inquadrata nel ruolo dei ricercatori universitari della facoltà di economia e commercio di questa Università, gruppo di discipline n. 21, a decorrere dal 3 gennaio 1984;

Visto il decreto rettorale n. 524/R.G./46 del 20 maggio 1983, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1984, registro n. 6, foglio n. 164, con il quale il dott. Gazzillo Domenico è stato inquadrato nel ruolo dei ricercatori universitari della facoltà di chimica industriale di questa Università, gruppo di discipline n. 81, a decorrere dal 1° giugno 1983;

Visto il decreto rettorale n. 527/R.G./49 del 30 maggio 1983, registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1984, registro n. 2, foglio n. 266, con il quale il dott. Gambi Alberto è stato inquadrato nel ruolo dei ricercatori universitari della facoltà di chimica industriale di questa Università, gruppo di discipline n. 81, a decorrere dal 1° novembre 1983;

Visto il decreto rettorale n. 534/R.G./50 dell'8 giugno 1983, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1984, registro n. 6, foglio n. 194, con il quale il dott. Momo Federico è stato inquadrato nel ruolo dei ricercatori universitari della facoltà di chimica industriale di questa Università, gruppo di discipline n. 81, a decorrere dal 16 giugno 1983;

Visto il decreto rettorale n. 410/R.G./28 del 16 settembre 1985, in corso di registrazione, con il quale la dott.ssa Golfetto Francesca cessa dal ruolo dei ricercatori universitari a decorrere dal 1° settembre 1985;

Viste le note prot. n. 88 del 3 gennaio 1986, n. 5423 del 30 gennaio 1986, n. 5422 del 30 gennaio 1986 e n. 5477 del 28 febbraio 1986 con le quali i presidi delle facoltà di economia e commercio e di chimica industriale comunicano che i dottori Birolo Adriano, Gazzillo Domenico, Gambi Alberto e Momo Federico hanno preso servizio, in qualità di professori associati, rispettivamente in data 3 gennaio 1986, 29 gennaio 1986, 29 gennaio 1986 e 27 febbraio 1986;

Viste le delibere in data 23 ottobre 1985 e 22 gennaio 1986 con le quali la facoltà di economia e commercio chiede la messa a concorso dei due posti vacanti di ricercatore universitario del gruppo di discipline n. 21 e n. 20;

Vista la delibera in data 28 ottobre 1985 con la quale la facoltà di chimica industriale chiede la messa a concorso dei tre posti vacanti di ricercatore universitario del gruppo n. 81, modificandone contestualmente in parte la destinazione assegnando un posto al gruppo n. 75 e due posti al gruppo n. 81;

Viste le note prot. n. 1384 del 21 marzo 1986, n. 2589 del 4 giugno 1986 e n. 2780 del 4 giugno 1986 con le quali il Ministero della pubblica istruzione autorizza a bandire i concorsi per i posti di cui alle precedenti premesse;

Decreta:

Art. 1.

E indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per gruppi di discipline, a cinque posti di ricercatore universitario, presso le facoltà di economia e commercio e di chimica industriale di questa Università, così ripartiti:

Facoltà di economia e commercio:

Gruppo n. 20. . . . . posti 1

Economia politica
Analisi economica
Dinamica economica
Economia del benessere
Economia marxista
* Economia politica e statistica
Fondamenti di economia
Istituzioni di economia politica
Macroeconomia
Microeconomia
* Principi di economia politica e statistica
Teoria economica
Economia matematica
Economia matematica applicata all'ingegneria
Metodi matematici per l'economia
Storia dell'analisi economica
Storia delle dottrine economiche
Storia delle dottrine economiche finanziarie
Storia delle teorie monetarie
Storia del pensiero economico
Storia e critica delle dottrine economiche
Teoria e politica dello sviluppo economico
Analisi delle economie arretrate
Economia dei Paesi e delle Regioni in via di sviluppo
Economia dei Paesi in via di sviluppo
Economia dello sviluppo
* Legislazione e politica meridionalistica
Problemi dello sviluppo economico
Programmazione dello sviluppo economico
Sviluppo economico
* Tecnica e legislazione per lo sviluppo del Mezzogiorno
Teoria dello sviluppo economico
Teoria dello sviluppo tecnologico
Teoria e politica dello sviluppo
Economia e politica internazionale
Economia internazionale
Economia delle Comunità europee
Economia delle Comunità economiche europee
Economia e finanza delle Comunità europee
Economia e finanza delle unioni economiche
Integrazione economica europea
Organizzazione economica internazionale
Organizzazione economico-internazionale
Organizzazione finanziaria internazionale
Politica economica europea
Politica economica e finanziaria internazionale
Politica economica internazionale
Relazioni e sistemi economici internazionali
Teoria e politica monetaria internazionale
Economia e politica monetaria
Economia monetaria
Economia monetaria e creditizia
Economia bancaria
Economia bancaria e monetaria
Economia del credito
Economia del medio circolante
Economia e politica bancaria
Economia e politica creditizia
Economia del rischio e delle assicurazioni
Teoria e politica monetaria
Economia e politica del lavoro
Economia del lavoro
Economia e politica industriale
Economia industriale
Economia della cooperazione
Economia delle fonti di energia
Economia dell'impresa
Economia degli investimenti
Economia dei settori industriali
Economia dei settori di aziende industriali
Teoria dell'impresa e della società industriale
Teoria dei prezzi e delle forme di mercato
Economia e politica dei trasporti
Economia dei trasporti
Economia e tecnica dei trasporti
Economia dei trasporti marittimi

Economia e politica del territorio
Economia della localizzazione
Economia regionale
Economia dello spazio
Economia dello spazio e assetto del territorio
Economia del territorio
Economia urbana
Economia urbana e territoriale
Economia urbana e regionale
Economia urbana e delle locazioni
Economia urbanistica
Pianificazione economica territoriale
Politica economica regionale
Programmazione regionale
Programmazione economica regionale
Teoria della localizzazione
Economia applicata
Economia dell'istruzione
Economia dell'istruzione e della ricerca scientifica
Economia della popolazione
Economia e popolazione
Economia e politica dell'ambiente naturale
Economia e politica del turismo
Economia sanitaria
Economia del turismo
Sistemi economici comparati
Economia dei Paesi afro-asiatici
Economia dei Paesi socialisti
Istituzioni economiche e commerciali
Istituzioni economiche dell'Europa orientale
* Sistemi fiscali comparati
Politica economica e finanziaria
Politica economica
Politica finanziaria
Politica economica e scienze delle finanze
Metodi e tecniche di programmazione economica
Programmazione economica
Programmazione dei sistemi economici
Scienza della programmazione
Tecniche economiche e finanziarie per la programmazione
Tecnica della programmazione economica
Teoria e politica della programmazione economica
Teoria e sistemi di programmazione
Teoria e tecnica della pianificazione
Teoria e tecnica della programmazione economica
Scienze delle finanze
Economia delle amministrazioni pubbliche
Economia degli enti e delle imprese locali
Economia della finanza pubblica
Economia delle misure pubbliche
Economia pubblica
Economia del settore pubblico
Economia della sicurezza sociale
* Finanza degli enti locali
Nozioni di scienza delle finanze
* Scienze delle finanze e diritto finanziario
* Scienze delle finanze e diritto tributario
* Scienze delle finanze e (diritto tributario)
Teoria della traslazione dei tributi
Econometria
Complementi di econometria
Econometria
Elementi di econometria

Sottosettori:
economia politica;
politica economica;
scienza delle finanze;
storia del pensiero economico.

Gruppo n. 21 . . . . posti 1
Economia aziendale
Complementi di gestione aziendale
Economia d'azienda
Economia dell'azienda
Economia delle imprese societarie
Elementi di ragioneria e contabilità aziendale
Istituzioni e dottrine economiche aziendali comparate
Ragioneria
Ragioneria generale
Ragioneria generale e applicata
Storia della ragioneria
Analisi contabile e gestione aziendale
Analisi e gestione dell'azienda
Analisi dei costi
Analisi e contabilità dei costi
Bilancio ed altre determinazioni di sintesi
Contabilità aziendale
Contabilità e bilanci
Metodologia e determinazione quantitativa d'azienda
Metodologia e determinazioni quantitative di azienda
Metodologie e determinazioni quantitative di aziende
Metodi quantitativi per le decisioni
Revisione aziendale
Sistemi di informazione e di controllo
Tecnica delle revisione aziendale
Tecnica delle revisioni aziendali
Direzione aziendale
Organizzazione aziendale
Organizzazione aziendale e del lavoro
Organizzazione e amministrazione delle grandi aziende pubbliche e private
Organizzazione e direzione aziendale
Organizzazione economico-aziendale
Organizzazione e gestione aziendale
Organizzazione, programmazione e controllo aziendale
Tecnica dell'organizzazione dell'impresa
Tecnica organizzativa aziendale
Organizzazione e direzione della produzione
Direzione e analisi del processo decisionale
Economia dell'automazione e dei processi produttivi
Economia degli impianti industriali
Funzioni di produzione
Localizzazione delle imprese industriali e commerciali
Organizzazione della produzione
Pianificazione di lungo periodo
Politica aziendale
Politiche dei prezzi
Programmazione aziendale
Programmazione e controllo
Programmazione e pianificazione aziendale
* Tecnica dell'organizzazione dei servizi amministrativi
Amministrazione del personale
Amministrazione del personale e analisi delle mansioni
Ergotecnica e organizzazione aziendale
Gestione del personale e tecniche di retribuzione
* Organizzazione del lavoro
Organizzazione del lavoro di azienda
Organizzazione del lavoro nell'impresa
Politiche del personale e tecniche di retribuzione
Principi e tecniche della valutazione delle mansioni
Economia e tecnica di mercato
Economia e tecnica della pubblicità
Marketing
Promozione delle vendite e tecnica della pubblicità
Ricerche di mercato
Tecnica e politiche di vendita
Tecniche pubblicitarie
Tecnica delle ricerche di mercato
Tecnica delle ricerche di mercato e della distribuzione
Tecnica delle ricerche di mercato e della distribuzione commerciale
Tecnica delle ricerche di mercato e della distribuzione generale

Finanza aziendale
Analisi finanziaria e finanza aziendale
Funzioni finanziarie
Economia delle aziende industriali
Amministrazione industriale
Contabilità industriale
Cooperazione
Economia dei gruppi e delle concentrazioni aziendali
Economia dei gruppi, delle concentrazioni e delle cooperazioni aziendali
Economia e tecnica delle aziende industriali
Economia e tecnica industriale
Tecnica industriale e commerciale
Teoria dei costi di produzione e contabilità industriale
Economia delle aziende commerciali
Costi di distribuzione e canali di distribuzione
Economia delle aziende del grande dettaglio
Economia della distribuzione commerciale
Economia e tecnica delle aziende mercantili
Funzioni commerciali
Organizzazione commerciale
Politica e tecnica degli scambi internazionali
Tecnica dei cambi
Tecnica del commercio internazionale
Tecnica del commercio interno e internazionale
Tecnica e legislazione doganale
Tecnica degli scambi e cambi con l'estero
Tecnica degli scambi internazionali
Economia delle aziende di credito
Costi e rincari bancari
Economia delle aziende bancarie
Economia e legislazione bancaria
Finanziamenti di aziende
Gestione valutaria delle banche (La)
Organizzazione delle aziende di credito
Ragioneria bancaria e assicurativa
Rilevazione bancaria
Tecnica bancaria
Tecnica bancaria e professionale
Tecnica dei finanziamenti aziendali
Tecnica professionale
Economia degli intermediari finanziari
Economia degli istituti speciali di credito
Economia e tecnica del credito mobiliare
Organizzazione e tecnica di borsa
Tecnica bancaria e dei crediti speciali
Tecnica di borsa
Tecnica dei crediti speciali
Tecnica del mercato mobiliare
Tecnica delle operazioni di borsa
Tecnica delle negoziazioni in borsa
Tecnica ed ordinamento della borsa
Tecnica e ordinamento della borsa
Tecnica e ordinamento delle borse
Tecnica ed ordinamento delle borse
Economia delle aziende di assicurazione e previdenza
Economia delle aziende e di assicurazione e di previdenza
Assicurazioni sociali
Economia del mercato mobiliare
Diritto e tecnica delle assicurazioni marittime
Economia e finanza delle imprese di assicurazione
Economia e finanza della sicurezza sociale
Economia e tecnica dell'assicurazione
Economia e tecnica delle assicurazioni
Economia e tecnica delle aziende di assicurazione
Economia e tecnica delle imprese di assicurazione
Economia e tecnica delle imprese di assicurazione e previdenza
Tecnica amministrativa delle imprese di assicurazione
Tecnica delle assicurazioni marittime
Economia e tecnica dell'armamento e della navigazione
Ragioneria delle imprese marittime
Ragioneria generale ed applicata in particolare alle imprese di navigazione
Tecnica amministrativa delle imprese marittime
Tecnica commerciale delle imprese di navigazione e di assicurazione
Economia delle aziende pubbliche
Bilancio ed altre determinazioni di sintesi nelle amministrazioni pubbliche
* Contabilità degli enti pubblici
Economia delle aziende e dei pubblici servizi
Economia e finanza delle imprese pubbliche
Economia delle imprese pubbliche
Organizzazione del lavoro nelle amministrazioni pubbliche
Programmazione e pianificazione dell'amministrazione pubblica
Programmazione e pianificazione delle amministrazioni pubbliche
Ragioneria applicata alle aziende publiche
Ragioneria delle aziende pubbliche
Ragioneria degli enti pubblici
Ragioneria delle imprese pubbliche (con elementi di contabilità di Stato)
Ragioneria pubblica e contabilità di Stato
Tecnica amministrativa delle aziende di pubblici servizi
Tecnica amministrativa dell'impresa pubblica
Tecnica amministrativa delle imprese di pubblici servizi
Tecnica amministrativa delle imprese di servizi pubblici
Tecnica amministrativa e ragioneria delle aziende pubbliche
* Contabilità dello Stato degli enti pubblici
* Contabilità dello Stato
* Sistema e controllo della spesa pubblica
* Tecnica commerciale dei prodotti agricoli

Sottosettori:
ragioneria generale ed applicata;
tecnica amministrativa aziendale;
ragioneria pubblica;
tecnica commerciale e ricerche di mercato;
tecnica industriale ed analisi dei costi;
la gestione delle aziende di credito.

Facoltà di chimica industriale:

Gruppo n. 75. . . . . posti 1

Biogeografia
Biologia generale
Biologia
Gnotobiotica
Didattica naturalistica e biologica
Evoluzione biologica
Biogeografia ed ecologia
Ecologia
Fondamenti di ecologia
Fondamenti di ecologia generale
Ecologia applicata
Ecologia animale
Ecologia e parassitologia
Ecologia ed etologia animale
Radioecologia
Idrobiologia
* Idrobiologia e pescicoltura
Biologia marina
Planctologia
Risorse naturali
Conservazione della natura e delle sue risorse
Conservazione e protezione della natura
Protezione dell'ambiente marino
* Antropologia
* Antropometria
Ecologia umana
Biologia umana
Biologia delle popolazioni umane
Ecologia preistorica
Paleoantropologia
Paleontologia umana
Paleontologia umana e paletnologia
Primatologia
* Genetica
Genetica evoluzionistica

Genetica dei microorganismi
* Genetica vegetale
Genetica di popolazioni
Genetica molecolare
* Genetica umana
Immunogenetica
Radiogenetica
Citogenetica
Citotassonomia

Sottosettori:

biologia evoluzionistica e biogeografia;
genetica;
biologia umana;
ecologia generale e idrobiologia.

Gruppo n. 81 . . . . posti 2

Chimica fisica
Chimica fisica ed esercizi
Elementi di chimica fisica
* Chimica fisica biologica
Chimica fisica industriale
Chimica fisica organica
Chimica fisica dello stato solido
* Cinetica chimica
Chimica fisica delle interfasi
Chimica colloidale
Chimica colloidale delle interfasi
Chimica dello stato solido
Chimica delle superfici e catalisi
Catalisi
Teoria degli elettroliti
Elettrochimica
Elettrochimica organica
Termodinamica
Termodinamica chimica
Termodinamica statistica
* Complementi di termodinamica
Chimica statistica
Chimica teorica
Chimica organica teorica
Fotochimica
Chimica quantistica
Spettroscopia
Spettroscopia dello stato solido
Spettrochimica
Spettroscopia molecolare
Spettroscopia a radio frequenze
Spettroscopia di risonanza magnetica nucleare
Spettroscopia applicata
Esercitazioni di chimica fisica
* Complementi di chimica fisica

Sottosettori:

sistemi in equilibrio: meccanica statistica e termodinamica compresi gli aspetti della elettrochimica di equilibrio;

cinetica fisica e chimica compresi gli aspetti cinetici dell'elettrochimica;

principi di struttura della materia a livello atomico, molecolare, e dello stato solido compresi gli aspetti strutturali dell'interfase elettrodo-soluzione.

Art. 2.

Sono ammessi al concorso coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea conseguito presso una università italiana o un titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto equipollente alla laurea italiana in base ad accordi internazionali, ovvero con le modalità di cui all'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

b) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, della quale si allega uno schema esemplificativo (vedi allegato *A*), redatta su carta da bollo da L. 3.000 e indirizzata al rettore dell'Università degli studi di Venezia - Ufficio affari generali, dovrà essere presentata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il candidato dovrà indicare con chiarezza e precisione la facoltà, il gruppo di discipline (le discipline contrassegnate da asterischi sono presenti in più raggruppamenti) e il sottosettore per il quale intende essere ammesso al concorso, nonché le lingue straniere nelle quali intende sostenere la seconda parte della prova orale.

La mancanza nella domanda di tali indicazioni comporta l'esclusione dal concorso.

Nella domanda l'interessato dovrà inoltre dichiarare, sotto la propria responsabilità:

1) di essere cittadino italiano (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) di essere iscritto nelle liste elettorali indicando il relativo comune;

3) di non aver riportato condanne penali;

4) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari;

5) il diploma di laurea posseduto, indicandone la data del conseguimento e l'università che lo ha rilasciato.

Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio che il candidato elegge ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente comunicata all'ufficio cui è stata indirizzata l'istanza di partecipazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o eventualmente dal funzionario responsabile ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 modificata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390.

Gli aspiranti che siano in possesso di eventuali titoli didattici e scientifici dovranno inoltre allegare alla domanda:

1) *curriculum*, in duplice copia, della propria attività scientifica e didattica;

2) documenti e titoli, ivi comprese le pubblicazioni, in unica copia, che si ritengano utili ai fini del concorso;

3) *elenco in duplice copia delle pubblicazioni.* Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660;

4) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea.

I documenti ed i certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo. Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni già presentati all'Università.

Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

Art. 4.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso; il rettore può disporre in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti.

Art. 5.

Il concorso è per esami e titoli.

La valutazione dei titoli precede le prove d'esame.

Gli esami consistono in due prove scritte ed una orale, in un giudizio su eventuali titoli scientifici e nella valutazione di quelli didattici. Una delle prove scritte, a seconda del raggruppamento prescelto, è sostituita da una prova pratica. La prova orale sarà in genere articolata in una prima parte relativa alla discussione delle prove scritte e

degli eventuali titoli e in una seconda parte atta a verificare la conoscenza di una o due lingue straniere su argomenti riguardanti le materie del raggruppamento. Ulteriori specificazioni della prova orale sono indicate nel presente bando per ciascun raggruppamento disciplinare.

I titoli didattici sono valutati sulla base della documentazione presentata dall'interessato e certificata dai competenti organi accademici.

Sono valutati tutti i titoli scientifici presentati, con particolare riferimento a quelli afferenti alle discipline del raggruppamento. Le prove predette sono intese ad accertare l'attitudine alla ricerca degli aspiranti con riferimento alle discipline del raggruppamento in cui il candidato intende specializzarsi.

Il programma relativo al concorso prescelto e la ripartizione del punteggio assegnato ad ogni singola prova sono indicati nell'allegato *B*1.

Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che avranno riportato in ciascuna prova scritta un voto non inferiore ai sei decimi rapportato al punteggio assegnato a ciascuna delle due prove scritte con una media non inferiore ai sette decimi del medesimo punteggio.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non riporterà un voto di almeno sei decimi rapportato al punteggio assegnato alla prova orale medesima.

La valutazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, il punteggio riportato nelle prove scritte e il punteggio ottenuto nel colloquio.

Le prove d'esame si svolgeranno nella sede che l'Università riterrà di stabilire; il diario delle prove scritte, con l'indicazione del giorno, del mese e dell'ora in cui le medesime avranno luogo, sarà notificato agli interessati tramite raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dello svolgimento delle prove stesse.

Del diario delle prove è dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per lo svolgimento delle prove suddette è concesso ai candidati un tempo massimo di 8 ore.

La convocazione per la prova orale avverrà ugualmente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento non meno di venti giorni prima dello svolgimento della prova stessa.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 6.

Per ciascuna facoltà e per ciascun raggruppamento disciplinare sono nominate, con decreto del rettore, apposite commissioni giudicatrici composte di tre membri, di cui un professore ordinario designato dal consiglio di facoltà tra i titolari delle discipline afferenti al gruppo disciplinare, un ordinario ed un associato estratti a sorte tra due terne di docenti del gruppo di discipline designate dal Consiglio universitario nazionale.

In caso di rinuncia, per motivati impedimenti, dei docenti sorteggiati, il Consiglio universitario nazionale procede alla sostituzione mediante sorteggio tra i restanti designati.

Art. 7.

Al termine delle prove d'esame la commissione giudicatrice compila una circostanziata relazione e formula, per ogni gruppo di discipline, una graduatoria sulla base della somma dei voti riportati dai candidati nelle prove scritte e nella prova orale e del punteggio assegnato per i titoli e designa i vincitori, nell'ordine della graduatoria, in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso.

Gli atti del concorso sono approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione e pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. I vincitori sono nominati, con decreto del rettore, per le facoltà e per i gruppi di discipline messi a concorso.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire all'Università, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) originale del diploma di laurea o copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dall'Università in sostituzione del diploma;

2) certificato di nascita;

3) certificato rilasciato dal comune di residenza comprovante che il vincitore è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale;

5) certificato medico rilasciato da un medico militare, provinciale o ufficiale sanitario del comune di residenza da cui risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre ed è esente da imperfezioni che possano comunque influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione che il candidato è esente da malattie che possano mettere in pericolo la salute pubblica;

6) certificato da cui risulti che il vincitore gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso;

7) copia dello stato di servizio militare, del foglio matricolare o del certificato di esito di leva nel caso che il candidato sia stato dichiarato riformato e rivedibile;

8) dichiarazione attestante che il candidato non ricopre altri impieghi alle dipendenze dello Stato, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici o privati e, in caso affermativo, dichiarazione di opzione per il nuovo impiego (art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 311).

I documenti predetti dovranno essere tutti conformi alle leggi sul bollo; quelli di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) devono essere inoltre di data non anteriore a tre mesi dalla data di comunicazione dell'esito del concorso.

Art. 9.

I vincitori del concorso conseguono la nomina a ricercatore.

Ad essi spetta il trattamento economico previsto dal primo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571 e dall'ultimo comma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Dopo tre anni dall'immissione in ruolo essi saranno sottoposti ad un giudizio di conferma da parte di una commissione nazionale composta, per ogni raggruppamento di discipline, da tre professori di ruolo, di cui due ordinari e uno associato, estratti a sorte su un numero triplo di docenti, designati dal Consiglio universitario nazionale, tra i docenti del gruppo di discipline.

La commissione valuta l'attività scientifica e didattica integrativa svolta dal ricercatore nel triennio, anche sulla base di una motivata relazione del consiglio di facoltà o del dipartimento cui il ricercatore è assegnato.

A seguito del giudizio favorevole, il ricercatore sarà immesso nella fascia dei ricercatori confermati; ad esso spetta il trattamento economico previsto dal secondo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571.

Nel caso l'attività del ricercatore sia valutata sfavorevolmente, il medesimo può essere nuovamente sottoposto a giudizio dopo un biennio.

Se anche il secondo giudizio è sfavorevole, il ricercatore cessa di appartenere al ruolo.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria regionale dello Stato e alla Corte dei conti di Venezia per il visto e la registrazione.

Venezia, addì 9 luglio 1986

Il rettore: CASTELLANI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Venezia, addì 31 gennaio 1987
Registro n. 1 Università, foglio n. 313

ALLEGATO A

Modello di domanda
(in carta legale da L. 3.000)

Al magnificio rettore dell'Università degli studi VENEZIA

Il sottoscritto .... nato a.......................................
il .... residente in .... via..
n. ......, chiede, ai sensi dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, di essere ammesso a sostenere per il gruppo di discipline n. ...... sottosettore .... presso la facoltà di ....il concorso a cinque posti di ricercatore universitario di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica.

Il sottoscritto dichiara:

a) di essere cittadino italiano (1);

b) di non aver riportato condanne penali (2);

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (3);

d) di trovarsi nella seguente condizione nei riguardi degli obblighi militari:...;

e) di aver conseguito il diploma di laurea in ....
il .... presso l'Università di..;

f) di conoscere, ai fini dello svolgimento della seconda parte della prova orale, le seguenti lingue straniere:

1) ....;

2) ....;

g) di eleggere domicilio agli effetti del concorso in.............
c.a.p. .... via.. n. ......
tel. .... riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso.

Il sottoscritto, dichiara sotto la sua responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite nel bando.

Il sottoscritto allega alla presente domanda:

1) documenti e titoli, in unica copia, che ritiene utili ai fini del concorso;

2) *curriculum*, in duplice copia, della propria attività scientifica e didattica;

3) elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni allegate alla domanda ai fini del concorso;

4) certificato in carta legale delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea.

Data, ...

Firma (4) ....

---

(1) Ovvero di essere equiparato ai cittadini dello Stato in quanto italiano non appartenente alla Repubblica.

(2) Dichiarare le eventuali condanne penali riportate.

(3) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione.

(4) La firma deve essere autenticata ai sensi dell'art. 3, settimo comma, del presente bando.

ALLEGATO B

PROGRAMMA D'ESAME RIPARTIZIONE DEI PUNTEGGI TRA LE PROVE SCRITTE E ORALI, I TITOLI SCIENTIFICI E QUELLI DIDATTICI (determinati dal Consiglio universitario nazionale con parere espresso nelle adunanze del 19 dicembre 1981 e del 23 gennaio 1982).

PROGRAMMA GENERALE

Prima prova scritta:

La commissione giudicatrice propone tre temi (o elaborati scritti) per ogni sottosettore individuato dal Consiglio universitario nazionale, avendo cura di privilegiare gli aspetti generali della disciplina. Viene quindi sorteggiato un tema (o un elaborato scritto) per ogni sottosettore. Il candidato svolge il tema sorteggiato per il sottosettore prescelto nella domanda di partecipazione al concorso.

Seconda prova:

La commissione giudicatrice propone tante prove (temi o esercitazioni numeriche o esercitazioni di laboratorio) quanti sono i sottosettori (una per sottosettore). Il candidato svolge la prova proposta dalla commissione per il sottosettore prescelto nella domanda di partecipazione al concorso.

Prova orale:

Prima parte: discussione delle prove scritte e degli eventuali titoli.

Seconda parte: prova di conoscenza di una o due lingue straniere su argomenti riguardanti le materie del raggruppamento.

Titoli didattici:

Valutati sulla base della documentazione presentata dall'interessato e certificata dai competenti organi accademici.

Titoli scientifici:

Devono essere valutati tutti i titoli, con particolare riferimento a quelli afferenti alle discipline del raggruppamento.

ALLEGATO B1

Gruppo n. 20

Sottosettori:

1) economia politica;
2) politica economica;
3) scienza delle finanze;
4) storia del pensiero economico.

Prima prova scritta caratteristiche: tema di carattere generale relativo a ciascun sottosettore	punti	20/100
Seconda prova caratteristiche: analisi e commento di uno o di alcuni brevi testi (tratti da saggi o altre opere, oppure da documenti statistici o di relazioni di organi ufficiali) relativi a ciascun sottosettore	»	20/100
Prova orale caratteristiche: colloquio concernente, oltre gli argomenti generali relativi all'intero settore, il contenuto sia delle prove scritte che degli eventuali titoli scientifici; verifica della conoscenza della lingua inglese e dell'eventuale seconda lingua straniera	»	20/100
Titoli scientifici	»	30/100
Titoli didattici	»	10/100

Gruppo n. 21

Sottosettori:

1) ragioneria generale ed applicata;
2) tecnica amministrativa aziendale;
3) ragioneria pubblica;
4) tecnica commerciale e ricerche di mercato;
5) tecnica industriale ed analisi dei costi;
6) la gestione delle aziende di credito.

Prima prova scritta caratteristiche: da svolgersi su temi atti ad accertare la conoscenza di principi generali sull'amministrazione economica di azienda di qualsivoglia tipo	punti	20/100
Seconda prova caratteristiche: prova pratica per accertare le conoscenze sulle varie determinazioni quantitative d'azienda: rilevazioni contabili, determinazione di costi di produzione, ecc., con riferimento ad aziende industriali, commerciali, bancarie, ecc.	»	20/100
Prova orale caratteristiche: sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte oltre che sulla conoscenza della dottrina cui afferiscono le discipline economico-tecniche e conoscenza di almeno due lingue straniere.	»	25/100
Titoli scientifici	»	30/100
Titoli didattici	»	5/100

Gruppo n. 75

Sottosettori:

1) biologia evoluzionistica e biogeografia;
2) genetica;
3) biologia umana;
4) ecologia generale e idrobiologia.

Prima prova scritta - caratteristiche:

elaborato su un argomento di particolare interesse in uno dei sottosettori indicati . . . . . . punti 20/100

Seconda prova - caratteristiche:

esecuzione di una prova pratica oppure prova di conoscenza ed applicazione delle metodologie proprie del raggruppamento . . . . » 20/100

Prova orale - caratteristiche:

a) discussione della prova scritta e degli eventuali titoli; *b)* prova di conoscenza della lingua inglese ed eventualmente di un'altra a scelta del candidato . . . . » 20/100

Titoli scientifici . . . . » 30/100

Titoli didattici . . . . » 10/100

Gruppo n. 81

Sottosettori:

1) sistemi in equilibrio: meccanica statistica e termodinamica compresi gli aspetti della elettrochimica di equilibrio;

2) cinetica fisica e chimica compresi gli aspetti cinetici dell'elettrochimica;

3) principi di struttura della materia a livello atomico, molecolare, e dello stato solido compresi gli aspetti strutturali dell'interfase elettrodo-soluzione.

Prima prova scritta - caratteristiche:

elaborato su un argomento di particolare interesse in uno dei sottosettori indicati . . . . punti 20/100

Seconda prova - caratteristiche:

risoluzione di problemi numerici in uno dei sottosettori indicati . . . . » 20/100

Prova orale - caratteristiche:

a) discussione delle prove scritte e degli eventuali titoli; *b)* prova di conoscenza della lingua inglese ed eventualmente di un'altra a scelta del candidato . . . . » 20/100

Titoli scientifici . . . . » 30/100

Titoli didattici . . . . » 10/100

87A2492

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Concorso ad un posto di ricercatore universitario

IL RETTORE

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1982 con il quale, su parere vincolante del Consiglio universitario nazionale sono stati determinati i gruppi di discipline per lo svolgimento dei concorsi liberi per ricercatore universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale 20 febbraio 1982, n. 60, prot. 1100, con la quale vengono impartite disposizioni per l'emissione dei bandi di concorso, ivi compresi i programmi delle prove di esame (scritte ed orali), e la ripartizione del punteggio riservato alle commissioni per la valutazione delle prove medesime e dei titoli scientifici e didattici;

Considerato che con il sopracitato decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1982, registro n. 50, foglio n. 228) sono stati assegnati alla facoltà di giurisprudenza due posti di ricercatore universitario attribuiti, dal consiglio di facoltà del 16 marzo 1982, ai gruppi n. 4 e n. 12;

Considerato che il titolare del posto per il gruppo di discipline n. 4 è cessato dal 31 maggio 1986;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di giurisprudenza del 29 maggio 1986 con la quale viene confermata l'assegnazione del posto al gruppo di discipline n. 4 e richiesta la copertura del medesimo mediante concorso pubblico;

Vista l'autorizzazione ministeriale del 5 novembre 1986, prot. 4737, a bandire il concorso ad un posto di ricercatore universitario presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Firenze;

Decreta:

Art. 1.

Concorso libero per ricercatori

È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto nel ruolo dei ricercatori universitari, per il gruppo di discipline n. 4 della facoltà di giurisprudenza di questo Ateneo.

Art. 2.

Gruppi di discipline

Il grupo di discipline di cui all'art. 1 ed i sottosettori sono così determinati (le discipline contrassegnate da asterischi sono presenti in più gruppi):

Gruppo 4

Diritto costituzionale
Diritto costituzionale regionale
Diritto parlamentare
Giustizia costituzionale
Diritto pubblico generale
Istituzioni di diritto pubblico
Diritto pubblico
Diritto pubblico dell'economia
Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica
Diritto dell'economia pubblica
Diritto pubblico regionale
Diritto regionale
Diritto processuale costituzionale
Ordinamento regionale
Diritto pubblico comparato
Diritto costituzionale comparato
Diritto costituzionale italiano e comparato
Diritto pubblico americano
Diritto pubblico anglo-americano
Diritto parlamentare comparato
Diritto pubblico comparato e storia costituzionale
Storia costituzionale
Diritto pubblico comparato degli stati africani
* Istituzione/i dei Paesi di lingua inglese
* Istituzioni giuridiche e sociali dell'Europa orientale
Dottrina dello Stato
* Istituzioni giuridiche comparate
* Diritto degli Stati socialisti
* Diritto dei Paesi socialisti
* Diritto dell'Europa orientale
* Istituzioni giuridiche e sociali dell'Europa orientale
* Diritto dei Paesi afro-asiatici
* Istituzioni giuridiche dei Paesi dell'America latina
* Istituzioni giuridiche e sociali dell'India
* Common law e diritto comune moderno
* Diritto americano
* Diritto anglo-americano
* Diritto dei Paesi del Common law
* Diritto inglese
Dottrina generale dello Stato
* Diritto dei Paesi dell'Europa orientale
* Sistemi giuridici comparati
* Diritto musulmano
* Legislazione politica meridionalistica
* Tecnica e legislazione per lo sviluppo del Mezzogiorno

Sottosettori:

1) diritto pubblico generale;

2) diritto costituzionale e costituzionale comparato;

3) diritto regionale;

4) diritto costituzionale dell'economia;

5) giustizia costituzionale.

Art. 3.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per la partecipazione al concorso sono richiesti, pena l'esclusione, i seguenti requisiti:

1) il possesso di un diploma di laurea conseguito presso una Università italiana o un titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto equipollente alla laurea italiana in base ad accordi internazionali, ovvero con le modalità di cui all'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1192;

2) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

I suindicati requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 4.

Presentazione delle domande e dei titoli

Le domande per la partecipazione al concorso, redatte in carta legale, devono essere indirizzate al rettore dell'Università di Firenze e dovranno essere presentate o fatte pervenire alla medesima Università entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale.*

Le domande di ammissione si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine, fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega lo schema, pena l'esclusione, il candidato dovrà indicare con chiarezza e precisione:

1) la facoltà, il gruppo di discipline ed il sottosettore per il quale intende essere ammesso al concorso;

2) cognome e nome;

3) la data ed il luogo di nascita;

4) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

5) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate;

7) il diploma di laurea posseduto, indicandone la data del conseguimento e l'Università che lo ha rilasciato;

8) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) la lingua o le due lingue straniere nelle quali intende sostenere la seconda parte della prova orale.

Nella domanda dovrà inoltre essere indicato il domicilio che il candidato elegge ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente comunicata all'ufficio cui è stata indirizzata l'istanza di partecipazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o eventualmente dal funzionario responsabile, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390.

Gli aspiranti che siano in possesso di eventuali titoli didattici e scientifici dovranno inoltre allegare alla domanda:

1) *curriculum* in duplice copia della propria attività scientifica e didattica;

2) documenti e titoli, ivi comprese le pubblicazioni, in unica copia, che si ritengono utili ai fini del concorso;

3) elenco in duplice copia delle pubblicazioni. Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data ed il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti nell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660;

4) il certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea.

I documenti ed i certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo. Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni già presentati all'Università. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

Art. 5.

Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti di cui all'art. 3 ovvero per omissione delle indicazioni di cui all'art. 4 è disposta con decreto motivato del Rettore.

Art. 6.

Prove di esame

Il concorso è per titoli ed esami.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame. Gli esami consistono in due prove scritte ed una orale, in un giudizio su eventuali titoli scientifici e nella valutazione di quelli didattici.

La prova orale sarà articolata in una prima parte, relativa alla discussione delle prove scritte e degli eventuali titoli, ed in una seconda parte atta a verificare la conoscenza di una o due lingue straniere su argomenti riguardanti le materie del raggruppamento.

I titoli didattici sono valutati sulla base della documentazione presentata dall'interessato e certificata dai competenti organi accademici.

Sono valutati tutti i titoli scientifici presentati, con particolare riferimento a quelli afferenti alle discipline del raggruppamento.

Le prove predette sono intese ad accertare l'attitudine alla ricerca degli aspiranti, con riferimento alle discipline del raggruppamento in cui il candidato intende specializzarsi.

Il programma relativo al concorso e la ripartizione del punteggio assegnato ad ogni singola prova sono indicati nell'allegato *B*.

Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che avranno riportato in ciascuna prova scritta un voto non inferiore ai sei decimi, rapportato al punteggio assegnato a ciascuna delle due prove scritte, con una media non inferiore ai sette decimi del medesimo punteggio.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non riporterà un voto di almeno sei decimi, rapportato al punteggio assegnato alla prova orale medesima.

La valutazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, il punteggio riportato nelle prove scritte e il punteggio ottenuto nel colloquio.

Le prove di esame si svolgeranno nella sede che l'Università riterrà di stabilire. Il diario delle prove scritte, con l'indicazione del giorno, del mese e dell'ora in cui le medesime avranno luogo, sarà notificato agli interessati tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, non meno di quindici giorni prima dello svolgimento delle prove stesse.

Del diario delle prove sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale.*

La convocazione per la prova orale avverrà ugualmente a mezzo raccomandata non meno di venti giorni prima dello svolgimento della prova stessa.

Per lo svolgimento delle prove scritte è concesso ai candidati un tempo massimo di otto ore.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso; il rettore può disporre in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti.

Art. 7.

Commissione esaminatrice

Per il raggruppamento disciplinare è nominata, con decreto del rettore, un'apposita commissione giudicatrice, composta di tre membri di cui un professore ordinario designato dal consiglio di facoltà tra i titolari delle discipline afferenti al gruppo disciplinare, uno ordinario ed uno associato; ovvero un incaricato, estratti a sorte tra due terne di docenti del gruppo di discipline designate dal Comitato universitario nazionale.

In caso di rinuncia per motivati impedimenti dei docenti sorteggiati, il Consiglio universitario nazionale procede alla sostituzione mediante sorteggio fra i restanti designati.

Art. 8.

Formulazione della graduatoria

Al termine delle prove di esame, la commissione redige una circostanziata relazione e compila una graduatoria sulla base della somma dei voti riportati dai candidati nelle prove scritte e nella prova orale e del punteggio assegnato per i titoli, e designa i vincitori nell'ordine della graduatoria, in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso.

Gli atti del concorso sono approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione e pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero stesso.

I vincitori sono nominati, con decreto del Rettore, per la facoltà e per i gruppi di discipline messi a concorso.

Art. 9.

Documenti di rito

Il concorrente utilmente collocato in graduatoria e dichiarato vincitore del concorso dovrà presentare o far pervenire all'Università, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) originale del diploma di laurea o copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dall'Università in sostituzione del diploma;

2) estratto dall'atto di nascita;

3) certificato rilasciato dal comune di residenza comprovante che il vincitore è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale;

5) certificato medico rilasciato da un medico militare o dall'autorità sanitaria della U.S.L. di appartenenza, da cui risulti che il vincitore è fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre ed è esente da imperfezioni che possano comunque influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione che il vincitore è esente da malattie che possano mettere in pericolo la salute pubblica;

6) certificato da cui risulti che il vincitore gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso;

7) copia dello stato di servizio militare, del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che il candidato sia stato dichiarato riformato e rivedibile;

8) dichiarazione attestante che il candidato non ricopre altri impieghi alle dipendenze dello Stato, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici o privati e, in caso affermativo, dichiarazione di opzione per il nuovo impiego (art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 311).

I documenti predetti dovranno essere tutti conformi alle leggi sul bollo: quelli di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) devono essere inoltre di data non anteriore ai tre mesi dalla data di comunicazione dell'esito del concorso.

Art. 10.

Nomina del vincitore

Il vincitore del concorso consegue la nomina a ricercatore. Ad esso spetta il trattamento economico previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571.

Dopo tre anni dall'immissione in ruolo, esso sarà sottoposto ad un giudizio di conferma da parte di una commissione nazionale composta, per ogni raggruppamento di discipline, da tre professori di ruolo, di cui due ordinari ed uno associato, estratti a sorte su un numero triplo di docenti designati dal Consiglio universitario nazionale, tra i docenti del gruppo di discipline.

La commissione valuta l'attività scientifica e didattica integrativa svolta dal ricercatore nel triennio, anche sulla base di una motivata relazione del consiglio di facoltà o del dipartimento, ove costituito, cui il ricercatore è assegnato.

A seguito del giudizio favorevole il ricercatore sarà immesso nella fascia dei ricercatori confermati; ad esso spetta il trattamento economico previsto dal secondo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571.

Nel caso l'attività del ricercatore sia valutata sfavorevolmente, il medesimo può essere nuovamente sottoposto a giudizio dopo un biennio. Se anche il secondo giudizio è sfavorevole, il ricercatore cessa di appartenere al ruolo.

Il presente decreto sarà inviato alla delegazione regionale della Corte dei conti per la registrazione.

Firenze, addì 17 novembre 1986

p. *Il rettore:* ZAMPI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Firenze, addì 19 dicembre 1986
Registro n. 9 Università, foglio n. 385

ALLEGATO *A*

Modello di domanda
(in carta legale da L. 3000)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi - FIRENZE

Il sottoscritto..
(le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome ed il nome proprio ed il cognome del marito) nato a ....
il .... residente in..
via .... n. ...... chiede, ai sensi dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, di essere ammesso a sostenere, per il gruppo di discipline n. 4 sottosettore ...... presso la facoltà di giurisprudenza, il concorso ad un posto di ruolo dei ricercatori universitari di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica bandito con decreto n. 2254 del 17 novembre 1986.

Il sottoscritto dichiara:

a) di essere cittadino italiano (1);

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (2);

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di aver conseguito il diploma di laurea in ....
.... il .... presso l'Università di...;

e) di trovarsi nelle seguenti condizioni rispetto agli obblighi militari.. (4);

f) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (5) .... oppure di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;

g) di voler sostenere la seconda parte della prova orale nella lingua o nelle due lingue straniere seguenti .. ..;

h) di eleggere domicilio agli effetti del concorso in.......... ... . via... .... n.. .. riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso.

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite nel bando.

Il sottoscritto allega alla presente domanda:

1) documenti e titoli in unica copia, che ritiene utili ai fini del giudizio;

2) *curriculum* in duplice copia della propria attività scientifica e didattica;

3) elenco in duplice copia delle pubblicazioni allegate alla domanda ai fini del giudizio;

4) certificato in carta legale delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea.

Data,. .

Firma (6). ....

---

(1) Ovvero di essere equiparato ai cittadini dello Stato in quanto italiano non appartenente alla Repubblica.

(2) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione.

(3) Dichiarare le eventuali condanne penali riportate.

(4) Solo per i candidati di sesso maschile.

(5) Nel caso di avvenuta cessazione del rapporto di impiego indicarne le cause.

(6) La firma deve essere autenticata ai sensi dell'art. 4 del bando.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA D'ESAME RIPARTIZIONE DEI PUNTEGGI TRA LE PROVE SCRITTE E ORALI, I TITOLI SCIENTIFICI E QUELLI DIDATTICI (determinati dal Consiglio universitario nazionale con parere espresso nelle adunanze del 19 dicembre 1981 e del 23 gennaio 1982).

PROGRAMMA GENERALE

Prima prova scritta:

La commissione propone tre temi (o elaborati scritti) per ogni sottosettore individuato dal comitato universitario nazionale, avendo cura di privilegiare gli aspetti generali della disciplina. Viene quindi sorteggiato un tema (o elaborato scritto) per ogni sottosettore. Il candidato svolge il tema o elaborato sorteggiato su terna indicata dalla commissione per il sottosettore prescelto dal candidato medesimo nella domanda di partecipazione al concorso.

Seconda prova scritta:

La Commissione propone tante prove (temi o esercitazioni numeriche o esercitazioni di laboratorio) quanti sono i sottosettori (una per sottosettore). Il candidato svolge la prova proposta dalla commissione per il sottosettore prescelto dal candidato medesimo nella domanda di partecipazione al concorso.

Prova orale:

Prima parte: discussione delle prove scritte e degli eventuali titoli.

Seconda parte: prova di conoscenza di uno o due lingue straniere su argomenti riguardanti le materie del raggruppamento.

Titoli didattici:

Valutati sulla base della documentazione presentata dall'interessato e certificata dai competenti organi accademici.

Titoli scientifici:

Devono essere valutati tutti i titoli, con particolare riferimento a quelli afferenti alle discipline del raggruppamento.

Gruppo 4

Sottosettori:

1) diritto pubblico generale;

2) diritto costituzionale e costituzionale comparato;

3) diritto regionale;

4) diritto costituzionale dell'economia;

5) giustizia costituzionale.

Prima prova scritta caratteristiche:

trattazione avente ad oggetto problemi generali e di indole metodologica di ciascun sottosettore punti 20/100

Seconda prova caratteristiche:

trattazione avente ad oggetto uno o piu problemi specifici ma caratterizzanti di ciascun sottosettore. » 20/100

Prova orale caratteristiche:

discussione delle prove scritte e degli eventuali titoli; prova di conoscenza di uno o due lingue straniere su argomenti riguardanti le materie del raggruppamento » 20/100

Titoli scientifici » 30/100

Titoli didattici. » 10/100

87A2448

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 54, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 7 giugno 1986, si svolgeranno presso la sede dell'Università, largo Gemelli n. 1, Milano, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 19 maggio 1987, ore 9;

seconda prova scritta: 20 maggio 1987, ore 9.

87A2698

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università «G. D'Annunzio» di Chieti, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 29, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 4 ottobre 1985, si svolgeranno presso l'istituto di scienze economiche, viale Riviera, 133, Pescara, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 20 maggio 1987, ore 9,30;

seconda prova scritta: 21 maggio 1987, ore 9,30.

87A2699

REGIONE LOMBARDIA

Riduzione, da cinque a tre, del numero dei posti del concorso ad operatore professionale collaboratore - ostetrica, presso il presidio ospedaliero «San Paolo» dell'unità sanitaria locale n. 75/16.

Il numero dei posti del concorso a posti di operatore professionale collaboratore - ostetrica, presso il presidio ospedaliero «San Paolo» dell'unità sanitaria locale n. 75/16 di cui all'avviso pubblicato alla pagina 45 della *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 15 ottobre 1986 è ridotto da cinque a tre.

87A2829

REGIONE VENETO

Concorso a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 13

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 13, a:

otto posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero della divisione di pediatria (stabilimento ospedaliero di Castelfranco Veneto).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 11 del 20 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L., stabilimento ospedaliero di Montebelluna (Treviso).

87A2828

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorso ad un posto di assistente sociale coordinatore presso l'unità sanitaria locale n. 9

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente sociale coordinatore presso l'unità sanitaria locale n. 9.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 38 del 25 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Reggio Emilia.

87A2824

REGIONE SICILIA

Concorso ad un posto di farmacista dirigente presso l'unità sanitaria locale n. 6

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista dirigente, presso l'unità sanitaria locale n. 6.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della regione n. 14 del 4 aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Alcamo (Trapani).

87A2645

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso il presidio ospedaliero «Amedeo di Savoia» dell'unità sanitaria locale n. 1/23.

Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, presso il presidio ospedaliero «Amedeo di Savoia» dell'unità sanitaria locale n. 1/23:

Ruolo sanitario:

un posto di primario ospedaliero di malattie infettive.

Ruolo tecnico:

un posto di operatore tecnico (dipintura);

due posti di operatore tecnico (servizi generali e tecnici-mensa);

un posto di operatore tecnico (edile);

un posto di operatore tecnico (centralinista).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 10 dell'11 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio di segreteria del presidio ospedaliero «Amedeo di Savoia» in Torino.

87A2826

Concorso ad un posto di veterinario collaboratore - area funzionale dell'igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale, presso l'unità sanitaria locale n. 43.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami ad un posto di veterinario collaboratore - area funzionale dell'igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale, presso l'unità sanitaria locale n. 43.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 5 del 4 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Torre Pellice (Torino).

87A2827

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Concorso ad un posto di primario di chirurgia toracica presso l'unità sanitaria locale n. 1

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia toracica presso l'unità sanitaria locale n. 1.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 29 del 6 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Trieste.

87A2825

Concorso ad un posto di operatore professionale dirigente del personale presso l'unità sanitaria locale n. 3

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale dirigente del personale presso l'unità sanitaria locale n. 3.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione del 18 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Tolmezzo (Udine).

87A2823

PROVINCIA DI BOLZANO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale Est

Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale Est, a:

Ruolo sanitario:

un posto di biologo coadiutore (riservato al gruppo linguistico tedesco).

Ruolo amministrativo:

un posto di collaboratore coordinatore (riservato al gruppo linguistico tedesco).

Per l'ammissione ai concorsi è richiesto anche l'attestato superamento dell'esame per l'accertamento della conoscenza delle lingı italiano e tedesco per la relativa carriera (decreto del Presidente de! Repubblica n. 752/76).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su car legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesin giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettir ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 14 del 24 marzo 198

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del persona dell'U.S.L. in Brunico (Bolzano).

87A2851

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECOND

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda n. 78 del 3 aprile 198 pubblica i seguenti avvisi di concorso:

Istituto nazionale di fisica nucleare: Concorsi pubblici, per esami e p titoli ed esami, a vari posti di assistente e collaboratore nel ruo tecnico-professionale.

Azienda municipale servizi ambientali di Milano: Concorsi pubblici, p titoli ed esami, a vari posti di dirigente.

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CHISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . . **L. 100.000**
- semestrale . . . . . . **L. 55.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . . **L. 200.000**
- semestrale . . . . . . **L. 110.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . . **L. 22.000**
- semestrale . . . . . . **L. 13.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . . **L. 82.000**
- semestrale . . . . . . **L. 44.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . . **L. 22.000**
- semestrale . . . . . . **L. 13.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:
- annuale . . . . . . **L. 313.000**
- semestrale . . . . . . **L. 172.000**

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . . . **L. 700**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione . . . . . . **L. 700**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . . **L. 700**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . . **L. 700**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . . . **L. 50.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . . . **L. 700**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . . . **L. 28.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . . . **L. 2.800**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . . . **L. 90.000**
Abbonamento semestrale . . . . . . **L. 50.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . . . **L. 700**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221

(c. m. 411100870800) L. 700